



Bruxelles, 1° febbraio 2021
(OR. en)

5537/21

Fascicoli interistituzionali:
2018/0152/A(COD)
2018/0152/B(COD)

VISA 18
FRONT 20
MIGR 18
IXIM 26
SIRIS 10
COMIX 45
CODEC 84

NOTA PUNTO "I"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)
n. doc. prec.:	5087/21
Oggetto:	Sistema di informazione visti (VIS) <ul style="list-style-type: none">• Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sull'interoperabilità] e la decisione 2004/512/CE, e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio• Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 e 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS– Conferma del testo di compromesso finale in vista di un accordo

1. After a thorough evaluation of the VIS, on 16 May 2018 the Commission submitted a legislative proposal to amend the VIS Regulation¹, which is considered to be an important initiative in the context of ensuring interoperability between systems and databases in the area of justice and home affairs.

¹ 8853/18.

2. At its meeting on 19 December 2018, the Permanent Representatives Committee granted the Austrian Presidency a mandate to enter into negotiations with the EP². On 17 June 2020, the Permanent Representatives Committee amended that mandate, in order to include the VIS consequential amendments³.
3. In the EP, the lead committee is the Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) Committee. Mr Carlos Coelho (EPP, PT) was appointed rapporteur. The LIBE Committee voted on the report on 4 February 2019. Given the short time remaining before the end of the eighth parliamentary term, the EP negotiating team decided, on 24 January 2019, to postpone the start of the negotiations on the proposal until the new EP was constituted. On 13 March 2019 the EP adopted its legislative resolution on the proposal, thus concluding its first reading⁴.
4. Under the new EP legislature, on 4 September 2019, Paulo Rangel (EPP, PT) was appointed as the new rapporteur for the proposal. On 24 September 2019, the LIBE Committee decided to open interinstitutional negotiations after the first reading in the Parliament and that decision was subsequently announced in the plenary on 9 October 2019.
5. The European Economic and Social Committee adopted its opinion on 19 September 2018⁵.
6. The European Data Protection Supervisor delivered its opinion on 12 December 2018⁶.
7. At the request of the EP, the EU Agency for Fundamental Rights delivered an opinion on 30 August 2018⁷.

² 15726/18.

³ 8787/20.

⁴ T8-0174/2019, 7401/19.

⁵ EESC 2018/03954, OJ C 440, 6.12.2018, p. 154–157.

⁶ Summary of the Opinion of the European Data Protection Supervisor on the Proposal for a new Regulation on the Visa Information System, OJ C 50, 8.2.2019, p. 4–8.

⁷ FRA Opinion – 2/2018. <https://fra.europa.eu/en/publication/2018/revised-visa-information-system-and-its-fundamental-rights-implications>

8. The interinstitutional negotiations started in October 2019, under Finland's Presidency. Six political trilogues (22 October, 11 December 2019, 20 February, 27 October, 2 December, 8 December 2020) were held. In addition to those political trilogues, a total of 26 technical meetings, prepared for with numerous informal meetings, took place.
9. Delegations were kept informed throughout on the development of the negotiations, with some 13 meetings of the JHA Counsellors convened by the three presidencies that negotiated the text, namely (in chronological order) that of Finland, Croatia and Germany. At the last of those meetings, on 16 December 2020, the final package was presented to the delegations by the German Presidency and the final four-column tables were circulated soon after⁸.
10. On 22 January 2021 COREPER analysed the agreement reached on the revised VIS Regulation and the consequential amendments, contained in document 5087/21, and expressed a very broad support to the two texts.
11. On 27 January 2021, the LIBE Committee of the European Parliament confirmed by vote the texts agreed in the trilogue. Subsequently, the Chair of the LIBE Committee sent a letter to the Chair of the Permanent Representatives Committee, confirming that, should the Council approve these texts in first reading after legal-linguistic revision, the Parliament would approve the Council's position in its second reading. The texts of the two Regulations, as voted by LIBE, were attached to the letter (see Annexes).
12. The compromise texts submitted by the European Parliament are identical to the compromise texts provided to the Permanent Representatives Committee on 22 January 2021, attached to document 5087/21. Compared to those texts, the texts in Annex II and III of this note are plain (no marking) and have been renumbered (recitals, amending points and Articles). A few clerical and factual mistakes have also been corrected.
13. With a view to enabling an early second reading agreement between the Council and the European Parliament on these legislative texts, the Permanent Representatives Committee is invited to confirm the compromise texts as set out in Annex II and III to this note, with a view to coming to an agreement.

⁸ WK 14837/2020.

E-MAIL



IN 001046 2021
01.02.2021

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
The Chairman

IPOL-COM-LIB E (2021) 2002

Mr. Nuno Brito
Chair of COREPER (II)
Council of the European Union
Rue de la Loi 175
1048 Brussels

D 300634 01.02.2021

Subject: Council's position in view of the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on reforming the Visa Information System (2018/0152A(COD)) and a Regulation regarding the establishment of the conditions for accessing other EU information systems for VIS purposes (2018/0152B(COD))

Dear Ambassador Brito,

I understand that at its meeting of 21 January 2021 COREPER decided to accept the outcome of the interinstitutional negotiations regarding the abovementioned Regulations.

Following the vote on the outcome of the interinstitutional negotiations regarding the abovementioned Regulations that took place in the meeting of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs of 27 January 2021, I would like to inform you that the Committee also considered positively the acceptance of the texts set out in the Annex which reflect the outcome of the negotiations between the three Institutions.

Thus, I would like to inform you that, if these texts as they stand in the Annex were to be transmitted formally to the European Parliament as the Council's position at first reading, I will recommend to the Members of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs and subsequently to the Plenary that the Council's position at first reading be accepted without amendments in Parliament's second reading, subject to verification by the lawyer-linguists of both institutions.

At the same time, I would like to thank the Portuguese Presidency and the previous Council Presidencies for the efforts made and the work accomplished to achieve an early second reading agreement on these files.

Yours sincerely,

Juan Fernando López Aguilar

Annex: text agreed

B-1047 Brussels - Tel. +32 2 28 40860
F-67070 Strasbourg - Tel. +33 3 88 1 74420

**REGOLAMENTO (UE) ...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399,
(UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e
(EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE
e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (VIS)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema di informazione visti (VIS) è stato istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio³ per fungere da soluzione tecnologica allo scambio di dati sui visti tra gli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ (il "regolamento VIS") fissa lo scopo, le funzionalità e le responsabilità del VIS e definisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorno di breve durata e alle decisioni adottate al riguardo, al fine di agevolare l'esame di tali domande e le relative decisioni. Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ stabilisce norme per la registrazione degli identificatori biometrici nel VIS. La decisione 2008/633/GAI del Consiglio⁶ stabilisce a quali condizioni le autorità designate degli Stati membri ed Europol possono ottenere l'accesso per la consultazione del VIS ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. Il VIS è entrato in funzione l'11 ottobre 2011⁷ ed è stato gradualmente introdotto nei consolati di tutti gli Stati membri nel mondo tra l'ottobre 2011 e il febbraio 2016.

³ Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

⁴ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

⁵ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

⁶ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

⁷ Decisione di esecuzione 2011/636/UE della Commissione, del 21 settembre 2011, che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) in una prima regione (GU L 249 del 27.9.2011, pag. 18).

- (2) Gli obiettivi globali del VIS sono migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità centrali competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di agevolare la procedura relativa alla domanda di visto, prevenire la caccia al visto più vantaggioso (il cosiddetto "visa shopping"), agevolare la lotta contro la frode d'identità, agevolare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all'interno del territorio degli Stati membri, contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri, agevolare l'applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e contribuire a prevenire minacce alla sicurezza interna degli Stati membri.
- (3) La comunicazione della Commissione del 6 aprile 2016 dal titolo "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"⁹ evidenzia la necessità che l'UE rafforzi e migliori i suoi sistemi di informazione, l'architettura dei dati e lo scambio di informazioni nel settore della gestione delle frontiere, del contrasto e dell'antiterrorismo, e migliori l'interoperabilità di tali sistemi. La comunicazione individua altresì la necessità di colmare il vuoto informativo, anche in relazione ai cittadini di paesi terzi titolari di un visto per soggiorno di lunga durata.

⁸ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

⁹ COM(2016) 205 final.

- (4) Nella tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione di informazioni¹⁰ approvata nel 2016 e nelle conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2017 sulla via da seguire per migliorare lo scambio di informazioni e garantire l'interoperabilità dei sistemi d'informazione dell'UE¹¹, il Consiglio ha invitato la Commissione a effettuare uno studio di fattibilità per l'istituzione di un registro centrale dell'UE contenente informazioni sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno. Su tale base, la Commissione ha realizzato due studi: il primo studio di fattibilità¹² ha concluso che sarebbe tecnicamente fattibile sviluppare un registro e la migliore soluzione tecnica sarebbe riutilizzare la struttura del VIS; mentre il secondo¹³, basato su un'analisi della necessità e della proporzionalità, ha concluso che sarebbe necessario e proporzionato estendere l'ambito di applicazione del VIS per ricomprendere i documenti di cui sopra.
- (5) La comunicazione della Commissione del 27 settembre 2017 sull'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione¹⁴ afferma che la politica comune dell'UE in materia di visti non solo è uno strumento essenziale per facilitare il turismo e gli affari ma è anche uno strumento fondamentale per prevenire rischi per la sicurezza o rischi di migrazione irregolare verso l'UE. La comunicazione riconosce che occorre adattare ulteriormente la politica comune in materia di visti alle sfide attuali, tenendo conto delle nuove soluzioni IT e trovando un giusto equilibrio fra un regime di agevolazione del visto e una migliore gestione della migrazione, della sicurezza e delle frontiere. La comunicazione afferma che il quadro giuridico del VIS sarà riveduto per migliorare ulteriormente il trattamento dei visti, compresi gli aspetti legati alla protezione dei dati e l'accesso delle autorità di contrasto, per diffondere ancora di più l'uso del VIS per nuove categorie e utilizzi dei dati, e per fare pieno uso degli strumenti di interoperabilità.

¹⁰ Tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione di informazioni, comprese soluzioni di interoperabilità nel settore "Giustizia e affari interni" (doc. 9368/1/16 REV 1).

¹¹ Conclusioni del Consiglio sulla via da seguire per migliorare lo scambio di informazioni e garantire l'interoperabilità dei sistemi d'informazione dell'UE (doc. 10151/17).

¹² "Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits" (2017).

¹³ "Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents" (2018).

¹⁴ COM(2017) 558 final, pag. 15.

- (6) La comunicazione della Commissione del 14 marzo 2018 dal titolo "Adattare la politica comune in materia di visti alle nuove sfide"¹⁵ ribadisce che il quadro giuridico del VIS sarà oggetto di revisione nel quadro di un più ampio processo di riflessione sull'interoperabilità dei sistemi di informazione.
- (7) L'articolo 21 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen prevede il diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati parti contraenti dell'accordo per un periodo non superiore a 90 giorni su 180, istituendo così il riconoscimento reciproco dei permessi di soggiorno e dei visti per soggiorni di lunga durata rilasciati da tali Stati. Non vi è modo per gli Stati membri, se non per quello che tratta la domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno, di verificare se il richiedente o il titolare di tali documenti possa costituire una minaccia per la sicurezza interna. Per colmare l'attuale vuoto informativo, le informazioni sui richiedenti e sui titolari di visti per soggiorni di lunga durata e di permessi di soggiorno dovrebbero essere conservate nel VIS. Per quanto riguarda tali documenti, il VIS dovrebbe avere l'obiettivo di sostenere un elevato livello di sicurezza, particolarmente importante per lo spazio Schengen in quanto spazio senza controlli alle frontiere interne, contribuendo a valutare se il richiedente è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica. Dovrebbe altresì puntare a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle verifiche alle frontiere esterne e all'interno degli Stati membri effettuate conformemente al diritto dell'Unione o nazionale. Il VIS dovrebbe inoltre contribuire all'identificazione di qualsiasi persona, in particolare al fine di facilitarne il rimpatrio, che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri. Dovrebbe infine contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, garantire la corretta identificazione delle persone, agevolare l'applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 e della direttiva 2013/32/UE e sostenere gli obiettivi del sistema d'informazione Schengen (SIS).

¹⁵ COM(2018) 251 final.

- (8) È opportuno integrare le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio nel regolamento VIS al fine di consolidare in un unico regolamento le norme sull'istituzione e sull'uso del VIS.
- (9) Il regolamento VIS dovrebbe inoltre definire l'architettura del VIS. L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) dovrebbe essere responsabile dello sviluppo tecnico e della gestione operativa del VIS e delle sue componenti. Se collabora con contraenti esterni per un qualsiasi compito relativo al VIS, eu-LISA dovrebbe monitorare da vicino le attività del contraente per garantire il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, in particolare di quelle in materia di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati. La gestione operativa del VIS non dovrebbe essere affidata a imprese o organizzazioni private.

(10) Quando è stato adottato il regolamento (CE) n. 810/2009, è stato convenuto che sarebbero stati affrontati in una fase successiva il problema della sufficiente affidabilità a fini di identificazione e verifica delle impronte digitali di minori di età inferiore a 12 anni e, in particolare, il modo in cui le impronte digitali evolvono con l'età, in base ai risultati di una ricerca effettuata sotto la responsabilità della Commissione. Le conclusioni di uno studio¹⁶ svolto nel 2013 dal Centro comune di ricerca confermano che, a determinate condizioni, è possibile realizzare con un sufficiente livello di precisione il riconoscimento delle impronte digitali dei minori di età compresa tra 6 e 12 anni. Un secondo studio¹⁷ ha confermato tali conclusioni nel dicembre 2017 fornendo un'analisi più profonda degli effetti dell'età sulla qualità delle impronte digitali. Su tali basi la Commissione ha condotto nel 2017 un ulteriore studio sulla necessità e proporzionalità dell'abbassamento a 6 anni dell'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori nell'ambito della procedura di rilascio dei visti. Da questo studio¹⁸ è emerso che abbassando tale età si contribuirebbe a un migliore conseguimento degli obiettivi del VIS, segnatamente per quanto riguarda la facilitazione della lotta contro la frode d'identità e delle verifiche ai valichi di frontiera esterni, e che potrebbero derivarne altri benefici in quanto si rafforzerebbero la prevenzione e la lotta contro la violazione dei diritti dei minori, in particolare rendendo possibile identificare o verificare l'identità di un minore cittadino di paese terzo che si trovi nello spazio Schengen in una situazione di abuso potenziale o effettivo dei suoi diritti (ad es. minori vittime della tratta degli esseri umani, minori scomparsi e minori non accompagnati che presentano domanda di asilo). Nel contempo, dato che i minori sono un gruppo particolarmente vulnerabile, la raccolta dei loro dati biometrici dovrebbe essere soggetta a tutele più rigorose e le finalità di utilizzo di tali dati dovrebbero essere limitate agli usi che vanno nel migliore interesse del minore, anche limitando il periodo di conservazione dei dati. Il secondo studio ha inoltre individuato una scarsa qualità e un'esattezza media delle impronte digitali delle persone anziane e ha raccomandato l'introduzione di misure per colmare tali carenze. Gli Stati membri dovrebbero seguire le raccomandazioni esposte nello studio con l'obiettivo di migliorare la qualità delle impronte digitali e del confronto biometrico.

¹⁶ "Fingerprint Recognition for Children" (2013 - EUR 26193).

¹⁷ "Automatic fingerprint recognition: from children to elderly" (2018 - JRC).

¹⁸ "Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicants travel document in the Visa Information System (VIS)" (2018).

- (11) L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente per gli Stati membri in tutte le procedure previste dal presente regolamento. È opportuno che si tenga conto del suo benessere, della sua sicurezza e incolumità e del suo parere e che tale attenzione sia commisurata all'età e al grado di maturità del minore. Il VIS è in particolare rilevante se sussiste il rischio che il minore sia vittima di tratta.
- (12) La procedura di rilascio dei visti e il VIS dovrebbero avvalersi degli sviluppi tecnologici connessi al riconoscimento facciale. Il rilevamento sul posto delle immagini del volto al momento della presentazione delle domande dovrebbe essere la norma quando si registra l'immagine del volto dei richiedenti nel VIS, anche per il trattamento delle domande di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno, qualora sia consentito dalla legislazione nazionale. Il rilevamento sul posto delle immagini del volto al momento della presentazione delle domande contribuirà inoltre a rimediare alle vulnerabilità biometriche, come il "face morphing", sfruttate a fini di frode d'identità. Per il confronto biometrico dovrebbero essere usate solo le immagini del volto rilevate sul posto.
- (13) I dati biometrici, che nel contesto del presente regolamento comprendono impronte digitali e immagini del volto, sono univoci e pertanto molto più affidabili rispetto ai dati alfanumerici ai fini dell'identificazione di una persona. I dati biometrici, tuttavia, sono dati personali sensibili. Il presente regolamento stabilisce pertanto le basi e le garanzie per il trattamento di tali dati allo scopo di identificare in modo univoco le persone interessate.
- (14) Il VIS dovrebbe trattare i dati personali forniti dal richiedente un visto per soggiorno di breve durata allo scopo di valutare se il suo ingresso nel territorio degli Stati membri possa rappresentare una minaccia per la pubblica sicurezza o per la salute pubblica e anche di valutare il rischio di migrazione irregolare del richiedente. Per quanto riguarda i richiedenti un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno, queste verifiche dovrebbero limitarsi a valutare se il cittadino di paese terzo possa rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica.

- (15) Detti rischi non possono essere valutati senza il trattamento dei dati personali relativi all'identità, al documento di viaggio e ad altri dati pertinenti. Ogni dato personale che figura nella domanda dovrebbe essere confrontato con i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati in un sistema d'informazione (sistema d'informazione Schengen (SIS), sistema di informazione visti (VIS), sistema di ingressi/uscite (EES), sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), Eurodac, sistema ECRIS-TCN in merito a condanne per reati di terrorismo o altre forme di reati gravi, dati Europol, banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD), e/o banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN)), oppure con l'elenco di controllo ETIAS di cui al regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi o con indicatori di rischio specifici. È opportuno che le categorie di dati personali da usare per il confronto siano limitate alle categorie di dati presenti nei sistemi d'informazione interrogati, negli elenchi di controllo o negli indicatori di rischio specifici.
- (16) L'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE è stata istituita con i regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 affinché tali sistemi e i relativi dati si integrino reciprocamente per migliorare la gestione delle frontiere esterne, contribuire a prevenire e contrastare la migrazione illegale e concorrere ad assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri.
- (17) L'interoperabilità consente ai sistemi di informazione dell'UE di integrarsi reciprocamente al fine di facilitare la corretta identificazione delle persone, contribuire alla lotta contro la frode d'identità, migliorare e uniformare i requisiti in materia di qualità dei dati dei rispettivi sistemi di informazione dell'UE, agevolare l'attuazione tecnica e operativa dei sistemi di informazione dell'UE attuali e futuri da parte degli Stati membri, rafforzare e semplificare le garanzie in materia di sicurezza e protezione dei dati che presiedono ai rispettivi sistemi di informazione dell'UE, razionalizzare l'accesso all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'Eurodac a fini di contrasto e sostenere le finalità dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e del sistema ECRIS-TCN.

- (18) Le componenti dell'interoperabilità includono l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac, il SIS e il sistema ECRIS-TCN, nonché i dati Europol, e rendono possibile la consultazione simultanea di detti sistemi di informazione dell'UE e dei dati Europol; pertanto è opportuno usare tali componenti per eseguire le verifiche automatizzate e quando si accede al VIS a fini di contrasto. Il portale di ricerca europeo (ESP), istituito mediante regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbe essere utilizzato a questo scopo per accedere in modo rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato ai sistemi di informazione dell'UE, ai dati Europol e alle banche dati Interpol necessari per svolgere i compiti assegnati, conformemente ai rispettivi diritti di accesso, e per sostenere gli obiettivi del VIS.
- (19) Tramite il portale di ricerca europeo (ESP), istituito mediante regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, effettuando una sola interrogazione sarà possibile confrontare i dati conservati nel VIS con quelli conservati in tutti gli altri sistemi di informazione.
- (20) Il confronto con altre banche dati dovrebbe essere automatizzato. Se da tale confronto emerge una corrispondenza (riscontro positivo) con uno dei dati personali o una combinazione dei dati personali contenuti nelle domande e in una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente nei suddetti sistemi di informazione, o con i dati personali dell'elenco di controllo ETIAS, è opportuno che la domanda sia verificata manualmente da un operatore dell'autorità responsabile. A seconda del tipo di dati che generano il riscontro positivo, quest'ultimo andrebbe verificato manualmente e valutato dall'autorità competente per i visti o per l'immigrazione, dall'unità nazionale ETIAS di cui al regolamento (UE) 2018/240 o da un'autorità centrale designata dallo Stato membro ("autorità designata per il VIS"). Dal momento che i riscontri positivi generati a partire da banche dati o sistemi delle autorità di contrasto o giudiziarie sono generalmente più sensibili, la loro verifica e valutazione non dovrebbe essere affidata ai consolati ma piuttosto alle autorità designate per il VIS o alle unità nazionali ETIAS. Gli Stati membri dovrebbero poter designare più di un'autorità quale autorità designata per il VIS. È opportuno designare l'ufficio SIRENE quale autorità designata per il VIS solo se gli sono assegnate sufficienti risorse aggiuntive che gli consentano di assolvere tale compito. La valutazione dei riscontri positivi effettuata dall'autorità responsabile dovrebbe essere presa in considerazione ai fini della decisione di rilascio del visto per soggiorno di breve durata o per valutare se il richiedente un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno possa rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica degli Stati membri.

- (21) Poiché il VIS farà parte del quadro comune di interoperabilità, lo sviluppo di caratteristiche e processi nuovi deve essere pienamente coerente con gli altri sistemi IT facenti parte di tale quadro. L'interrogazione automatizzata che sarà avviata dal VIS al fine di verificare se le informazioni sui richiedenti il visto o il permesso di soggiorno siano note agli altri sistemi farà emergere riscontri positivi rispetto ad altri sistemi IT. Un sistema di interrogazione analogo è attualmente presente in un solo altro sistema, l'ETIAS, mentre il concetto di riscontro positivo si trova altresì nell'EES, anche in relazione all'interoperabilità EES-VIS, e nel SIS. Il concetto di "riscontro positivo" utilizzato nel presente regolamento dovrebbe essere inteso come l'ottenimento di dati corrispondenti, applicabili all'interrogazione avviata sulla base dei dati del VIS. L'esistenza del riscontro positivo dovrebbe generare, se e ove opportuno, una verifica manuale supplementare dei dati conservati nel VIS o in un altro sistema, per assicurare che le autorità che trattano una domanda di visto o di permesso di soggiorno ricevano tutte le opportune informazioni necessarie per prendere una decisione in merito a tale domanda.
- (22) Il visto per soggiorno di breve durata non dovrebbe mai essere rifiutato esclusivamente sulla base del trattamento automatizzato dei dati personali contenuti nella domanda.
- (23) È opportuno che i richiedenti le cui domande di visto per soggiorno di breve durata siano state rifiutate sulla base di un'informazione risultante da un trattamento nel VIS abbiano il diritto di presentare ricorso. I ricorsi dovrebbero essere proposti nello Stato membro che ha adottato la decisione in merito alla domanda e disciplinati conformemente al diritto nazionale di tale Stato membro. Dovrebbero applicarsi le garanzie esistenti e le norme sui mezzi di ricorso del regolamento (CE) n. 810/2009.

- (24) All'esame di un fascicolo relativo a una domanda di visto per soggiorno di breve durata dovrebbe contribuire l'applicazione di indicatori di rischio specifici corrispondenti ai rischi già individuati in termini di sicurezza, migrazione irregolare o alto rischio epidemico. I criteri usati per definire gli indicatori di rischio specifici non dovrebbero in alcun caso essere basati solamente sul sesso o sull'età di una persona. Non sono in alcun caso basati su informazioni che rivelino la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la religione o le convinzioni filosofiche, l'appartenenza sindacale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità o l'orientamento sessuale di una persona.

Nella misura del possibile e se pertinente, le regole, le procedure e la struttura di governance relative agli indicatori di rischio specifici dovrebbero essere allineate a quelle relative alle regole di esame ETIAS, come previsto dagli articoli 9, 10 e 33 del regolamento (UE) 2018/1240.

Gli indicatori di rischio specifici dovrebbero essere definiti, stabiliti, valutati preliminarmente, attuati, valutati a posteriori, riveduti ed eliminati dall'unità centrale ETIAS di cui al regolamento (UE) 2018/1240, previa consultazione di una commissione di esame VIS composta di rappresentanti delle autorità centrali competenti per i visti e delle agenzie interessate. Per contribuire a garantire il rispetto dei diritti fondamentali nell'attuazione degli indicatori di rischio specifici, è opportuno istituire una commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS. Il segretariato delle sue riunioni dovrebbe essere di competenza del responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

- (25) Il continuo emergere di nuove forme di rischi alla sicurezza, di nuovi modelli di migrazione irregolare e di alti rischi epidemici richiede risposte efficaci e dev'essere contrastato con mezzi moderni. Poiché tali mezzi comportano il trattamento di importanti quantitativi di dati personali, è opportuno introdurre garanzie adeguate per limitare l'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale a quanto necessario e proporzionato in una società democratica.

- (26) È opportuno assicurare che ai richiedenti il visto per soggiorno di breve durata, o ai cittadini di paesi terzi che presentano una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno, e ai cittadini di paesi terzi che presentano domanda di autorizzazione ai viaggi ai sensi del regolamento (UE) 2018/1240 si applichi quanto meno un livello di verifiche equivalente. A tal fine, l'elenco di controllo ETIAS, contenente dati relativi a persone sospettate di aver commesso un reato di terrorismo o altro reato grave o riguardo alle quali vi sono indicazioni concrete o fondati motivi per ritenere che possano commettere un reato di terrorismo o altri reati gravi, dovrebbe essere utilizzato anche per le verifiche rispetto a queste categorie di cittadini di paesi terzi.
- (27) Al fine di adempiere al loro obbligo a norma della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, i vettori internazionali dovrebbero verificare se i cittadini di paesi terzi per cui è previsto l'obbligo di visto per soggiorno di breve durata, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno siano o meno in possesso di tali documenti validi interrogando il VIS. Tale verifica dovrebbe essere resa possibile dall'estrazione quotidiana di dati dal VIS in una banca dati distinta a sola lettura, che consenta di estrarre il sottoinsieme minimo necessario di dati per lanciare una ricerca la cui risposta sia "OK/non OK". I vettori non dovrebbero avere accesso al fascicolo di domanda. Le specifiche tecniche per l'accesso al VIS attraverso il portale per i vettori dovrebbero limitare per quanto possibile l'impatto sul traffico di viaggiatori e sui vettori. A tal fine, dovrebbe essere presa in considerazione un'integrazione con i portali per i vettori dell'EES e dell'ETIAS.
- (28) Al fine di limitare l'impatto degli obblighi di cui al presente regolamento sui vettori stradali internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman, dovrebbero essere messe a disposizione soluzioni mobili semplici.
- (29) È opportuno che la valutazione dell'adeguatezza, della compatibilità e della coerenza delle disposizioni di cui all'articolo 26 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ai fini delle disposizioni dell'ETIAS in materia di trasporto con autopullman di cui al considerando 36 del regolamento (UE) 2018/1240 sia estesa alle disposizioni del presente regolamento.

- (30) È opportuno che il presente regolamento specifichi quali autorità degli Stati membri possano essere autorizzate ad accedere al VIS per inserire, modificare, cancellare o consultare dati sulle domande e sulle decisioni relative ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno ai fini specifici stabiliti nel presente regolamento, e nella misura necessaria all'assolvimento dei loro compiti.
- (31) Ogni trattamento dei dati del VIS sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e necessario all'assolvimento dei compiti delle autorità competenti. È pertanto opportuno limitare l'accesso di talune autorità ai dati delle persone titolari di permessi di soggiorno registrati nel VIS per oltre dieci anni consecutivi.
- (32) Nell'utilizzare il VIS le autorità competenti dovrebbero assicurare il rispetto della dignità umana e dell'integrità delle persone i cui dati sono richiesti, senza alcuna discriminazione basata su motivi quali sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.
- (33) È necessario che le autorità di contrasto dispongano delle informazioni più aggiornate possibili per poter svolgere i loro compiti nella lotta ai reati di terrorismo e altri reati gravi. L'accesso al VIS delle autorità di contrasto degli Stati membri e di Europol è disciplinato dalla decisione 2008/633/GAI del Consiglio. Il contenuto di questa decisione dovrebbe essere integrato nel regolamento VIS per essere allineato all'attuale quadro del trattato.
- (34) L'accesso ai dati del VIS per finalità di contrasto ha già dimostrato la propria utilità per identificare le persone che hanno subito una morte violenta o aiutare gli investigatori a compiere progressi sostanziali nei casi relativi alla tratta di esseri umani, a reati di terrorismo o al traffico di droga. Pertanto è opportuno che siano a disposizione delle autorità designate degli Stati membri e dell'Ufficio europeo di polizia ("Europol") anche i dati del VIS relativi ai soggiorni di lunga durata, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

- (35) Poiché Europol svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel settore dell'investigazione di reati transfrontalieri contribuendo alla prevenzione, all'analisi e all'investigazione di attività criminali su scala europea, è opportuno che l'accesso attuale di Europol al VIS nel quadro delle sue funzioni sia codificato e semplificato, visti anche i recenti sviluppi del quadro giuridico, in particolare il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹.
- (36) L'accesso al VIS a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi costituisce un'ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati personali di coloro i cui dati personali sono trattati nel VIS. Ogni ingerenza di questo tipo deve essere prevista dalla legge, che deve essere formulata con precisione sufficiente da consentire alla persona di adeguare il proprio comportamento, e deve tutelare la persona dall'arbitrarietà e indicare con sufficiente chiarezza la portata del potere discrezionale conferito alle autorità competenti e le modalità del suo esercizio. In una società democratica qualunque ingerenza deve essere necessaria per proteggere un interesse legittimo e proporzionato e commisurata all'obiettivo legittimo da perseguire.
- (37) Il regolamento (UE) 2019/817 prevede la possibilità, per l'autorità di polizia di uno Stato membro appositamente autorizzata da una misura legislativa nazionale, di identificare una persona con i dati biometrici acquisiti durante una verifica d'identità. Esistono tuttavia circostanze specifiche in cui può essere necessario identificare una persona nel suo stesso interesse. È quanto accade in caso di ritrovamento di una persona scomparsa, rapita o identificata come vittima della tratta. In questi casi alle autorità di contrasto dovrebbe essere dato accesso ai dati del VIS per un'identificazione rapida e affidabile della persona, senza obbligo di soddisfare tutti i requisiti e le garanzie aggiuntive previste per tale accesso.

¹⁹ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

- (38) Il confronto di dati sulla base di un'impronta digitale latente, ossia di una traccia dattiloscopica che può essere rinvenuta sul luogo del reato, è di fondamentale importanza nell'ambito della cooperazione di polizia. La possibilità di confrontare un'impronta digitale latente con i dati relativi alle impronte digitali conservati nel VIS, nei casi in cui si può ragionevolmente ritenere che l'autore o la vittima di un reato possano essere registrati nel VIS, dovrebbe rappresentare per le autorità di contrasto degli Stati membri uno strumento utilissimo per la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, quando per esempio l'unica prova sul luogo del reato consiste nelle impronte digitali latenti.
- (39) È necessario designare le autorità competenti degli Stati membri e il punto di accesso centrale attraverso cui sono inoltrate le richieste di accesso ai dati del VIS, e conservare un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate autorizzate a chiedere tale accesso ai fini specifici della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.
- (40) Le richieste di accesso ai dati conservati nel sistema centrale dovrebbero essere presentate dalle unità operative in seno alle autorità designate al punto di accesso centrale e dovrebbero essere motivate. Le unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a chiedere accesso ai dati del VIS non dovrebbero agire in qualità di autorità di verifica. I punti di accesso centrale dovrebbero agire in piena indipendenza dalle autorità designate e dovrebbero assicurare, in modo indipendente, l'assoluta conformità alle condizioni di accesso previste nel presente regolamento. In casi eccezionali di urgenza in cui sia necessario un accesso tempestivo per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o altri reati gravi, il punto di accesso centrale dovrebbe poter trattare la richiesta immediatamente ed effettuare la verifica a posteriori.

- (41) Onde proteggere i dati personali ed escludere le interrogazioni sistematiche ad opera delle autorità di contrasto, il trattamento dei dati del VIS dovrebbe avvenire solo in casi specifici e quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità designate ed Europol dovrebbero chiedere l'accesso al VIS soltanto quando hanno fondati motivi per ritenere che tale accesso fornisca informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.
- (42) I dati personali registrati nel VIS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario agli scopi del VIS. È opportuno conservare i dati relativi ai cittadini di paesi terzi per un periodo di cinque anni così da poterli considerare ai fini della valutazione delle domande di visto per soggiorno di breve durata e dell'individuazione dei soggiorni fuoritermine una volta scaduto il periodo di validità, e in modo da effettuare valutazioni di sicurezza dei cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto il soggiorno. I dati sui precedenti usi di un documento potrebbero facilitare il rilascio di futuri visti per soggiorni di breve durata. Un periodo di conservazione più breve non sarebbe sufficiente al raggiungimento degli obiettivi voluti. I dati dovrebbero essere cancellati allo scadere dei cinque anni, a meno che non sussistano motivi per cancellarli prima.
- (43) Al trattamento di dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰. Al trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali si applica la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹.

²⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

²¹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

- (44) Il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio autorizza i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, al pari del personale coinvolto nei compiti attinenti ai rimpatri, a consultare le banche dati europee, se tale consultazione è necessaria a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri, sotto l'autorità dello Stato membro ospitante. Al fine di agevolare la consultazione e permettere alle squadre un accesso effettivo ai dati inseriti nel VIS, è opportuno conferire loro l'accesso al VIS. Tale accesso dovrebbe essere subordinato alle condizioni e limitazioni di accesso applicabili alle autorità competenti degli Stati membri per ciascuna finalità specifica per cui possono essere consultati i dati del VIS.
- (45) Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro è, ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²², un elemento essenziale dello sforzo globale per contrastare la migrazione irregolare e costituisce un importante motivo di interesse pubblico rilevante.
- (46) Onde migliorare la cooperazione con i paesi terzi in materia di riammissione dei migranti irregolari e facilitare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e i cui dati potrebbero figurare nel VIS, è opportuno conservare nel VIS copia del documento di viaggio dei richiedenti. Contrariamente alle informazioni estratte dal VIS, la copia del documento di viaggio è una prova della cittadinanza più largamente riconosciuta dai paesi terzi.

²² Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

- (47) I dati personali conservati nel VIS non dovrebbero essere trasferiti o messi a disposizione di paesi terzi o di organizzazioni internazionali. In deroga a tale norma, tuttavia, dovrebbe essere possibile trasferire tali dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale qualora tale trasferimento sia soggetto a condizioni rigorose e qualora sia necessario in singoli casi per contribuire all'identificazione di un cittadino di paese terzo in relazione al suo rimpatrio o reinsediamento. In mancanza di una decisione di adeguatezza mediante un atto di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 o di garanzie adeguate a cui sono soggetti i trasferimenti ai sensi di tale regolamento, dovrebbe essere possibile trasferire eccezionalmente i dati del VIS a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale ai fini del rimpatrio o del reinsediamento, soltanto se il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico ai sensi di tale regolamento.
- (48) Dovrebbe anche essere possibile trasferire i dati personali ottenuti dagli Stati membri a norma del presente regolamento a un paese terzo in un caso eccezionale di urgenza in cui sussista un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo o qualora vi sia un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave. Il pericolo imminente per la vita di una persona dovrebbe essere inteso come concernente un pericolo derivante da un reato grave commesso nei confronti di detta persona, ad esempio lesioni personali gravi, traffico illecito di organi e tessuti umani, rapimento, sequestro e presa di ostaggi, sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia, e stupro. Tali dati dovrebbero essere trasferiti a un paese terzo solo se è garantito che, su base di reciprocità, il paese terzo richiedente fornisca informazioni sui registri dei visti da esso detenuti agli Stati membri in cui il VIS è operativo.
- (49) Alle attività delle istituzioni o degli organismi dell'Unione nell'espletamento dei propri compiti in qualità di responsabili della gestione operativa del VIS si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio²³.

²³ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

- (50) Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 12 dicembre 2018.
- (51) La consultazione dell'elenco dei documenti di viaggio che consentono al titolare di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, stabilito dalla decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴, è un passaggio obbligato della procedura d'esame del visto per soggiorno di breve durata. Le autorità competenti per i visti dovrebbero sistematicamente adempiere tale obbligo; l'elenco dovrebbe pertanto essere inserito nel VIS in modo da permettere di verificare automaticamente se il documento di viaggio del richiedente è riconosciuto.
- (52) Fatta salva la responsabilità degli Stati membri riguardo all'esattezza dei dati inseriti nel VIS, eu-LISA dovrebbe assumere la competenza di migliorare la qualità dei dati sviluppando e gestendo uno strumento di monitoraggio centrale della qualità dei dati, e di riferire agli Stati membri a intervalli regolari.
- (53) Per consentire di monitorare meglio l'uso del VIS nell'analisi delle tendenze relative alla pressione migratoria e alla gestione delle frontiere, eu-LISA dovrebbe essere in grado di sviluppare la capacità di fornire statistiche agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, senza compromettere l'integrità dei dati. eu-LISA dovrebbe pertanto conservare determinati dati statistici nell'archivio centrale di relazioni e statistiche ai sensi del regolamento (UE) 2019/817. Nessuna delle statistiche prodotte dovrebbe contenere dati personali.
- (54) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di assicurare l'attuazione della politica comune in materia di visti, un elevato livello di sicurezza nello spazio senza controlli alle frontiere interne e l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

²⁴ Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).

- (55) Il presente regolamento fissa norme rigorose sull'accesso al VIS e le necessarie salvaguardie. Prevede inoltre i diritti individuali di accesso, rettifica, cancellazione e ricorso, in particolare il diritto a un ricorso giurisdizionale, e il controllo del trattamento dei dati da parte di autorità pubbliche indipendenti. Il presente regolamento introduce ulteriori salvaguardie per tutelare le esigenze specifiche delle nuove categorie di dati che saranno trattate dal VIS. Il presente regolamento rispetta pertanto i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla dignità umana, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto di asilo e il principio di non-refoulement (non respingimento), la protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione, la non discriminazione, i diritti del minore e il diritto a un ricorso effettivo.
- (56) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵.
- (57) Ai cittadini di paesi terzi soggetti a obbligo di visto che sono familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE dovrebbero applicarsi disposizioni specifiche. In virtù dell'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Le rispettive limitazioni e condizioni sono definite nella direttiva 2004/38/CE.

²⁵ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

- (58) Come confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, detti familiari non solo hanno il diritto di entrare nel territorio degli Stati membri ma hanno anche il diritto di ottenere un visto di ingresso a tal fine. Gli Stati membri devono concedere loro ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari, che devono essere rilasciati gratuitamente, il più presto possibile e in base a una procedura accelerata.
- (59) Il diritto di ottenere un visto non è incondizionato, poiché può essere negato a familiari che rappresentano un rischio per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica ai sensi della direttiva 2004/38/CE. In tale contesto, i dati personali dei familiari possono essere verificati soltanto in quanto riguardanti la loro identificazione e il loro status e in quanto pertinenti per la valutazione della minaccia che potrebbero rappresentare per la sicurezza o la salute pubblica. L'esame delle loro domande di visto dovrebbe infatti essere effettuato esclusivamente con riferimento a motivi di sicurezza o di salute pubblica e non già a motivi attinenti ai rischi di migrazione.
- (60) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (61) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio²⁶; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

²⁶ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

- (62) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen²⁷, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B, C e F, della decisione 1999/437/CE del Consiglio²⁸.
- (63) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen²⁹, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B, C e F, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio³⁰ e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio³¹.

²⁷ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

²⁸ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

²⁹ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

³⁰ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

³¹ Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

- (64) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen³², uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B, C e F, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio³³ e con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio³⁴.
- (65) Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, le disposizioni del presente regolamento costituiscono disposizioni basate sull'*acquis* di Schengen, o a esso altrimenti connesse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, in combinato disposto con la decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio³⁵, e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011,

³² GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

³³ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

³⁴ Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

³⁵ Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'*acquis* di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

"Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS)";

2) l'articolo 1 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il presente regolamento istituisce il sistema di informazione visti (VIS) e definisce lo scopo, le funzionalità e le responsabilità del sistema. Esso definisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorno di breve durata e alle decisioni adottate al riguardo, compresa la decisione di annullamento, revoca o proroga del visto, al fine di agevolare l'esame di tali domande e le relative decisioni.";

b) dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

"Il presente regolamento definisce inoltre le procedure per lo scambio di informazioni tra Stati membri in ordine ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno, comprese certe decisioni adottate al riguardo.";

3) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2
Scopo del VIS

1. Il VIS ha lo scopo di migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti per soggiorni di breve durata, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di:
 - a) agevolare la procedura relativa alla domanda di visto;
 - b) evitare l'elusione dei criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di visto;
 - c) agevolare la lotta contro la frode;
 - d) agevolare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all'interno del territorio degli Stati membri;
 - e) contribuire all'identificazione e al rimpatrio di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri;
 - f) contribuire all'identificazione di persone in circostanze specifiche di cui all'articolo 22 septdecies;
 - g) agevolare l'applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* e della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**;

- h) contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
 - i) contribuire a prevenire le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri;
 - j) contribuire alla corretta identificazione delle persone;
 - k) sostenere gli obiettivi del sistema d'informazione Schengen (SIS) relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi ai fini del rifiuto d'ingresso, di persone ricercate per l'arresto o a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse o vulnerabili, di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario e di persone da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico.
2. Per quanto riguarda i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno, il VIS ha lo scopo di agevolare lo scambio di dati tra gli Stati membri sulle relative domande e decisioni, al fine di:
- a) sostenere un elevato livello di sicurezza in tutti gli Stati membri contribuendo a valutare se il richiedente o titolare di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica;
 - b) agevolare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all'interno del territorio degli Stati membri;
 - c) contribuire all'identificazione e al rimpatrio di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri;
 - d) contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

- e) contribuire alla corretta identificazione delle persone;
- f) contribuire all'identificazione di persone in circostanze specifiche di cui all'articolo 22 septdecies;
- g) agevolare l'applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 e della direttiva 2013/32/UE;
- h) sostenere gli obiettivi del sistema d'informazione Schengen (SIS) relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi ai fini del rifiuto d'ingresso, di persone ricercate per l'arresto o a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse o vulnerabili, di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario e di persone da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico.

* Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

** Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).";

4) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 2 bis

Architettura

1. Il VIS è basato su un'architettura centralizzata e consta dei seguenti elementi:
 - a) l'archivio comune di dati di identità istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2019/817;
 - b) un sistema d'informazione centrale (il "sistema centrale del VIS");
 - c) interfacce uniformi nazionali (*National Uniform Interfaces* – NUI) in ciascuno Stato membro, basate su specifiche tecniche comuni e identiche in tutti gli Stati membri, che consentano la connessione tra il sistema centrale del VIS e le infrastrutture nazionali negli Stati membri;
 - d) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le NUI;
 - e) un canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale del VIS e il sistema centrale dell'EES;
 - f) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale del VIS e le infrastrutture centrali del portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 6 del regolamento 2019/817, del servizio comune di confronto biometrico istituito dall'articolo 12 del regolamento 2019/817, dell'archivio comune di dati di identità istituito dall'articolo 17 del regolamento 2019/817 e del rilevatore di identità multiple istituito dall'articolo 25 del regolamento 2019/817;
 - g) un meccanismo di consultazione in merito alle domande e di scambio di informazioni fra le autorità competenti per i visti ("VIS Mail");
 - h) un portale per i vettori;

- i) un servizio web sicuro che permette la comunicazione tra il sistema centrale del VIS, da un lato, e il portale per i vettori e i sistemi internazionali (sistemi/banche dati di Interpol), dall'altro;
- j) un archivio di dati ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche.

Il sistema centrale del VIS, le interfacce uniformi nazionali, il servizio web, il portale per i vettori e l'infrastruttura di comunicazione del VIS condividono e riutilizzano nella massima misura tecnicamente possibile i componenti hardware e software, rispettivamente, del sistema centrale dell'EES, delle interfacce uniformi nazionali dell'EES, del portale per i vettori dell'ETIAS, del servizio web dell'EES e dell'infrastruttura di comunicazione dell'EES.

2. Per ciascuno Stato membro vi sono almeno due NUI di cui al paragrafo 1, lettera c), che forniscono il collegamento fisico fra gli Stati membri e la rete fisica del VIS. Il collegamento tramite l'infrastruttura di comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera d), è criptato. Le NUI sono situate nello Stato membro e sono destinate ai soli usi previsti dalla normativa dell'Unione.
3. L'infrastruttura di comunicazione sostiene e contribuisce a garantire la disponibilità ininterrotta del VIS. Essa comprende ridondanze per i collegamenti tra il sistema centrale del VIS e il sistema centrale del VIS di riserva, oltre che ridondanze per i collegamenti tra ciascuna NUI e il sistema centrale del VIS e il sistema centrale del VIS di riserva. L'infrastruttura di comunicazione fornisce una rete privata virtuale criptata dedicata ai dati del VIS e alla comunicazione tra gli Stati membri e tra questi ultimi ed eu-LISA.
4. Il sistema centrale del VIS svolge funzioni di controllo e gestione tecnici e ha un sistema centrale del VIS di riserva in grado di assicurare tutte le funzioni del sistema centrale del VIS in caso di guasto del sistema. Il sistema centrale del VIS e il sistema centrale del VIS di riserva hanno sede, rispettivamente, a Strasburgo (Francia) e a Sankt Johann im Pongau (Austria).

5. eu-LISA attua soluzioni tecniche per garantire la disponibilità ininterrotta del VIS attraverso il funzionamento simultaneo del sistema centrale del VIS e del sistema centrale del VIS di riserva, purché il sistema centrale del VIS di riserva resti in grado di assicurare il funzionamento del VIS in caso di guasto del sistema centrale del VIS, o attraverso la duplicazione del sistema o delle sue componenti.";

5) l'articolo 3 è soppresso;

6) l'articolo 4 è così modificato:

a) i punti da 3) a 5) sono sostituiti dai seguenti:

"3) "autorità competenti per i visti", le autorità che in ogni Stato membro sono competenti per l'esame delle domande di visto e per l'adozione delle relative decisioni ovvero per l'adozione di decisioni di annullamento, revoca o proroga dei visti, comprese le autorità centrali competenti per i visti e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera;

3 bis) "autorità designata", l'autorità designata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 22 terdecies, paragrafo 1, responsabile della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

3 ter) "autorità designata per il VIS", l'autorità designata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 9 quinquies, paragrafo 1, responsabile della verifica manuale e del follow-up dei riscontri positivi di cui a tale paragrafo;

3 quater) "unità centrale ETIAS", l'unità istituita nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1240;

4) "modulo di domanda", il modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 810/2009;

5) "richiedente", chiunque abbia presentato una domanda di visto, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno;"

b) sono aggiunti i punti seguenti:

- "12) "dati del VIS" o "dati VIS", tutti i dati conservati nel sistema centrale del VIS e nel CIR a norma degli articoli da 9 a 14 e degli articoli da 22 bis a 22 septies;
- 13) "dati di identità", i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e a bis), e all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera d);
- 14) "dati relativi alle impronte digitali", i dati del VIS relativi alle impronte digitali;
- 15) "immagine del volto", l'immagine digitalizzata del volto;
- 16) "riscontro positivo", la coincidenza stabilita da un confronto automatizzato dei dati personali registrati in un fascicolo relativo alla domanda nel VIS con gli indicatori di rischio specifici di cui all'articolo 9 undecies oppure con i dati personali presenti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati nel VIS, in un altro sistema di informazione dell'UE o in una banca dati elencata all'articolo 9 bis o all'articolo 22 ter ("sistemi di informazione dell'UE"), nei dati Europol o in una banca dati Interpol interrogati dal VIS;
- 17) "dati Europol", i dati personali trattati da Europol per la finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio*;

* Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

- 18) "permesso di soggiorno", tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio**, e qualsiasi altro documento di cui all'articolo 2, punto 16, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399;

** Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

- 19) "visto per soggiorno di lunga durata", l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 18 della convenzione di Schengen;
- 20) "autorità di controllo", l'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio*** e l'autorità di controllo di cui all'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio****;

*** Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

**** Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

- 21) "contrasto", la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
- 22) "reati di terrorismo", i reati previsti dal diritto nazionale di cui agli articoli da 3 a 14 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio***** o equivalenti a uno di tali reati per gli Stati membri che non sono vincolati da detta direttiva;

***** Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

- 23) "reato grave", il reato che corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio******, se punibili conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni.

***** Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).";

7) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5
Categorie di dati

1. Solo le seguenti categorie di dati sono registrate nel VIS:
 - a) i dati alfanumerici:
 - i) sul richiedente il visto e sui visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati di cui all'articolo 9, punti da 1 a 4, e agli articoli da 10 a 14,
 - ii) sul richiedente un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno e sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno richiesti, rilasciati, ritirati, rifiutati, annullati, revocati, rinnovati o prorogati di cui agli articoli 22 bis, 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies e 22 septies,
 - iii) sui riscontri positivi di cui agli articoli 9 bis e 22 ter e i pareri motivati di cui agli articoli 9 sexies, 9 octies e 22 ter;
 - b) le immagini del volto di cui all'articolo 9, punto 5, e all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j);
 - c) i dati relativi alle impronte digitali di cui all'articolo 9, punto 6, e all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera k);
 - c bis) le immagini scannerizzate della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio di cui all'articolo 9, punto 7, e all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera h);
 - d) i collegamenti con altre domande di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 22 bis, paragrafo 4.
- 1 ter. La verifica e l'identificazione nel VIS con un'immagine del volto è possibile solo con immagini del volto registrate nel VIS con un'indicazione che precisi se tale immagine sia stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda, a norma dell'articolo 9, punto 5, e dell'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j).

2. I messaggi trasmessi dal VIS Mail di cui all'articolo 16, all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25, paragrafo 2, non sono registrati nel VIS, fatta salva la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati a norma dell'articolo 34.
3. Il CIR contiene i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere da a) a c bis), all'articolo 9, punti 5 e 6, e all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), j) e k). I restanti dati del VIS sono conservati nel sistema centrale del VIS.";

8) è inserito l'articolo 5 bis seguente:

"Articolo 5 bis

Elenco dei documenti di viaggio riconosciuti

1. L'elenco dei documenti di viaggio che consentono al titolare di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, stabilito dalla decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, è integrato nel VIS.

* Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).

2. Il VIS prevede la funzionalità per la gestione centralizzata dell'elenco dei documenti di viaggio riconosciuti e della comunicazione del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell'elenco, di cui all'articolo 4 della decisione n. 1105/2011/UE.
3. Norme dettagliate sulla gestione della funzionalità di cui al paragrafo 2 sono stabilite con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.";

9) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'accesso al VIS per inserire, modificare o cancellare i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, conformemente al presente regolamento è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti per i visti e alle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno in conformità degli articoli da 22 bis a 22 septies. Il numero dei membri del personale debitamente autorizzati è limitato dalle effettive esigenze di servizio.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell'UE competenti per gli scopi di cui agli articoli da 15 a 22, agli articoli da 22 octies a 22 quaterdecies e all'articolo 45 sexies, e per gli scopi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817.

Tale accesso è concesso nella misura in cui i dati sono necessari all'assolvimento dei compiti di tale personale, conformemente a detti scopi, e sono proporzionati agli obiettivi perseguiti.";

c) sono inseriti i paragrafi seguenti:

"2 bis. In deroga alle disposizioni sull'uso dei dati di cui ai capi II, III e III bis, i dati relativi alle impronte digitali e le immagini del volto dei minori possono essere utilizzati solo per interrogare il VIS e, in caso di riscontro positivo, possono essere consultati per verificare l'identità del minore nella procedura relativa alla domanda del visto, conformemente all'articolo 15, e alle frontiere esterne o all'interno degli Stati membri, rispettivamente a norma degli articoli 18, 19 o 20 o degli articoli 22 octies, 22 nonies o 22 decies. Qualora l'interrogazione con dati alfanumerici non possa essere eseguita a causa della mancanza di un documento di viaggio, i dati relativi alle impronte digitali dei minori possono essere utilizzati anche per interrogare il VIS nell'ambito della procedura in materia di asilo a norma degli articoli 21, 22, 22 undecies o 22 duodecies.

2 ter. In deroga alle disposizioni sull'uso dei dati di cui all'articolo 22 nonies, nel caso di persone in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità registrato nel VIS per un periodo pari o superiore a dieci anni senza interruzioni, le autorità competenti a effettuare verifiche nel territorio degli Stati membri sono abilitate unicamente a consultare i dati di cui all'articolo 22 quater, lettere d), e) ed f), e le informazioni sullo status del permesso di soggiorno.

In deroga alle disposizioni sull'uso dei dati di cui all'articolo 22 decies, nel caso di persone in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità registrato nel VIS per un periodo pari o superiore a dieci anni senza interruzioni, le autorità competenti a effettuare verifiche nel territorio degli Stati membri sono abilitate unicamente a consultare i dati di cui all'articolo 22 quater, lettere c), d) ed e), e le informazioni sullo status del permesso di soggiorno. Qualora la persona non presenti un documento di viaggio valido o qualora sussistano dubbi circa l'autenticità del documento di viaggio o qualora la verifica a norma dell'articolo 22 nonies non dia esito, le autorità competenti sono altresì abilitate a consultare i dati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e i).

2 quater. In deroga alle disposizioni sull'uso dei dati di cui agli articoli 22 undecies e 22 duodecies, le autorità competenti in materia di asilo non hanno accesso ai dati del VIS delle persone in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità registrato nel VIS, conformemente al capo III bis, per un periodo pari o superiore a dieci anni senza interruzioni.

2 quinquies. In deroga alle disposizioni sull'uso dei dati di cui al capo III ter, le autorità designate degli Stati membri ed Europol non hanno accesso ai dati del VIS delle persone in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità registrato nel VIS, conformemente al capo III bis, per un periodo pari o superiore a dieci anni senza interruzioni.

2 sexies. In deroga alle disposizioni sull'uso dei dati di cui agli articoli 45 sexies e 45 septies, i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, ad eccezione delle squadre di gestione delle frontiere, non hanno accesso ai dati del VIS delle persone in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità registrato nel VIS, conformemente al capo III bis, per un periodo pari o superiore a dieci anni senza interruzioni.";

d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni Stato membro designa le autorità competenti il cui personale debitamente autorizzato ha accesso al VIS ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati. Ciascuno Stato membro comunica senza indugio un elenco di tali autorità alla Commissione e a eu-LISA, a norma dell'articolo 45 ter. Nell'elenco è precisato lo scopo per il quale ciascuna autorità può trattare i dati nel VIS. Gli Stati membri possono modificare o sostituire le loro comunicazioni in qualsiasi momento.

Le autorità autorizzate a consultare il VIS o ad accedervi al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi sono designate conformemente al capo III ter.";

e) è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4. Oltre alle comunicazioni di cui al paragrafo 3, ciascuno Stato membro trasmette inoltre senza indugio a eu-LISA un elenco delle unità operative delle autorità nazionali competenti che hanno accesso al VIS ai fini del presente regolamento. Nell'elenco è precisato lo scopo per il quale ciascuna unità operativa deve avere accesso ai dati conservati nel VIS. Il VIS prevede la funzionalità per la gestione centralizzata di questo elenco.";

f) è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

"5. Norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata dell'elenco di cui al paragrafo 3 sono stabilite con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.";

10) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il trattamento dei dati personali nell'ambito del VIS da parte di ogni autorità competente non dà luogo a discriminazioni nei confronti dei richiedenti e dei titolari di un visto o dei richiedenti e dei titolari di visti per soggiorni di lunga durata e di permessi di soggiorno basate su motivi quali sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

Nel trattamento dei dati si rispettano pienamente la dignità umana nonché i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.

È prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane e alle persone con disabilità.";

11) all'articolo 7 è inserito un nuovo paragrafo 3:

"3. L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente per gli Stati membri in tutte le procedure previste dal presente regolamento, conformemente alle garanzie previste dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo.

È opportuno che si tenga conto del suo benessere e della sua sicurezza e incolumità, in particolare se sussiste il rischio che sia vittima della tratta di esseri umani, come anche del suo parere, commisurando l'attenzione alla sua età e al suo grado di maturità.";

12) il titolo del capo II è sostituito dal seguente:

"INSERIMENTO E USO DEI DATI SUI VISTI DA PARTE DELLE AUTORITÀ
COMPETENTI PER I VISTI";

13) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Quando la domanda è ricevibile a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 810/2009, l'autorità competente per i visti crea il relativo fascicolo entro tre giorni lavorativi, inserendo nel VIS i dati di cui all'articolo 9, nella misura in cui il richiedente sia tenuto a fornirli.";

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora per motivi giuridici non sia obbligatorio fornire determinati dati o qualora questi non possano essere forniti per ragioni di fatto, il campo o i campi specifici riservati a tali dati riportano l'indicazione "non pertinente". L'assenza di impronte digitali è indicata con "VIS0"; il sistema permette inoltre una distinzione tra i casi di cui all'articolo 13, paragrafo 7, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 810/2009.";

c) è inserito il seguente paragrafo 6:

"6. Non appena creato il fascicolo relativo alla domanda, secondo le procedure descritte nei paragrafi da 1 a 5, il VIS avvia automaticamente le interrogazioni di cui all'articolo 9 bis e restituisce i risultati, e l'autorità competente per i visti consulta il VIS ai fini dell'esame della domanda a norma dell'articolo 15.";

14) l'articolo 9 è così modificato:

a) al punto 4, le lettere a), a bis), b), c), c bis) e l) sono sostituite dalle seguenti:

"a) cognome; nome o nomi; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze attuali; sesso;

a bis) cognome alla nascita (precedente/i cognome/i); luogo e paese di nascita;
cittadinanza alla nascita;

b) tipo e numero del documento di viaggio;

c) data di scadenza della validità del documento di viaggio;

c bis) paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;

l) attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative) e datore di lavoro; per gli studenti, nome dell'istituto di insegnamento;"

b) al punto 4 è aggiunta la seguente lettera n):

"n) ove applicabile, il fatto che il richiedente presenti domanda in quanto familiare di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE* o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra.

* DIRETTIVA 2004/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.";

c) il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5. immagine del volto del richiedente, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 810/2009, con un'indicazione che precisi se tale immagine sia stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda;"

d) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. impronte digitali del richiedente, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 810/2009.";

e) è aggiunto il punto 7 seguente:

"7. immagine scannerizzata della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio;"

f) alla fine dell'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

"Il richiedente sceglie l'attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative) da un elenco predefinito. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 48 bis per stabilire tale elenco predefinito.";

15) sono inseriti i nuovi articoli da 9 bis a 9 terdecies seguenti:

"Articolo 9 bis

Interrogazione di altri sistemi

1. Il VIS tratta i fascicoli relativi alla domanda automaticamente, alla ricerca di eventuali riscontri positivi conformemente al presente articolo. Il VIS esamina ciascun fascicolo individualmente.
2. Quando viene creato un fascicolo relativo alla domanda, il VIS verifica se il documento di viaggio relativo alla domanda è riconosciuto ai sensi della decisione n. 1105/2011/UE avviando una ricerca automatica nell'elenco dei documenti di viaggio riconosciuti di cui all'articolo 5 bis, e restituisce i risultati. Se dalla ricerca risulta che il documento di viaggio non è riconosciuto da uno o più Stati membri, si applica l'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 in caso di rilascio di un visto.

3. Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), c) e d), e all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009 e ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del presente regolamento, il VIS avvia un'interrogazione utilizzando il portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 per confrontare i dati pertinenti di cui all'articolo 9, punti 4, 5 e 6, del presente regolamento con i dati presenti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati:

- nel sistema d'informazione Schengen (SIS),
- nel sistema di ingressi/uscite (EES),
- nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), compreso l'elenco di controllo di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240,
- nell'Eurodac,
- nel sistema ECRIS-TCN,
- nei dati Europol,
- nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD) e
- nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN).

Il confronto è effettuato sia con i dati alfanumerici che con quelli biometrici, a meno che la banca dati o il sistema interessato non contenga una sola di tali categorie di dati.

4. In particolare, il VIS verifica:

- a) per quanto riguarda il SIS, se
 - i) il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato;
 - ii) il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno;
 - iii) il richiedente è oggetto di una segnalazione di rimpatrio;
 - iv) il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l'arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d'arresto europeo o ricercata per l'arresto a fini di estradizione;
 - v) il richiedente è oggetto di una segnalazione di persona scomparsa o vulnerabile a cui deve essere impedito di viaggiare;
 - vi) il richiedente è oggetto di una segnalazione di persona ricercata nell'ambito di un procedimento giudiziario;
 - vii) il richiedente o il suo documento di viaggio è oggetto di una segnalazione di persone o oggetti da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico;
- b) per quanto riguarda l'EES, se
 - i) il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuoritermine o se lo è stato in passato nell'EES;
 - ii) il richiedente è registrato nell'EES per essere stato oggetto di un respingimento;
 - iii) il soggiorno previsto del richiedente supera la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o a un permesso di soggiorno;

- c) per quanto riguarda l'ETIAS, se
 - i) il richiedente è una persona per la quale un'autorizzazione ai viaggi rilasciata, rifiutata, revocata o annullata è registrata nell'ETIAS o se il suo documento di viaggio corrisponde a tale autorizzazione ai viaggi rilasciata, rifiutata, revocata o annullata;
 - ii) i dati forniti nell'ambito della domanda corrispondono ai dati contenuti nell'elenco di controllo di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240;
 - d) per quanto riguarda l'Eurodac, se il richiedente è registrato in tale banca dati;
 - e) per quanto riguarda l'ECRIS-TCN, se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono stati registrati in tale banca dati nei 25 anni precedenti, in merito a condanne per reati di terrorismo, o nei 15 anni precedenti, in merito ad altri reati gravi;
 - f) per quanto riguarda i dati Europol, se i dati forniti nella domanda corrispondono a informazioni contenute nei dati Europol;
 - g) per quanto riguarda i dati Interpol, se
 - i) il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato o invalidato nella banca dati SLTD di Interpol;
 - ii) il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio registrato in un fascicolo della banca dati TDAWN di Interpol.
5. Le segnalazioni SIS relative a persone scomparse o vulnerabili, persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario e persone o oggetti da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico sono consultate unicamente ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera k).

6. Per quanto riguarda i dati Interpol di cui al paragrafo 4, lettera g), le interrogazioni e le verifiche sono effettuate in modo che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol.
7. Se l'attuazione del paragrafo 6 quater non è garantita, il VIS non interroga le banche dati di Interpol.
8. Per quanto riguarda i dati Europol di cui al paragrafo 4, lettera f), il trattamento automatizzato riceve l'opportuna comunicazione conformemente all'articolo 21, paragrafo 1 ter, del regolamento (UE) 2016/794.
9. Si ha un riscontro positivo qualora tutti i dati del fascicolo relativo alla domanda usati per l'interrogazione o alcuni di essi coincidano in tutto o in parte con i dati contenuti in una cartella, una segnalazione o un fascicolo registrati nei sistemi di informazione di cui al paragrafo 3. Il manuale di cui all'articolo 9 nonies, paragrafo 2, definisce la coincidenza parziale, compreso un grado di probabilità per limitare il numero di falsi riscontri positivi.
10. Qualora dal confronto automatizzato di cui al paragrafo 3 emerga un riscontro positivo in relazione al paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iii), al paragrafo 4, lettera b), al paragrafo 4, lettera c), punto i), al paragrafo 4, lettera d), e al paragrafo 4, lettera g), punto i), il VIS aggiunge nel fascicolo relativo alla domanda un riferimento a qualsiasi riscontro positivo e, se del caso, allo Stato membro o agli Stati membri che hanno inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo.
11. Qualora dal confronto automatizzato di cui al paragrafo 3 emerga un riscontro positivo in relazione al paragrafo 4, lettera a), punto iv), al paragrafo 4, lettera c), punto ii), al paragrafo 4, lettere e) e f), e al paragrafo 4, lettera g), punto ii), il VIS si limita a registrare, nel fascicolo relativo alla domanda, che sono necessarie ulteriori verifiche.

In caso di riscontri positivi conformemente al paragrafo 4, lettera a), punto iv), al paragrafo 4, lettere e) e f), e al paragrafo 4, lettera g), punto ii), il VIS lo comunica automaticamente all'autorità designata per il VIS dello Stato membro che tratta la domanda. Tale comunicazione automatica contiene i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell'articolo 9, paragrafi 4, 5 e 6.

In caso di riscontri positivi conformemente al paragrafo 4, lettera c), punto ii), il VIS lo comunica automaticamente all'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito i dati oppure, se i dati sono stati inseriti da Europol, all'unità nazionale ETIAS degli Stati membri che trattano la domanda. Tale comunicazione automatica contiene i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell'articolo 9, punto 4.

12. Qualora dal confronto automatico di cui al paragrafo 3 emerga un riscontro positivo in relazione al paragrafo 4, lettera a), punti v), vi) e vii), il VIS non lo registra nel fascicolo relativo alla domanda né vi registra che sono necessarie ulteriori verifiche.
13. Il numero di riferimento unico della registrazione di dati che ha generato il riscontro positivo è conservato nel fascicolo relativo alla domanda ai fini della conservazione nei registri e dell'elaborazione di relazioni e statistiche, a norma degli articoli 34 e 45 bis.
14. Il VIS confronta i dati pertinenti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettere a), a bis), g), h), j), k) e l), con gli indicatori di rischio specifici di cui all'articolo 9 undecies.

Articolo 9 ter

Norme specifiche applicabili all'interrogazione di altri sistemi per i familiari di cittadini UE o altri cittadini di paesi terzi che godono del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione

1. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, le verifiche automatizzate di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, sono effettuate al fine esclusivo di controllare che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri comporta un rischio per la sicurezza o un alto rischio epidemico in conformità della direttiva 2004/38/CE.
2. Il VIS non verifica:
 - a) se il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuoritermine o se lo è stato in passato, tramite consultazione dell'EES;
 - b) se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono registrati nell'Eurodac.
3. Laddove dal trattamento automatizzato della domanda di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, emerga un riscontro positivo in relazione a una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1861, l'autorità competente per i visti verifica il motivo della decisione a seguito della quale tale segnalazione è stata inserita nel SIS. Se tale motivo è connesso a un rischio di immigrazione illegale, la segnalazione non è presa in considerazione ai fini della valutazione della domanda. L'autorità competente per i visti procede conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861.
4. Non si applicano gli indicatori di rischio specifici basati su rischi di immigrazione illegale determinati in conformità dell'articolo 9 undecies.

Articolo 9 quater

Verifica manuale e follow-up dei riscontri positivi da parte delle autorità competenti per i visti

1. L'autorità competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda verifica manualmente ogni eventuale riscontro positivo ai sensi dell'articolo 9 bis, paragrafo 10.
2. A tal fine, l'autorità competente per i visti ha accesso al fascicolo relativo alla domanda e a tutti i fascicoli collegati, come ai riscontri positivi emersi dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 10.

Ha inoltre accesso, in via temporanea, ai dati EES, ETIAS, SIS, Eurodac o SLTD che hanno generato il riscontro positivo, per il tempo necessario alle verifiche di cui al presente articolo e all'esame della domanda di visto nonché in caso di procedura di ricorso. Tale accesso temporaneo è conforme agli strumenti giuridici che disciplinano l'EES, l'ETIAS, il SIS, l'Eurodac e l'SLTD.

3. L'autorità competente per i visti verifica se l'identità del richiedente registrata nel fascicolo relativo alla domanda corrisponde ai dati presenti in una delle banche dati consultate.
4. Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda corrispondano ai dati conservati nel rispettivo sistema, il riscontro positivo è preso in considerazione durante l'esame della domanda di visto in conformità dell'articolo 21 del codice dei visti.
5. Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda non corrispondano ai dati conservati nel rispettivo sistema, l'autorità competente per i visti cancella il falso riscontro positivo dal fascicolo.
6. Qualora dal confronto automatico di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 14, risulti un riscontro positivo, l'autorità competente per i visti valuta il rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o l'alto rischio epidemico e ne tiene conto durante l'esame della domanda di visto in conformità dell'articolo 21 del codice dei visti. In nessun caso l'autorità competente per i visti adotta una decisione automaticamente sulla base di un riscontro positivo fondato su indicatori di rischio specifici. L'autorità competente per i visti valuta individualmente, in tutti i casi, il rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale e l'alto rischio epidemico.

Articolo 9 quinquies

Verifica manuale dei riscontri positivi da parte delle autorità designate per il VIS degli Stati membri

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità (di seguito l'"autorità designata per il VIS") incaricata della verifica manuale e del follow-up dei riscontri positivi a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera a), punti da iv) a vii), dell'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettere e) e f), e dell'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera g), punto ii). Gli Stati membri possono designare più di un'autorità quale autorità designata per il VIS. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA il nome dell'autorità designata per il VIS a norma del presente paragrafo.

Se scelgono di designare l'ufficio SIRENE quale autorità designata per il VIS, gli Stati membri stanziavano risorse aggiuntive sufficienti per consentirgli di svolgere i compiti affidati all'autorità designata per il VIS ai sensi del presente regolamento.

2. L'autorità designata per il VIS è operativa almeno durante il normale orario di lavoro e ha accesso, in via temporanea, ai dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda e a quelli presenti nel SIS, nell'ECRIS-TCN o nella banca dati TDAWN o ai dati Europol che hanno generato il riscontro positivo, per il tempo necessario alle verifiche di cui al presente articolo e all'articolo 9 octies.
3. Entro due giorni lavorativi dalla notifica inviata dal VIS, l'autorità designata per il VIS verifica se l'identità del richiedente registrata nel fascicolo relativo alla domanda corrisponde ai dati presenti in una delle banche dati consultate.
4. Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda non corrispondano ai dati conservati nel rispettivo sistema, l'autorità designata per il VIS cancella dal fascicolo l'indicazione che sono necessarie ulteriori verifiche.

Articolo 9 sexies

Verifica manuale e follow-up dei riscontri positivi nell'elenco di controllo ETIAS

1. L'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito i dati nell'elenco di controllo ETIAS oppure, se i dati sono stati inseriti da Europol, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che tratta la domanda è responsabile della verifica manuale e del follow-up dei riscontri positivi a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera c), punto ii).

2. Entro due giorni lavorativi dalla notifica inviata dal VIS, l'unità nazionale ETIAS pertinente verifica se i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda corrispondono ai dati presenti nell'elenco di controllo di cui all'articolo 34 del regolamento 2018/1240.
3. Qualora i dati nel fascicolo relativo alla domanda corrispondano ai dati conservati nell'elenco di controllo, l'unità nazionale ETIAS trasmette all'autorità centrale competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto un parere motivato sull'eventuale rischio che il richiedente potrebbe rappresentare per la pubblica sicurezza. Tale parere motivato è preso in considerazione durante l'esame della domanda di visto in conformità dell'articolo 21 del codice dei visti.
4. Qualora i dati siano stati inseriti nell'elenco di controllo ETIAS da Europol, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che tratta la domanda richiede senza indugio il parere di Europol ai fini della redazione del proprio parere motivato. A tal fine, l'unità nazionale ETIAS invia a Europol i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell'articolo 9, punto 4. Europol risponde entro 60 ore dalla data della richiesta. La mancanza di risposta entro tale termine implica che non vi è motivo di opporsi al rilascio del visto.
5. L'unità nazionale ETIAS trasmette il parere motivato all'autorità centrale competente per i visti entro sette giorni di calendario dalla notifica inviata dal VIS. La mancanza di risposta entro tale termine implica che non vi è motivo di opporsi al rilascio del visto.
6. Il parere motivato è registrato nel fascicolo relativo alla domanda in modo che sia accessibile solo all'autorità centrale competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto.
7. Qualora i dati nel fascicolo relativo alla domanda non corrispondano ai dati conservati nell'elenco di controllo, l'unità nazionale ETIAS ne informa l'autorità centrale competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto, la quale cancella dal fascicolo l'indicazione che sono necessarie ulteriori verifiche.

Articolo 9 septies

Follow-up di determinati riscontri positivi da parte dell'ufficio SIRENE

1. In caso di riscontri positivi conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera a), punti da iii) a vii), e previa verifica manuale, l'autorità competente per i visti o l'autorità designata per il VIS comunica tali riscontri positivi all'ufficio SIRENE dello Stato membro che tratta la domanda.
2. In caso di riscontri positivi conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera a), punto iii), l'ufficio SIRENE dello Stato membro che tratta la domanda:
 - a) informa immediatamente lo Stato membro di rilascio tramite lo scambio di informazioni supplementari se la decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto di ingresso. Lo Stato membro di rilascio cancella immediatamente la segnalazione di rimpatrio e inserisce una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1861;
 - b) informa immediatamente lo Stato membro di rilascio tramite lo scambio di informazioni supplementari, affinché questi cancelli senza indugio la segnalazione di rimpatrio, se la decisione di rimpatrio non è accompagnata da un divieto di ingresso.
3. In caso di riscontri positivi conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera a), punti da iv) a vii), l'ufficio SIRENE dello Stato membro che tratta la domanda adotta adeguate misure di follow-up, in conformità del regolamento (UE) 2018/1862.

Articolo 9 octies

Follow-up di determinati riscontri positivi da parte delle autorità designate per il VIS

1. In caso di riscontri positivi verificati conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera e) o f), o all'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera g), punto ii), l'autorità designata per il VIS adotta, se necessario, adeguate misure di follow-up. A tal fine, consulta rispettivamente, ove opportuno, l'ufficio centrale nazionale di Interpol dello Stato membro che tratta la domanda, Europol o l'autorità centrale dello Stato membro di condanna designata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio.

2. L'autorità designata per il VIS trasmette all'autorità centrale competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto un parere motivato sull'eventuale rischio che il richiedente potrebbe rappresentare per la pubblica sicurezza. Tale parere motivato è preso in considerazione durante l'esame della domanda di visto in conformità dell'articolo 21 del codice dei visti.
3. In caso di riscontri positivi verificati conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera e), se la condanna è stata pronunciata prima dell'entrata in funzione di ECRIS-TCN a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/816, nel parere motivato di cui al paragrafo 2 l'autorità designata per il VIS non tiene conto delle condanne per reati di terrorismo pronunciate oltre 25 anni prima della data di presentazione della domanda o di condanne per altri reati gravi pronunciate oltre 15 anni prima della data di presentazione della domanda.
4. Qualora un riscontro positivo verificato manualmente dall'autorità designata per il VIS riguardi i dati Europol di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera f), l'autorità designata per il VIS richiede senza indugio il parere di Europol onde espletare i suoi compiti di cui al paragrafo 2. A tal fine, l'autorità designata per il VIS invia a Europol i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell'articolo 9, punti 4, 5 e 6. Europol risponde entro 60 ore dalla data della richiesta. La mancanza di risposta entro tale termine implica che non vi è motivo di opporsi al rilascio del visto.
5. In caso di riscontri positivi verificati conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera a), punto iv), previa consultazione dell'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione, l'autorità designata per il VIS dello Stato membro che tratta la domanda trasmette all'autorità centrale competente per i visti responsabile del trattamento della domanda di visto un parere motivato sull'eventuale rischio che il richiedente potrebbe rappresentare per la pubblica sicurezza. Tale parere motivato è preso in considerazione durante l'esame della domanda di visto in conformità dell'articolo 21 del codice dei visti.
6. Il parere motivato è registrato nel fascicolo relativo alla domanda in modo che sia accessibile solo all'autorità designata per il VIS di cui all'articolo 9 quinquies dello Stato membro che tratta la domanda e all'autorità centrale competente per i visti del medesimo Stato membro.

7. L'autorità designata per il VIS trasmette il parere motivato all'autorità centrale competente per i visti entro sette giorni di calendario dalla notifica inviata dal VIS. In caso di riscontri positivi verificati conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera e), il termine per trasmettere il parere motivato è di dieci giorni di calendario. La mancanza di risposta entro tale termine implica che non vi è motivo di opporsi al rilascio del visto.

Articolo 9 nonies

Attuazione e manuale

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 9 bis a 9 octies, eu-LISA predispone, in cooperazione con gli Stati membri ed Europol, canali appropriati per le comunicazioni e lo scambio di informazioni di cui ai detti articoli.
2. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 48 bis per stabilire in un manuale le procedure e le norme necessarie per tali interrogazioni, verifiche e valutazioni.

Articolo 9 decies

Responsabilità di Europol

Europol adegua il proprio sistema di informazione al fine di garantire il trattamento automatico delle interrogazioni di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, e all'articolo 22 ter, paragrafo 2.

Articolo 9 undecies

Indicatori di rischio specifici

1. Gli indicatori di rischio specifici sono un algoritmo che permette la profilazione, quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, mediante il confronto, a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 14, del presente regolamento, dei dati registrati in un fascicolo relativo alla domanda del VIS con indicatori di rischio specifici stabiliti dall'unità centrale ETIAS ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, relativi ai rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o all'alto rischio epidemico. L'unità centrale ETIAS registra nel VIS gli indicatori di rischio specifici.

2. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 48 bis al fine di definire ulteriormente tali rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o l'alto rischio epidemico in base a:
- a) statistiche generate dall'EES che indicano tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di titolari di visto;
 - b) statistiche generate dal VIS in conformità dell'articolo 45 bis indicanti tassi anormali di rifiuto di domande di visto dovuti a un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o a un alto rischio epidemico associato a uno specifico gruppo di titolari di visto;
 - c) statistiche generate dal VIS in conformità dell'articolo 45 bis e dall'EES indicanti correlazioni tra informazioni raccolte tramite il modulo di domanda e titolari di visto fuoritermine o respingimenti;
 - d) informazioni, suffragate da elementi fattuali e basati su dati concreti, fornite da Stati membri relative a indicatori di rischio specifici o minacce per la sicurezza individuati dagli Stati membri in questione;
 - e) informazioni, suffragate da elementi fattuali e basati su dati concreti, fornite da Stati membri relative a tassi anormali di soggiorni fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di titolari di visto in tali Stati membri;
 - f) informazioni su alti rischi epidemici specifici fornite da Stati membri e informazioni in materia di sorveglianza epidemiologica e valutazioni del rischio fornite dall'ECDC nonché segnalazioni di focolai di malattie da parte dell'OMS.
3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica i rischi, come definiti nel presente regolamento e nell'atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sui quali si basano gli indicatori di rischio specifici di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

I rischi specifici sono riesaminati almeno ogni sei mesi e, se necessario, la Commissione adotta un nuovo atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

4. Sulla base dei rischi specifici rilevati in conformità del paragrafo 3, l'unità centrale ETIAS stabilisce una serie di indicatori di rischio specifici consistenti in una combinazione di uno o più dei dati seguenti:
 - a) fascia di età, sesso, cittadinanza;
 - b) paese e città di residenza;
 - c) Stato membro o Stati membri di destinazione;
 - d) Stato membro del primo ingresso;
 - e) scopo del viaggio;
 - f) attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative).
5. Gli indicatori di rischio specifici sono mirati e proporzionati. Essi non sono in alcun caso basati esclusivamente sul sesso o sull'età di una persona. Non sono in alcun caso basati su informazioni che rivelino il colore della pelle, la razza, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la religione o le convinzioni filosofiche, l'appartenenza sindacale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità o l'orientamento sessuale di una persona.
6. L'unità centrale ETIAS, previa consultazione della commissione di esame VIS, definisce, stabilisce, valuta preliminarmente, attua, valuta a posteriori, rivede ed elimina gli indicatori di rischio specifici.

Articolo 9 duodecies

Commissione di esame VIS

1. È istituita, nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, una commissione di esame VIS con funzione consultiva. Essa è composta da un rappresentante dell'autorità centrale competente per i visti di ciascuno Stato membro, dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di Europol.
2. La commissione di esame VIS è consultata dall'unità centrale ETIAS sulla definizione, lo stabilimento, la valutazione preliminare, l'attuazione, la valutazione a posteriori, la revisione e l'eliminazione degli indicatori di rischio specifici di cui all'articolo 9 undecies.
3. La commissione di esame VIS formula pareri, orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi ai fini di cui al paragrafo 2. Quando formula raccomandazioni, la commissione di esame VIS tiene conto delle raccomandazioni formulate dalla commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS.
4. La commissione di esame VIS si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno due volte all'anno. I costi e l'organizzazione delle sue riunioni sono a carico dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
5. La commissione di esame VIS può consultare la commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS su questioni specifiche relative ai diritti fondamentali, in particolare per quanto concerne la vita privata, la protezione dei dati personali e la non discriminazione.
6. In occasione della sua prima riunione, la commissione di esame VIS adotta il regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri.

Articolo 9 terdecies

Commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS

1. È istituita una commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS indipendente con funzione consultiva e di valutazione. Ferme restando le rispettive competenze e la loro indipendenza, essa è composta dal responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da un rappresentante del forum consultivo sui diritti fondamentali dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da un rappresentante del Garante europeo della protezione dei dati, da un rappresentante del comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 e da un rappresentante dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.
2. La commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS effettua valutazioni periodiche e formula raccomandazioni per la commissione di esame VIS sull'impatto sui diritti fondamentali del trattamento delle domande e dell'attuazione dell'articolo 9 undecies, in particolare per quanto concerne la vita privata, la protezione dei dati personali e la non discriminazione.

La commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS coadiuva inoltre la commissione di esame VIS nell'esecuzione dei suoi compiti quando quest'ultima la consulta su questioni specifiche relative ai diritti fondamentali, in particolare per quanto concerne la vita privata, la protezione dei dati personali e la non discriminazione.

La commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS ha accesso alle verifiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1240.

3. La commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno due volte all'anno. I costi e l'organizzazione delle sue riunioni sono a carico dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Le sue riunioni si svolgono nei locali dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Il segretariato delle sue riunioni è assicurato dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. In occasione della sua prima riunione, la commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS adotta il regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri.

4. Un rappresentante della commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS è invitato a partecipare alle riunioni della commissione di esame VIS con funzione consultiva. I membri della commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS hanno accesso alle informazioni e ai fascicoli della commissione di esame VIS.
5. La commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS redige una relazione annuale. La relazione deve essere messa a disposizione del pubblico.";
- 16) all'articolo 10, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- "f) territorio all'interno del quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi conformemente agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 810/2009;"
- 17) l'articolo 11 è soppresso;
- 18) all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), è inserito il seguente punto ii bis):
- "ii bis) non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del transito aeroportuale previsto;"
- 19) all'articolo 12, paragrafo 2, è inserita la seguente frase dopo la lettera d):
- "Nel VIS la numerazione dei motivi del rifiuto corrisponde alla numerazione dei motivi del rifiuto di cui al modulo uniforme di rifiuto che figura nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 810/2009.";
- 20) all'articolo 13, è aggiunto il paragrafo 4 seguente:
- "4. Quando viene aggiornato il fascicolo relativo alla domanda a norma dei paragrafi 1 e 2, il VIS invia una comunicazione allo Stato membro che ha rilasciato il visto informandolo della decisione di annullamento o di revoca del visto e delle relative motivazioni. Tale comunicazione è generata automaticamente dal sistema centrale e trasmessa tramite VIS Mail conformemente all'articolo 16.";

21) l'articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorità competente per i visti consulta il VIS ai fini dell'esame delle domande e delle decisioni ad esse correlate, compresa la decisione di annullamento, revoca o proroga dei visti, conformemente alle pertinenti disposizioni. Tale consultazione del VIS consente di stabilire:

- se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rilascio, rifiuto, annullamento, revoca o proroga di un visto; e
- se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rilascio, ritiro, rifiuto, annullamento, revoca, rinnovo o proroga di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno.";

b) all'articolo 15, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) tipo e numero del documento di viaggio, data di scadenza della validità del documento di viaggio, paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;"

c) al paragrafo 2, è inserita la lettera e bis) seguente:

"e bis) immagine del volto;"

d) all'articolo 15, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) numero della vignetta visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e data di rilascio di eventuali visti, visti per soggiorni di lunga durata o permessi di soggiorno precedenti.";

e) è inserito il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. L'immagine del volto di cui al paragrafo 2, lettera e bis), non è il solo criterio di ricerca.";

f) all'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora dalle interrogazioni con uno o più dei dati elencati al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l'autorità competente per i visti ha accesso ai fascicoli relativi alla domanda e ai fascicoli correlati ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1.";

22) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

- "1. Ai fini della consultazione tra autorità centrali competenti per i visti in merito alle domande a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009, la richiesta di consultazione e le relative risposte sono trasmesse in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Quando viene creato nel VIS un fascicolo relativo alla domanda di un cittadino di un determinato paese terzo o appartenente a una specifica categoria di tali cittadini per i quali è richiesta la consultazione preliminare di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009, il VIS trasmette automaticamente, tramite VIS Mail, la richiesta di consultazione allo Stato membro o agli Stati membri indicati.

Lo Stato membro o gli Stati membri consultati inviano la risposta al VIS che la ritrasmette, tramite VIS Mail, allo Stato membro che ha creato il fascicolo.

Se la risposta è negativa, in essa è specificato se il richiedente rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica e/o le relazioni internazionali.

Ai soli fini della procedura di consultazione è integrato nel VIS l'elenco degli Stati membri che chiedono che le autorità centrali degli altri Stati membri consultino le loro autorità centrali nel corso dell'esame di domande di visto uniforme presentate da cittadini di determinati paesi terzi o da specifiche categorie di tali cittadini, a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009. Il VIS prevede la funzionalità per la gestione centralizzata di questo elenco.

3. La trasmissione di informazioni tramite VIS Mail si applica anche:
- a) alla trasmissione di informazioni riguardanti visti rilasciati a cittadini di determinati paesi o a specifiche categorie di tali cittadini ("notifica ex post") a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 810/2009;
 - b) alla trasmissione di informazioni riguardanti visti rilasciati con validità territoriale limitata a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009;
 - c) alla trasmissione di informazioni riguardanti decisioni di annullamento e revoca di un visto nonché delle relative motivazioni a norma dell'articolo 13, paragrafo 4;
 - d) alla trasmissione delle richieste di modifica o cancellazione dei dati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 25, paragrafo 2, come pure dei contatti tra Stati membri a norma dell'articolo 38, paragrafo 2;
 - e) a tutti gli altri messaggi connessi alla cooperazione consolare che implicino la trasmissione di dati personali registrati nel VIS o a questi collegati, alla trasmissione di richieste all'autorità competente per i visti affinché inoltri copie dei documenti giustificativi relativi alla domanda e alla trasmissione di copie elettroniche di tali documenti.
- 3 bis. È integrato nel VIS l'elenco degli Stati membri che chiedono che le proprie autorità centrali siano informate dei visti rilasciati da altri Stati membri a cittadini di determinati paesi o a specifiche categorie di tali cittadini, a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 810/2009. Il VIS assicura la gestione centralizzata dell'elenco.
- 3 ter. La trasmissione di informazioni a norma del paragrafo 3, lettere a), b) e c), è generata automaticamente dal VIS.
- 3 quater. Le autorità competenti per i visti rispondono alle richieste di cui al paragrafo 3, lettera e), entro tre giorni lavorativi.
4. I dati personali trasmessi a norma del presente articolo sono utilizzati unicamente a fini di consultazione e informazione delle autorità centrali competenti per i visti nonché ai fini della cooperazione consolare.";

23) l'articolo 17 è soppresso;

24) il titolo del capo III è sostituito dal seguente:

"ACCESSO DI ALTRE AUTORITÀ AI DATI SUI VISTI";

25) all'articolo 17 bis, paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) verificare, qualora l'identità di un titolare del visto sia verificata mediante le impronte digitali o l'immagine del volto, l'identità di un titolare del visto mettendo a confronto le impronte digitali o l'immagine del volto rilevata sul posto con quelle del VIS conformemente all'articolo 23, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e all'articolo 18, paragrafo 6, del presente regolamento. Solo le immagini del volto registrate nel VIS con l'indicazione che l'immagine del volto è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda sono utilizzate per tale confronto.";

26) all'articolo 17 bis è aggiunto un nuovo paragrafo 3 bis:

"3 bis. L'interoperabilità consente al VIS di avviare il processo di cancellazione dell'immagine del volto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2226 dal fascicolo dell'EES qualora l'immagine del volto sia registrata nel VIS con l'indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda.";

27) all'articolo 17 bis è aggiunto un nuovo paragrafo 3 ter:

"3 ter. L'interoperabilità consente all'EES di comunicare automaticamente al VIS, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del presente regolamento, quando l'uscita di un minore di età inferiore ai 12 anni è registrata nella cartella di ingresso/uscita in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226.";

28) l'articolo 18 è così modificato:

a) al paragrafo 4, lettera b), il termine "fotografie" è sostituito dai termini "immagini del volto";

- b) al paragrafo 5, lettera b), il termine "fotografie" è sostituito dai termini "immagini del volto";
- c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Oltre alla consultazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo verifica l'identità di una persona nel VIS se dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 risulta che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a) l'identità della persona non può essere verificata nell'EES in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, quando:
 - i) il titolare del visto non è ancora registrato nell'EES;
 - ii) l'identità è verificata al valico di frontiera in questione mediante le impronte digitali o l'immagine del volto rilevata sul posto in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;
 - iii) sussistono dubbi circa l'identità del titolare del visto;
 - iv) per qualsiasi altro motivo;
- b) l'identità della persona può essere verificata nell'EES ma si applica l'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226.

Le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo verificano le impronte digitali o l'immagine del volto del titolare del visto confrontandole con le impronte digitali o l'immagine del volto rilevata sul posto registrate nel VIS. Per i titolari di visto le cui impronte digitali o la cui immagine del volto non possono essere utilizzate, l'interrogazione di cui al paragrafo 1 è eseguita soltanto con i dati alfanumerici previsti al richiamato paragrafo.";

d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Ai fini della verifica delle impronte digitali o dell'immagine del volto nel VIS di cui al paragrafo 6, l'autorità competente può interrogare il VIS dall'EES.";

29) l'articolo 19 è così modificato:

a) al paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora l'identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non possa essere verificata mediante le impronte digitali, le autorità competenti possono anche eseguire la verifica con l'immagine del volto.";

b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"immagini del volto;"

30) all'articolo 19 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Inoltre, qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nel VIS, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo verifica le impronte digitali o l'immagine del volto del cittadino di paese terzo confrontandole con le impronte digitali o l'immagine del volto rilevata sul posto registrate nel VIS. Detta autorità può eseguire la verifica dall'EES. Per i cittadini di paesi terzi le cui impronte digitali o la cui immagine del volto non possono essere utilizzate, l'interrogazione è eseguita soltanto con i dati alfanumerici previsti al paragrafo 2.";

31) all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Unicamente allo scopo di identificare le persone che potrebbero essere state registrate precedentemente nel VIS o che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo o nel territorio degli Stati membri per accertare se siano soddisfatte le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni nel VIS con le impronte digitali di tale persona.

Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a), a bis), b), c) e/o c bis), e/o di cui all'articolo 9, punto 5. Tuttavia, l'immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.";

32) all'articolo 20, paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) immagini del volto;

d) dati inseriti, di cui agli articoli da 10 a 14, riguardo ai visti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata.";

33) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

Accesso ai dati per la determinazione della competenza per le domande di protezione internazionale

1. Unicamente ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale conformemente agli articoli 12 e 34 del regolamento (UE) n. 604/2013, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate a eseguire interrogazioni con le impronte digitali del richiedente protezione internazionale.

Qualora le impronte digitali del richiedente protezione internazionale non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a), a bis), b), c) e/o c bis), e/o di cui all'articolo 9, punto 5. Tuttavia, l'immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che è registrato nel VIS un visto rilasciato con data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda di protezione internazionale e/o un visto prorogato fino ad una data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda di protezione internazionale, l'autorità competente in materia di asilo è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda, e per quanto riguarda i dati di cui alla lettera e) inerenti al coniuge e ai figli, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:
 - a) numero della domanda, autorità che ha rilasciato o prorogato il visto e se lo ha rilasciato per conto di un altro Stato membro;
 - b) dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e a bis);
 - c) immagini del volto;
 - d) dati inseriti, di cui agli articoli 10, 13 e 14, riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata;
 - e) dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e a bis), dei fascicoli relativi alla domanda correlati inerenti al coniuge e ai figli.
3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 604/2013.";

34) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Articolo 22

Accesso ai dati per l'esame della domanda di protezione internazionale

1. Unicamente ai fini dell'esame di una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate, a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 604/2013, a eseguire interrogazioni con le impronte digitali del richiedente protezione internazionale.

Qualora le impronte digitali del richiedente protezione internazionale non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a), a bis), b), c) e/o c bis), e/o di cui all'articolo 9, punto 5. Tuttavia, l'immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi a un richiedente protezione internazionale sono registrati nel VIS, l'autorità competente in materia di asilo è abilitata a consultare i seguenti dati del richiedente e degli eventuali fascicoli correlati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, e, per quanto riguarda i dati di cui alla lettera e), del coniuge e dei figli, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

a) numero della domanda;

b) dati ricavati dal modulo o dai moduli di domanda di cui all'articolo 9, punto 4;

c) immagini del volto di cui all'articolo 9, punto 5;

c bis) immagini scannerizzate della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio di cui all'articolo 9, punto 7;

d) dati inseriti, di cui agli articoli 10, 13 e 14, riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata;

e) dati di cui all'articolo 9, punto 4, dei fascicoli collegati del coniuge e dei figli.

3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 604/2013.";

35) dopo l'articolo 22, sono inseriti i capi III bis e III ter seguenti:

"CAPO III bis

**INSERIMENTO E USO DEI DATI SUI VISTI PER SOGGIORNI DI LUNGA DURATA E
SUI PERMESSI DI SOGGIORNO**

Articolo 22 bis

Procedure per l'inserimento dei dati al momento della domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno

1. Al momento della domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno, l'autorità competente per il ricevimento o l'esame della domanda crea senza indugio un fascicolo relativo alla domanda inserendo nel VIS i seguenti dati, nella misura in cui il richiedente sia tenuto a fornirli in conformità del pertinente diritto dell'Unione e/o nazionale:

a) numero della domanda;

b) informazioni sullo status, con l'indicazione che è stato richiesto un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno;

c) autorità alla quale la domanda è stata presentata e relativa sede;

d) cognome; nome o nomi; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze attuali; sesso; luogo di nascita;

- e) tipo e numero del documento di viaggio;
- f) data di scadenza della validità del documento di viaggio;
- g) paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;
- h) immagine scannerizzata della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio;
- i) nel caso dei minori, cognome e nome o nomi del titolare della potestà genitoriale o del tutore legale del richiedente;
- j) immagine del volto del richiedente con un'indicazione che precisi se tale immagine sia stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda;
- k) impronte digitali del richiedente.

2. Possono essere inserite nel VIS soltanto le impronte digitali di cui al paragrafo 1, lettera k), di minori di età pari o superiore ai 6 anni.

I dati dei minori di cui al paragrafo 1, lettere j) e k), possono essere inseriti nel VIS soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il personale addetto al rilevamento dei dati dei minori è stato specificamente formato per effettuare il rilevamento dei dati biometrici di un minore con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, nel pieno rispetto dell'interesse superiore del minore e delle tutele previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;
- b) i minori sono accompagnati da un familiare adulto o dal tutore legale al momento del rilevamento dei dati;
- c) per il rilevamento dei dati non è esercitata alcuna forza.

3. Non appena creato il fascicolo relativo alla domanda, il VIS avvia automaticamente le interrogazioni di cui all'articolo 22 ter.
4. Qualora il titolare abbia presentato domanda in gruppo o con un familiare, l'autorità crea un fascicolo relativo alla domanda per ogni singola persona e collega i fascicoli delle persone che hanno presentato insieme domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno.
5. Qualora in conformità della legislazione dell'Unione o nazionale non sia obbligatorio fornire determinati dati o qualora questi non possano essere forniti per ragioni di fatto, il campo o i campi specifici riservati a tali dati riportano l'indicazione "non pertinente". Per le impronte digitali il sistema consente di distinguere tra i casi in cui non è obbligatorio fornire le impronte digitali in conformità del diritto dell'Unione e/o nazionale e i casi in cui non possono essere fornite per ragioni di fatto.

Articolo 22 ter

Interrogazione dei sistemi

1. Il VIS tratta i fascicoli relativi alla domanda automaticamente, alla ricerca di eventuali riscontri positivi conformemente al presente articolo. Il VIS esamina ciascun fascicolo individualmente.
2. Allo scopo di valutare se la persona possa rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica degli Stati membri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/399 e ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, il VIS avvia un'interrogazione utilizzando il portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817, per confrontare i dati pertinenti di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), i), j) e k), del presente regolamento con i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati:
 - nel sistema d'informazione Schengen (SIS),
 - nel sistema di ingressi/uscite (EES),

- nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), compreso l'elenco di controllo di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240,
- nel sistema di informazione visti (VIS),
- nel sistema ECRIS-TCN,
- nei dati Europol,
- nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD) e
- nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN).

Il confronto è effettuato sia con i dati alfanumerici che con quelli biometrici, a meno che la banca dati o il sistema interessato non contenga una sola di tali categorie di dati.

3. In particolare, il VIS verifica:

- a) per quanto riguarda il SIS, se
 - i) il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato;
 - ii) il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno;
 - iii) il richiedente è oggetto di una segnalazione di rimpatrio;
 - iv) il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l'arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d'arresto europeo o ricercata per l'arresto a fini di estradizione;

- v) il richiedente è oggetto di una segnalazione di persona scomparsa o vulnerabile a cui deve essere impedito di viaggiare;
 - vi) il richiedente è oggetto di una segnalazione di persona ricercata nell'ambito di un procedimento giudiziario;
 - vii) il richiedente o il suo documento di viaggio è oggetto di una segnalazione di persone o oggetti da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico;
- b) per quanto riguarda l'EES, se il richiedente è registrato nell'EES per essere stato oggetto di un respingimento per uno dei motivi di cui all'allegato V, parte B, lettere B, D, H o I, del regolamento (UE) 2016/399;
- c) per quanto riguarda l'ETIAS, se
- i) il richiedente è una persona per la quale un'autorizzazione ai viaggi rifiutata, revocata o annullata è registrata nell'ETIAS per uno dei motivi di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b), d) o e), o all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 o se il suo documento di viaggio corrisponde a tale autorizzazione ai viaggi rilasciata, rifiutata, revocata o annullata;
 - ii) i dati forniti nell'ambito della domanda corrispondono ai dati presenti nell'elenco di controllo di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240;
- d) per quanto riguarda il VIS, se il richiedente corrisponde a una persona per la quale un visto rifiutato, revocato o annullato è registrato nel VIS per uno dei motivi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), punti i), v) o vi), o all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), o per la quale un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rifiutato, ritirato, revocato o annullato è registrato nel VIS per uno dei motivi di cui all'articolo 22 quinquies, paragrafo 1, lettera a), o se il suo documento di viaggio corrisponde a tale visto, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno rifiutato, ritirato, revocato o annullato;

- e) per quanto riguarda l'ECRIS-TCN, se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono stati registrati in tale banca dati nei 25 anni precedenti, in merito a condanne per reati di terrorismo, o nei 15 anni precedenti, in merito ad altri reati gravi;
 - f) per quanto riguarda i dati Europol, se i dati forniti nella domanda corrispondono a informazioni contenute nei dati Europol;
 - g) per quanto riguarda i dati Interpol, se
 - i) il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato o invalidato nella banca dati SLTD di Interpol;
 - ii) il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio registrato in un fascicolo della banca dati TDAWN di Interpol.
4. Le segnalazioni SIS relative a persone scomparse o vulnerabili, persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario e persone o oggetti da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico sono consultate unicamente ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f).
5. Per quanto riguarda i dati Interpol di cui al paragrafo 3[...], lettera g), le interrogazioni e le verifiche sono effettuate in modo che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol.
6. Se l'attuazione del paragrafo 5 non è garantita, il VIS non interroga le banche dati di Interpol.
7. Per quanto riguarda i dati Europol di cui al paragrafo 3, lettera f), il trattamento automatizzato riceve l'opportuna comunicazione conformemente all'articolo 21, paragrafo 1 ter, del regolamento (UE) 2016/794.

8. Si ha un riscontro positivo qualora tutti i dati del fascicolo relativo alla domanda usati per l'interrogazione o alcuni di essi coincidano in tutto o in parte con i dati contenuti in una cartella, una segnalazione o un fascicolo registrati nei sistemi di informazione di cui al paragrafo 2. Il manuale di cui al paragrafo 16 definisce la coincidenza parziale, compreso un grado di probabilità per limitare il numero di falsi riscontri positivi.
9. Qualora dal confronto automatizzato di cui al paragrafo 2 emerga un riscontro positivo in relazione al paragrafo 3, lettera a), punti i), ii) e iii), al paragrafo 3, lettera b), al paragrafo 4, lettera c), punto i), al paragrafo 4, lettera d), e al paragrafo 4, lettera g), punto i), il VIS aggiunge nel fascicolo relativo alla domanda un riferimento a qualsiasi riscontro positivo e, se del caso, allo Stato membro o agli Stati membri che hanno inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo.
10. Qualora dal confronto automatizzato di cui al paragrafo 2 emerga un riscontro positivo in relazione al paragrafo 3, lettera a), punto iv), al paragrafo 3, lettera c), punto ii), al paragrafo 3, lettere e) e f), e al paragrafo 3, lettera g), punto ii), il VIS si limita a registrare, nel fascicolo relativo alla domanda, che sono necessarie ulteriori verifiche.

In caso di riscontri positivi conformemente al paragrafo 3, lettera a), punto iv), al paragrafo 3, lettere e) e f), e al paragrafo 3, lettera g), punto ii), il VIS lo comunica automaticamente all'autorità designata per il VIS dello Stato membro che tratta la domanda. Tale comunicazione automatica contiene i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), i), j) e k).

In caso di riscontri positivi conformemente al paragrafo 3, lettera c), punto ii), il VIS lo comunica automaticamente all'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito i dati oppure, se i dati sono stati inseriti da Europol, all'unità nazionale ETIAS degli Stati membri che trattano la domanda. Tale comunicazione automatica contiene i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e i).

11. Qualora dal confronto automatico di cui al paragrafo 2 emerga un riscontro positivo in relazione al paragrafo 3, lettera a), punti v), vi) e vii), il VIS non lo registra nel fascicolo relativo alla domanda né vi registra che sono necessarie ulteriori verifiche.
12. Il numero di riferimento unico della registrazione di dati che ha generato il riscontro positivo è conservato nel fascicolo relativo alla domanda ai fini della conservazione nei registri e dell'elaborazione di relazioni e statistiche, a norma degli articoli 34 e 45 bis.
13. L'autorità competente per i visti o per l'immigrazione dello Stato membro che tratta la domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno verifica manualmente ogni eventuale riscontro positivo ai sensi del paragrafo 7.

A tal fine, l'autorità competente ha accesso al fascicolo relativo alla domanda e a tutti i fascicoli collegati, nonché ai riscontri positivi emersi dal trattamento automatizzato di cui al paragrafo 7.

Ha inoltre accesso, in via temporanea, ai dati EES, ETIAS, SIS, VIS o SLTD che hanno generato il riscontro positivo, per il tempo necessario alle verifiche di cui al presente articolo e all'esame della domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno nonché in caso di procedura di ricorso.

L'autorità competente verifica se l'identità del richiedente registrata nel fascicolo relativo alla domanda corrisponde ai dati presenti in una delle banche dati consultate.

Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda corrispondano ai dati conservati nel rispettivo sistema, il riscontro positivo è preso in considerazione per valutare se il richiedente un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno possa rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica degli Stati membri.

Qualora il riscontro positivo riguardi una persona nei confronti della quale un altro Stato membro ha inserito nel SIS una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno o una segnalazione di rimpatrio, si applica la consultazione preventiva a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 2018/1861 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1860.

Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda non corrispondano ai dati conservati nel rispettivo sistema, l'autorità competente cancella il falso riscontro positivo dal fascicolo.

14. Per la verifica manuale dei riscontri positivi a norma del paragrafo 3, lettera a), punti da iv) a vii), del paragrafo 3, lettere e) e f), e del paragrafo 3, lettera g), punto ii), da parte delle autorità designate per il VIS, l'articolo 9 quinquies si applica di conseguenza.
15. Per la verifica manuale e il follow-up dei riscontri positivi nell'elenco di controllo ETIAS a norma del paragrafo 3, lettera c), punto ii), da parte delle unità nazionali ETIAS, l'articolo 9 sexies si applica di conseguenza.

Il riferimento all'autorità centrale competente per i visti si intende fatto all'autorità competente per i visti o per l'immigrazione responsabile in materia di visti per soggiorni di lunga durata o di permessi di soggiorno.

16. Per il follow-up dei riscontri positivi nel SIS a norma del paragrafo 3, lettera a), punti da iv) a vii), da parte degli uffici SIRENE, l'articolo 9 septies si applica di conseguenza.
17. Per il follow-up dei riscontri positivi a norma del paragrafo 3, lettere e) o f), o del paragrafo 3, lettera g), punto ii), da parte delle autorità designate per il VIS, l'articolo 9 octies si applica di conseguenza.

Il riferimento all'autorità centrale competente per i visti si intende fatto all'autorità competente per i visti o per l'immigrazione responsabile in materia di visti per soggiorni di lunga durata o di permessi di soggiorno.

18. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, eu-LISA predispone, in cooperazione con gli Stati membri ed Europol, canali appropriati per le comunicazioni e lo scambio di informazioni di cui al presente articolo.

19. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 48 bis per stabilire in un manuale le procedure e le norme necessarie per tali interrogazioni, verifiche e valutazioni.

Articolo 22 quater

Dati da aggiungere in caso di rilascio di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno

Qualora sia adottata una decisione di rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, l'autorità competente che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno aggiunge al fascicolo i seguenti dati, laddove siano raccolti in conformità del pertinente diritto dell'Unione e/o nazionale:

- a) informazioni sullo status, con l'indicazione che è stato rilasciato un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno;
- b) autorità che ha adottato la decisione;
- c) luogo e data della decisione di rilascio del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno;
- d) tipo di documento rilasciato (visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno);
- e) numero di visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno rilasciato;
- f) date di decorrenza e di scadenza della validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno;
- g) dati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, se disponibili e non inseriti nel fascicolo relativo alla domanda al momento della domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno.

Articolo 22 quinquies

Dati da aggiungere in determinati casi di rifiuto di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno

1. Qualora sia adottata una decisione di rifiuto di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno perché il richiedente è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, oppure perché ha presentato documenti ottenuti con la frode, falsificati o manomessi, l'autorità che ha adottato tale decisione aggiunge al fascicolo i seguenti dati, laddove siano raccolti in conformità del pertinente diritto dell'Unione e/o nazionale:
 - a) informazioni sullo status, con l'indicazione che il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è stato rifiutato perché il richiedente è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica, oppure perché ha presentato documenti ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;
 - b) autorità che ha adottato la decisione;
 - c) luogo e data della decisione di rifiuto del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno.
2. Qualora sia adottata una decisione finale di rifiuto di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il fascicolo relativo alla domanda è cancellato senza indugio dal VIS.

Articolo 22 sexies

Dati da aggiungere in caso di ritiro, revoca o annullamento di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno

1. Qualora sia adottata una decisione di ritiro, revoca o annullamento di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, l'autorità che ha adottato tale decisione aggiunge al fascicolo i seguenti dati, laddove siano raccolti in conformità del pertinente diritto dell'Unione e/o nazionale:

- a) informazioni sullo status, con l'indicazione che il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è stato ritirato, revocato o annullato;
 - b) autorità che ha adottato la decisione;
 - c) luogo e data della decisione.
2. Il fascicolo relativo alla domanda indica inoltre i motivi di ritiro, revoca o annullamento del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, in conformità dell'articolo 22 quinquies.

Articolo 22 septies

Dati da aggiungere in caso di proroga di visto per soggiorno di lunga durata o di rinnovo di permesso di soggiorno

Qualora sia adottata una decisione di proroga della validità di un visto per soggiorno di lunga durata, l'autorità che ha adottato tale decisione aggiunge al fascicolo i seguenti dati, laddove siano raccolti in conformità del pertinente diritto dell'Unione e/o nazionale:

- a) informazioni sullo status, con l'indicazione che la validità del visto per soggiorno di lunga durata è stata prorogata;
- b) autorità che ha adottato la decisione;
- c) luogo e data della decisione;
- d) numero della vignetta visto;
- e) data di decorrenza e di scadenza della validità del visto per soggiorno di lunga durata.

Qualora sia adottata una decisione di rinnovo di un permesso di soggiorno, si applica l'articolo 22 quater.

Articolo 22 octies

Accesso ai dati a fini di verifica dei visti per soggiorni di lunga durata e dei permessi di soggiorno ai valichi di frontiera esterni

1. Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare e/o l'autenticità e la validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o di verificare se sono soddisfatte le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, le autorità competenti a effettuare le verifiche ai valichi di frontiera esterni, in conformità di tale regolamento, sono abilitate a eseguire interrogazioni utilizzando i dati seguenti:
 - a) cognome, nome o nomi; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso; tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio; e data di scadenza della validità del documento o dei documenti di viaggio; oppure
 - b) numero di visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno.

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno sono registrati nel VIS, l'autorità competente per i controlli di frontiera è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda nonché dei fascicoli collegati, in conformità dell'articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:
 - a) informazioni sullo status del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, con l'indicazione che è stato rilasciato, ritirato, revocato, annullato, rinnovato o prorogato;
 - b) dati di cui all'articolo 22 quater, lettere d), e) e f);
 - c) se applicabili, dati di cui all'articolo 22 septies, lettere d) ed e);
 - d) immagini del volto di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j).

3. Ai fini di cui al paragrafo 1, le autorità competenti a effettuare verifiche ai valichi di frontiera esterni sono altresì abilitate a verificare le impronte digitali o l'immagine del volto del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno confrontandole con le impronte digitali o l'immagine del volto rilevata sul posto registrate nel VIS.
4. Qualora la verifica del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l'identità del titolare o l'autenticità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti a effettuare verifiche ai valichi di frontiera esterni è abilitato alla consultazione dei dati in conformità dell'articolo 22 decies, paragrafi 1 e 2.

Articolo 22 nonies

Accesso ai dati a fini di verifica all'interno del territorio degli Stati membri

1. Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare e/o l'autenticità e la validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e/o di verificare se sono soddisfatte le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a effettuare verifiche all'interno degli Stati membri per accertare se sussistano le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni con il numero di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, o con il numero di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno.

Qualora l'identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non possa essere verificata mediante le impronte digitali, le autorità competenti possono anche eseguire la verifica con l'immagine del volto.

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno sono registrati nel VIS, l'autorità competente è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda nonché dei fascicoli collegati, in conformità dell'articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

- a) informazioni sullo status del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, con l'indicazione che è stato rilasciato, ritirato, revocato, annullato, rinnovato o prorogato;
 - b) dati di cui all'articolo 22 quater, lettere d), e) e f);
 - c) se applicabili, dati di cui all'articolo 22 septies, lettere d) ed e);
 - d) immagini del volto di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j).
3. Qualora la verifica del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l'identità del titolare, l'autenticità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e/o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti è abilitato alla consultazione dei dati in conformità dell'articolo 22 decies, paragrafi 1 e 2.

Articolo 22 decies

Accesso ai dati a fini di identificazione

1. Unicamente allo scopo di identificare le persone che potrebbero essere state registrate precedentemente nel VIS o che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a effettuare verifiche ai valichi di frontiera esterni conformemente al regolamento (UE) 2016/399 o nel territorio degli Stati membri per accertare se siano soddisfatte le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni nel VIS con le impronte digitali di tale persona.

Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere d), e), f) e/o g) e/o j). Tuttavia, l'immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l'autorità competente è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda nonché dei fascicoli collegati, in conformità dell'articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:
 - a) numero della domanda, informazioni sullo status e autorità alla quale la domanda è stata presentata;
 - b) dati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e i);
 - c) immagini del volto;
 - d) dati inseriti riguardo ai visti per soggiorni di lunga durata o ai permessi di soggiorno rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati, prorogati o rinnovati, di cui agli articoli da 22 quater a 22 septies.
3. Qualora la persona sia titolare di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, le autorità competenti hanno prima accesso al VIS in conformità degli articoli 22 octies o 22 nonies.

Articolo 22 undecies

Accesso ai dati per la determinazione della competenza per le domande di protezione internazionale

1. Unicamente ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale conformemente agli articoli 12 e 34 del regolamento (UE) n. 604/2013, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate a eseguire interrogazioni con le impronte digitali del richiedente protezione internazionale.

Qualora le impronte digitali del richiedente protezione internazionale non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e/o j). L'immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno è registrato nel VIS, l'autorità competente in materia di asilo è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e, per quanto riguarda i dati di cui alla lettera g), dei fascicoli collegati del coniuge e dei figli, in conformità dell'articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:
 - a) numero della domanda e autorità che ha rilasciato, annullato, revocato, rinnovato o prorogato il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno;
 - b) dati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere d), e), f) e g);
 - c) dati inseriti riguardo ai visti per soggiorni di lunga durata o ai permessi di soggiorno rilasciati, ritirati, revocati, annullati, prorogati o rinnovati, di cui agli articoli 22 quater, 22 sexies e 22 septies;
 - d) immagini del volto di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j);
 - e) dati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere d), e), f) e g), dei fascicoli relativi alla domanda collegati del coniuge e dei figli.
3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 22 duodecies

Accesso ai dati per l'esame della domanda di protezione internazionale

1. Unicamente ai fini dell'esame di una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate, a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 604/2013, a eseguire interrogazioni con le impronte digitali del richiedente protezione internazionale.

Qualora le impronte digitali del richiedente protezione internazionale non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e/o j). L'immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi a un richiedente protezione internazionale sono registrati nel VIS, l'autorità competente in materia di asilo è abilitata a consultare i seguenti dati del richiedente e, per quanto riguarda i dati di cui alla lettera f), del coniuge e dei figli, ai sensi dell'articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:
 - a) numero della domanda;
 - b) dati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere d), e), f) e g);
 - c) immagini del volto di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j));
 - d) immagini scannerizzate della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera h);
 - e) dati inseriti riguardo ai visti per soggiorni di lunga durata o ai permessi di soggiorno rilasciati, ritirati, revocati, annullati, prorogati o rinnovati, di cui agli articoli 22 quater, 22 sexies e 22 septies;
 - f) dati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere d), e), f) e g), dei fascicoli relativi alla domanda collegati del coniuge e dei figli.
3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 604/2013.

CAPO III ter

Procedura e condizioni di accesso al VIS a fini di contrasto

Articolo 22 terdecies

Autorità designate degli Stati membri

1. Gli Stati membri designano le autorità che sono autorizzate a consultare i dati conservati nel VIS al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi.

I dati consultati da tali autorità sono trattati unicamente ai fini del caso specifico per il quale sono stati consultati.

2. Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle autorità designate. Ciascuno Stato membro comunica a eu-LISA e alla Commissione le proprie autorità designate e può in qualsiasi momento modificare o sostituire tale comunicazione.
3. Ciascuno Stato membro designa un punto di accesso centrale abilitato ad accedere al VIS. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso al VIS di cui all'articolo 22 sexdecies.

Le autorità designate e il punto di accesso centrale possono far parte della stessa organizzazione se il diritto nazionale lo consente, ma il punto di accesso centrale agisce in modo del tutto indipendente dalle autorità designate nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. Il punto di accesso centrale è distinto dalle autorità designate e non riceve istruzioni dalle stesse in merito al risultato della verifica che effettua in modo indipendente.

Gli Stati membri possono designare più punti di accesso centrale in modo da riflettere le loro strutture organizzative e amministrative in adempimento dei loro obblighi costituzionali o giuridici.

4. Ciascuno Stato membro comunica a eu-LISA e alla Commissione il proprio punto di accesso centrale e può in qualsiasi momento modificare o sostituire tale comunicazione.
5. A livello nazionale ciascuno Stato membro conserva un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a richiedere l'accesso ai dati conservati nel VIS attraverso il punto o i punti di accesso centrale.
6. Solo il personale debitamente autorizzato del punto o dei punti di accesso centrale è autorizzato ad accedere al VIS conformemente agli articoli 22 quaterdecies e 22 sexdecies.

Articolo 22 quaterdecies

Europol

1. Europol designa una delle sue unità operative come "autorità designata di Europol" e l'autorizza a richiedere l'accesso al VIS attraverso il punto di accesso centrale designato per il VIS di cui al paragrafo 2 al fine di sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

I dati consultati da Europol sono trattati unicamente ai fini del caso specifico per il quale sono stati consultati.

2. Europol designa come punto di accesso centrale un'unità specializzata composta di funzionari di Europol debitamente autorizzati. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso al VIS di cui all'articolo 22 novodecies.

Il punto di accesso centrale agisce in modo indipendente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento e non riceve istruzioni dall'autorità designata di Europol di cui al paragrafo 1 in merito al risultato della verifica.

Articolo 22 quindecies

Procedura di accesso al VIS a fini di contrasto

1. Le unità operative di cui all'articolo 22 terdecies, paragrafo 5, presentano una richiesta motivata in formato elettronico o cartaceo ai punti di accesso centrale di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, per l'accesso ai dati conservati nel VIS. Quando ricevono una richiesta di accesso, il punto o i punti di accesso centrale verificano se siano soddisfatte le condizioni di accesso di cui all'articolo 22 sexdecies. Se sono soddisfatte le condizioni di accesso, il punto o i punti di accesso centrale trattano le richieste. I dati del VIS consultati sono trasmessi alle unità operative di cui all'articolo 22 terdecies, paragrafo 5, in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.
2. In casi di eccezionale urgenza in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente alla vita di una persona associato a un reato di terrorismo o altro reato grave, il punto o i punti di accesso centrale trattano la richiesta immediatamente e verificano solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 22 sexdecies, compresa l'effettiva sussistenza di un caso di urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre sette giorni lavorativi dal trattamento della richiesta.
3. Qualora la verifica a posteriori accerti che l'accesso ai dati del VIS non era giustificato, tutte le autorità che hanno avuto accesso a tali dati cancellano senza ritardo le informazioni acquisite dal VIS e ne informano i punti di accesso centrale.

Articolo 22 sexdecies

Condizioni per l'accesso ai dati del VIS da parte delle autorità designate degli Stati membri

1. Fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817, le autorità designate hanno accesso al VIS a fini di consultazione qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accesso per la consultazione è necessario e proporzionato a fini di prevenzione, accertamento o indagine di un reato di terrorismo o altro reato grave;
 - b) l'accesso per la consultazione è necessario e proporzionato in un caso specifico;
 - c) esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento;
 - d) il CIR è stato interrogato conformemente all'articolo 22 del regolamento 2019/817 e la risposta ricevuta di cui al paragrafo 2 di tale articolo indica che nel VIS sono conservati dati.
2. La condizione prevista al paragrafo 1, lettera d), non è d'obbligo qualora sia necessario accedere al VIS come strumento per consultare lo storico dei visti o i periodi di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri di una persona conosciuta che sia l'autore presunto o effettivo oppure la vittima presunta di un reato di terrorismo o altro reato grave, o qualora la categoria di dati con cui l'interrogazione è effettuata non sia conservata nel CIR.
3. La consultazione del VIS è limitata all'interrogazione con uno o più dei seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda:
- a) cognome o cognomi, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze e/o sesso;
 - b) tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio, paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di scadenza della validità del documento di viaggio;

- c) numero della vignetta visto o numero di visto per soggiorno di lunga durata o di documento di soggiorno e data di scadenza della validità del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del documento di soggiorno, a seconda dei casi;
 - d) impronte digitali, comprese quelle latenti;
 - e) immagine del volto.
4. L'immagine del volto di cui al paragrafo 3, lettera e), non è il solo criterio di ricerca.
5. La consultazione del VIS, in caso di riscontro positivo, dà accesso ai dati elencati nel paragrafo 3 e a qualsiasi altro dato estratto dal fascicolo relativo alla domanda, compresi i dati inseriti riguardo ai documenti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati, ritirati, rinnovati o prorogati. L'accesso ai dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettera l), conservati nel fascicolo relativo alla domanda è permesso solo se la loro consultazione è stata esplicitamente chiesta in una richiesta motivata e approvata dalla verifica indipendente.
6. In deroga ai paragrafi 3 e 4, i dati di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), relativi ai minori di età inferiore ai 14 anni possono essere utilizzati per interrogare il VIS e, in caso di riscontro positivo, essere consultati solo se:
- a) sono necessari a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati gravi di cui tali minori sono vittima e per proteggere i minori scomparsi;
 - b) l'accesso è necessario in un caso specifico;
 - c) l'uso dei loro dati è nell'interesse superiore del minore.

Articolo 22 septdecies

Accesso al VIS per l'identificazione di persone in circostanze specifiche

In deroga all'articolo 22 sexdecies, paragrafo 1, le autorità designate non sono tenute a soddisfare le condizioni di cui a quel paragrafo per accedere al VIS ai fini dell'identificazione di persone scomparse, rapite o identificate come vittime della tratta di esseri umani nei cui confronti esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca alla loro identificazione e/o alle indagini su casi specifici di tratta degli esseri umani. In queste circostanze le autorità designate possono interrogare il VIS con le impronte digitali di tali persone.

Qualora le impronte digitali di dette persone non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a), b), c) e c bis), o all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere d), e), f) e g).

La consultazione del VIS, in caso di riscontro positivo, dà accesso a tutti i dati di cui agli articoli 9 e 22 bis, nonché ai dati contenuti nei fascicoli relativi alla domanda collegati in conformità dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, o dell'articolo 22 bis, paragrafo 4.

Articolo 22 octodecies

Uso dei dati del VIS per l'inserimento nel SIS di segnalazioni di persone scomparse o persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare e successivo accesso a tali dati

1. I dati conservati nel VIS possono essere utilizzati ai fini dell'inserimento di una segnalazione di persone scomparse o persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1862. In tali casi, il punto di accesso centrale di cui all'articolo 22 terdecies, paragrafo 3, assicura la trasmissione dei dati tramite mezzi sicuri.

2. In caso di riscontro positivo rispetto a una segnalazione nel SIS attraverso l'uso dei dati conservati nel VIS di cui al paragrafo 1, le autorità incaricate della protezione dei minori e le autorità giudiziarie nazionali possono chiedere a un'autorità con accesso al VIS di concedere loro di accedere a tali dati nell'assolvimento delle loro funzioni. Tali autorità giudiziarie nazionali comprendono quelle competenti per l'avvio dell'azione penale e per le indagini giudiziarie prima dell'imputazione e le relative autorità di coordinamento, di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862. Si applicano le condizioni previste dal diritto dell'Unione e nazionale. Gli Stati membri garantiscono che i dati siano trasmessi in modo sicuro.

Articolo 22 novodecies

Procedura e condizioni per l'accesso ai dati del VIS da parte di Europol

1. Europol ha accesso al VIS a fini di consultazione qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) la consultazione è necessaria e proporzionata per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi che sono di competenza di Europol;
 - b) la consultazione è necessaria e proporzionata in un caso specifico;
 - c) esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento;
 - d) il CIR è stato interrogato conformemente all'articolo 22 del regolamento 2019/817 e la risposta ricevuta di cui al paragrafo 2 di quell'articolo indica che nel VIS sono conservati dati.

2. La condizione prevista al paragrafo 1, lettera d), non è d'obbligo qualora sia necessario accedere al VIS come strumento per consultare lo storico dei visti o i periodi di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri di una persona conosciuta che sia l'autore presunto o effettivo oppure la vittima presunta di un reato di terrorismo o altro reato grave, o qualora la categoria di dati con cui l'interrogazione è effettuata non sia conservata nel CIR.
3. La consultazione del VIS è limitata all'interrogazione con uno o più dei seguenti dati del fascicolo individuale relativo alla domanda:
 - a) cognome o cognomi, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze e/o sesso;
 - b) tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio, paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di scadenza della validità del documento di viaggio;
 - c) numero della vignetta visto o numero di visto per soggiorno di lunga durata o di documento di soggiorno e data di scadenza della validità del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del documento di soggiorno, a seconda dei casi;
 - d) impronte digitali, comprese quelle latenti;
 - e) immagine del volto.
4. L'immagine del volto di cui al paragrafo 2 bis, lettera e), non è il solo criterio di ricerca.
5. La consultazione del VIS, in caso di riscontro positivo, dà accesso ai dati elencati nel paragrafo 2 bis e a qualsiasi altro dato estratto dal fascicolo relativo alla domanda, compresi i dati inseriti riguardo ai documenti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati, ritirati, rinnovati o prorogati. L'accesso ai dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettera l), conservati nel fascicolo relativo alla domanda è permesso solo se la loro consultazione è stata esplicitamente chiesta in una richiesta motivata e approvata dalla verifica indipendente.

6. In deroga ai paragrafi 3 bis e 5 quater, i dati di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), relativi ai minori di età inferiore ai 14 anni possono essere utilizzati per interrogare il VIS e, in caso di riscontro positivo, essere consultati solo se:
 - a) sono necessari a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati gravi di cui tali minori sono vittima e per proteggere i minori scomparsi;
 - b) l'accesso è necessario in un caso specifico;
 - c) l'uso dei loro dati è nell'interesse superiore del minore.
7. L'autorità designata di Europol può presentare una richiesta motivata in formato elettronico per la consultazione di tutti i dati o di una serie specifica di dati conservati nel VIS al punto di accesso centrale di Europol di cui all'articolo 22 quaterdecies, paragrafo 2. Quando riceve una richiesta di accesso, il punto di accesso centrale di Europol verifica se siano soddisfatte le condizioni di accesso di cui ai paragrafi 1 e 2. Se sono soddisfatte tutte le condizioni di accesso, il personale debitamente autorizzato del punto o dei punti di accesso centrale tratta le richieste. I dati del VIS consultati sono trasmessi all'autorità designata di Europol di cui all'articolo 22 quaterdecies, paragrafo 1, in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.
8. Il trattamento delle informazioni ottenute da Europol con la consultazione dei dati del VIS è soggetto all'autorizzazione dello Stato membro d'origine. Tale autorizzazione è ottenuta attraverso l'unità nazionale Europol di detto Stato membro.

Articolo 22 vicies

Conservazione delle registrazioni per richieste di consultazione di dati a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi

1. eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell'ambito del VIS riguardanti l'accesso dei punti di accesso centrale di cui all'articolo 22 terdecies, paragrafo 3, ai fini di cui al capo III ter. Tali registrazioni indicano la data e l'ora di ciascuna operazione, i dati usati per avviare l'interrogazione, i dati trasmessi dal VIS e i nomi dei membri del personale dei punti di accesso centrale che inseriscono ed estraggono i dati.
2. Inoltre, ciascuno Stato membro ed Europol conservano le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nell'ambito del VIS in seguito a richieste di consultazione di dati o di accesso ai dati conservati nel VIS ai fini di cui al capo III ter.
3. Le registrazioni di cui al paragrafo 2 indicano:
 - a) lo scopo esatto della richiesta di consultazione dei dati conservati nel VIS o di accesso a tali dati, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave in questione e, per Europol, lo scopo esatto della richiesta di [...] consultazione;
 - b) la decisione adottata in merito all'ammissibilità della richiesta;
 - c) il riferimento del fascicolo nazionale;
 - d) la data e l'ora esatta della richiesta di accesso inviata al VIS dal punto di accesso centrale;
 - e) laddove applicabile, l'esperimento della procedura d'urgenza di cui all'articolo 22 quindicies, paragrafo 2, e i risultati della verifica a posteriori;
 - f) i dati o la serie di dati di cui all'articolo 22 sexdecies, paragrafo 3, usati per la consultazione; e
 - g) conformemente alle disposizioni nazionali o al regolamento (UE) 2016/794, l'identificazione del funzionario che ha eseguito l'interrogazione e del funzionario che ha ordinato l'interrogazione o la trasmissione dei dati.

4. Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono usate solo per verificare l'ammissibilità della richiesta, controllare la liceità del trattamento dei dati e garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. Tali registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 23, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo competenti a monitorare la liceità del trattamento dei dati e l'integrità e la sicurezza dei dati hanno accesso a tali registrazioni, su loro richiesta, per l'adempimento delle loro funzioni. Anche l'autorità competente per verificare l'ammissibilità della richiesta ha accesso a tali registrazioni per lo stesso fine. Qualora l'obiettivo sia diverso da tal fine, i dati personali sono cancellati da tutti gli archivi nazionali e da quelli di Europol dopo un mese, salvo se tali dati sono necessari ai fini della specifica indagine penale per la quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol. Soltanto le registrazioni che non contengono dati personali possono essere usate ai fini del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 50.

Articolo 22 unvicies

Condizioni per l'accesso ai dati del VIS da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il presente regolamento non è ancora entrato in vigore

1. L'accesso al VIS per consultazione da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il presente regolamento non è ancora entrato in vigore è subordinato alle seguenti condizioni:
- a) l'accesso rientra nei limiti delle loro competenze;
 - b) l'accesso è subordinato alle medesime condizioni di cui all'articolo 22 sexdecies, paragrafo 1;
 - c) l'accesso è preceduto da una richiesta debitamente motivata in formato elettronico o cartaceo all'autorità designata di uno Stato membro cui si applica il presente regolamento; detta autorità presenta quindi domanda per la consultazione del VIS al punto o ai punti di accesso centrale nazionali.

2. Lo Stato membro per il quale il presente regolamento non è ancora entrato in vigore rende disponibili le sue informazioni sui visti agli Stati membri cui esso si applica, su presentazione di una richiesta debitamente motivata in formato elettronico o cartaceo, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 22 sexdecies, paragrafo 1."

36) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

Periodo di conservazione dei dati

1. Ciascun fascicolo relativo alla domanda è conservato nel VIS per un periodo massimo di cinque anni, fatta salva la cancellazione di cui agli articoli 24 e 25 e la registrazione di cui all'articolo 34.

Tale periodo decorre:

- a) dalla data di scadenza del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno qualora sia stato rilasciato un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno;
 - b) dalla nuova data di scadenza del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno qualora sia stato prorogato o rinnovato un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno;
 - c) dalla data di creazione nel VIS del fascicolo relativo alla domanda qualora la domanda sia stata ritirata e chiusa;
 - d) dalla data della decisione dell'autorità responsabile qualora un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno sia stato rifiutato, annullato, ritirato o revocato, a seconda dei casi.
2. Alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, il VIS cancella automaticamente il fascicolo e i collegamenti fatti verso il medesimo conformemente all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 22 bis, paragrafo 4.

3. In deroga al paragrafo 1, le impronte digitali e le immagini del volto dei minori di età inferiore ai 12 anni sono cancellate allo scadere del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e, in caso di visto, all'uscita del minore dalle frontiere esterne.

Ai fini di tale cancellazione, l'EES informa automaticamente il VIS quando l'uscita del minore è inserita nella cartella di ingresso/uscita in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226.";

37) all'articolo 24, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

- "2. Lo Stato membro che disponga di prove indicanti che i dati trattati nel VIS sono inesatti o che sono stati trattati nel VIS in violazione del presente regolamento ne informa immediatamente lo Stato membro competente. Tale messaggio è trasmesso tramite VIS Mail secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Qualora i dati inesatti riguardino collegamenti fatti conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 o 4, e all'articolo 22 bis, paragrafo 4, o in caso di collegamento mancante, lo Stato membro competente provvede alle necessarie verifiche e risponde entro tre giorni lavorativi e, nel caso, rettifica il collegamento. Se non perviene risposta nel termine stabilito, lo Stato membro richiedente rettifica il collegamento e ne informa lo Stato membro competente tramite VIS Mail.

3. Lo Stato membro competente controlla, quanto prima, i dati in questione e, se necessario, li corregge o li cancella immediatamente.";

38) l'articolo 25 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, un richiedente abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, i fascicoli relativi alla domanda e i collegamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 22 bis, paragrafo 4, che lo riguardano sono cancellati dal VIS senza indugio dallo Stato membro che ha creato i fascicoli e i collegamenti in questione.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora un richiedente abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, quest'ultimo provvede ad informarne prontamente lo Stato o gli Stati membri competenti. Tale messaggio è trasmesso tramite VIS Mail.";

39) l'articolo 26 è così modificato:

a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. eu-LISA è responsabile della gestione tecnica e operativa del VIS e delle sue componenti di cui all'articolo 2 bis. In cooperazione con gli Stati membri, essa provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi-benefici, le migliori tecnologie disponibili per tali componenti.

2. eu-LISA è responsabile altresì dei seguenti compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le interfacce uniformi nazionali:

a) controllo;

b) sicurezza;

- c) coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore;
- d) compiti relativi all'esecuzione del bilancio;
- e) acquisizione e rinnovo;
- f) aspetti contrattuali.

3. La gestione operativa del VIS consiste nell'insieme dei compiti necessari a garantire il funzionamento del VIS 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in conformità del presente regolamento, e comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che il VIS funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, specialmente per quanto riguarda i tempi di risposta alla consultazione del VIS da parte delle autorità competenti per i visti, delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno e delle autorità di frontiera. Tali tempi di risposta sono il più brevi possibile.";

b) i paragrafi da 3 bis a 8 sono soppressi;

40) l'articolo 26 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo 8 bis seguente:

"8 bis. eu-LISA è autorizzata a utilizzare dati personali reali anonimizzati provenienti dal VIS a fini di prova nei seguenti casi:

- a) per stabilire la diagnosi ed effettuare la riparazione in caso di guasti rilevati nel sistema centrale del VIS;
- b) per sperimentare nuove tecnologie e tecniche pertinenti intese a migliorare le prestazioni del sistema centrale del VIS o la trasmissione dei dati al sistema.

In tal caso le misure di sicurezza, il controllo dell'accesso e le registrazioni effettuate nell'ambiente di prova sono identici a quelli previsti per il VIS. I dati personali reali adottati per la sperimentazione sono resi anonimi in modo tale che le persone cui i dati si riferiscono non siano più identificabili.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"9 bis. Se collabora con contraenti esterni per un qualsiasi compito relativo al VIS, eu-LISA monitora da vicino le attività del contraente per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati.";

41) l'articolo 27 è soppresso;

42) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 27 bis

Interoperabilità con gli altri sistemi di informazione dell'UE e i dati Europol

L'interoperabilità tra il VIS e l'EES, l'ETIAS, il SIS, l'Eurodac, l'ECRIS-TCN e i dati Europol è istituita per consentire il trattamento automatico delle interrogazioni ad altri sistemi di cui agli articoli da 9 bis a 9 octies e all'articolo 22 ter. L'interoperabilità si basa sul portale di ricerca europeo (ESP) istituito dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817 e dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818.";

43) l'articolo 28 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il VIS è collegato al sistema nazionale di ciascuno Stato membro tramite l'interfaccia uniforme nazionale dello Stato membro interessato.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale che fornisce l'accesso al VIS alle autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e collega l'autorità nazionale all'interfaccia uniforme nazionale.";

c) al paragrafo 4, le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"a) dello sviluppo del sistema nazionale e/o del suo adeguamento al VIS;

d) del pagamento delle spese sostenute dai sistemi nazionali e delle spese relative al loro collegamento all'interfaccia uniforme nazionale, compresi i costi operativi e di investimento per l'infrastruttura di comunicazione tra l'interfaccia uniforme nazionale e il sistema nazionale.";

44) l'articolo 29 è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Responsabilità per quanto riguarda l'uso e la qualità dei dati";

b) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) l'esattezza, l'attualità e un livello sufficiente di qualità e completezza dei dati trasmessi al VIS.";

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. eu-LISA garantisce che il VIS sia gestito conformemente al presente regolamento e alle relative norme di attuazione di cui all'articolo 45. In particolare, eu-LISA:

a) adotta le misure necessarie a garantire la sicurezza del sistema centrale del VIS e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le interfacce uniformi nazionali, fatte salve le responsabilità di ciascuno Stato membro;

b) garantisce che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nel VIS ai fini dell'assolvimento dei compiti di eu-LISA previsti dal presente regolamento.";

d) è inserito il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. eu-LISA sviluppa e gestisce un meccanismo e procedure per lo svolgimento di controlli di qualità sui dati contenuti nel VIS e riferisce periodicamente agli Stati membri. eu-LISA riferisce periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in merito ai problemi incontrati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, prevede e sviluppa tale meccanismo, le procedure e i requisiti appropriati relativi alla conformità qualitativa dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.";

e) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. eu-LISA informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione delle misure adottate in conformità del paragrafo 2.";

f) è aggiunto il paragrafo seguente:

"3 bis. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nel VIS, ciascuno Stato membro designa un'autorità quale titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di tale Stato membro. Ciascuno Stato membro informa la Commissione della designazione.";

45) è inserito l'articolo 29 bis seguente:

"Articolo 29 bis

Norme specifiche per l'inserimento dei dati

1. L'inserimento nel VIS dei dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, agli articoli da 9 a 14, all'articolo 22 bis e agli articoli da 22 quater a 22 septies è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, agli articoli da 9 a 14, all'articolo 22 bis e agli articoli da 22 quater a 22 septies possono essere inseriti nel VIS solo previo controllo di qualità eseguito dalle autorità nazionali competenti;
 - b) i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, agli articoli da 9 a 14, all'articolo 22 bis e agli articoli da 22 quater a 22 septies sono trattati dal VIS previo controllo di qualità eseguito dal VIS conformemente al paragrafo 2.
2. Il VIS esegue controlli di qualità come segue:
 - a) nel creare o aggiornare i fascicoli relativi alla domanda nel VIS, sono eseguiti controlli di qualità sui dati di cui agli articoli da 9 a 14, all'articolo 22 bis e agli articoli da 22 quater a 22 septies; se i controlli non rispettano i criteri di qualità prescritti, la o le autorità responsabili ne sono informate automaticamente tramite il VIS. Il VIS può attivare l'interrogazione automatizzata di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, e all'articolo 22 ter, paragrafo 2, solo previo controllo di qualità;

- b) nel creare o aggiornare i fascicoli relativi alla domanda nel VIS, sono eseguiti controlli di qualità sulle immagini del volto e sulle impronte digitali al fine di accertare il rispetto di norme minime di qualità dei dati per consentire il confronto biometrico;
- c) nel conservare nel VIS le informazioni sulle autorità nazionali designate sono eseguiti controlli di qualità sui dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

3. Per la conservazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono stabilite norme di qualità. Tali norme sono specificate con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.";

46) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

- "1. I dati trattati nel VIS in applicazione del presente regolamento non sono trasferiti a paesi terzi od organizzazioni internazionali, né messi a loro disposizione, fatta eccezione per i trasferimenti a Interpol ai fini dell'esecuzione dell'interrogazione di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera g), e all'articolo 22 ter, paragrafo 3, lettera g). Il trasferimento di dati personali a Interpol è soggetto alle disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2018/1725 e del capo V del regolamento (UE) 2016/679.
- 2. In deroga al paragrafo 1, i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere da a) a c bis), k) e m), e all'articolo 9, punti 6 e 7, o all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a i) e k), possono essere consultati dalle autorità competenti e trasferiti ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali figuranti nell'allegato, o messi a loro disposizione, purché ciò sia necessario in casi specifici per provare l'identità di cittadini di paesi terzi ai fini del rimpatrio conformemente alla direttiva 2008/115/CE oppure, per quanto riguarda i trasferimenti alle organizzazioni internazionali figuranti nell'allegato, ai fini del reinsediamento conformemente ai programmi europei o nazionali di reinsediamento, e a condizione che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) la Commissione ha adottato una decisione sull'adeguata protezione dei dati personali in tali paesi terzi od organizzazioni internazionali in conformità dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679;
- b) sono state previste garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679 attraverso, ad esempio, un accordo di riammissione in vigore tra l'Unione o uno Stato membro e il paese terzo in questione;
- c) si applica l'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/679.

Inoltre, i dati di cui al primo comma sono trasferiti solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il trasferimento dei dati è effettuato conformemente alle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione, in particolare alle disposizioni in materia di protezione dei dati, agli accordi di riammissione e al diritto nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati;
- b) lo Stato membro che ha inserito i dati nel VIS ha dato il suo assenso;
- c) il paese terzo o l'organizzazione internazionale ha concordato di trattare i dati limitatamente ai fini per i quali sono stati trasmessi.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, se una decisione di rimpatrio adottata a norma della direttiva 2008/115/CE è stata emessa nei confronti di un cittadino di un paese terzo, i dati di cui al primo comma sono trasferiti solo se l'esecuzione di tale decisione di rimpatrio non è sospesa e purché non sia stato presentato alcun ricorso che possa portare alla sospensione della sua esecuzione.

3. I trasferimenti di dati personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali ai sensi del paragrafo 2 non pregiudicano i diritti dei richiedenti o dei beneficiari di protezione internazionale, in particolare in materia di non respingimento.
4. I dati personali provenienti dal VIS ottenuti da uno Stato membro o da Europol a fini di contrasto non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né messi a loro disposizione. Il divieto si applica altresì qualora il trattamento ulteriore di tali dati sia effettuato a livello nazionale o tra Stati membri a norma della direttiva (UE) 2016/680.
5. In deroga al paragrafo 4, i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere da a) a c bis), e all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), possono essere trasferiti a un paese terzo dall'autorità designata, in casi specifici, solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) ricorre un caso eccezionale di urgenza in cui sussiste:
 - i) un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo; oppure
 - ii) un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave;
 - b) il trasferimento dei dati è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel territorio degli Stati membri o nel paese terzo interessato di tale reato di terrorismo o reato grave;
 - c) l'autorità designata ha accesso a tali dati secondo la procedura e alle condizioni di cui agli articoli 22 quinquies e 22 sexdecies;
 - d) il trasferimento è effettuato in conformità delle condizioni applicabili previste dalla direttiva (UE) 2016/680, in particolare il capo V;

- e) il paese terzo ha presentato una richiesta debitamente motivata, in formato cartaceo o elettronico;
- f) è garantita, su base di reciprocità, la fornitura delle informazioni presenti nei sistemi di informazione visti detenute dal paese richiedente agli Stati membri in cui il VIS è operativo.

Qualora sia effettuato a norma del primo comma, un tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo istituita in virtù dell'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, delle informazioni sull'autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.";

47) all'articolo 32, il paragrafo 2 è così modificato:

- a) è inserita la seguente lettera:

"e bis) impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati;"

- b) sono inserite le lettere seguenti:

"j bis) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati;

j ter) garantire l'affidabilità, accertandosi che eventuali anomalie nel funzionamento dei sistemi siano adeguatamente segnalate e che siano adottate le misure tecniche necessarie per assicurare che i dati personali possano essere recuperati in caso di danneggiamento a causa di un malfunzionamento dei sistemi;"

48) all'articolo 32, il paragrafo 3 è così modificato:

"3. eu-LISA adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2 per quanto riguarda il funzionamento del VIS, compresa l'adozione di un piano di sicurezza.";

49) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 32 bis

Incidenti di sicurezza

1. È considerato incidente di sicurezza l'evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza del VIS e può causare danni o perdite ai dati conservati nel VIS, in particolare quando possono essere stati consultati dati senza autorizzazione o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.
2. Ogni incidente di sicurezza è gestito in modo da garantire una risposta rapida, efficace e adeguata.
3. Fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679, dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/680 o di entrambi, gli Stati membri notificano gli incidenti di sicurezza alla Commissione, a eu-LISA e al garante europeo della protezione dei dati. Qualora si verifichi un incidente di sicurezza in relazione al sistema centrale del VIS, eu-LISA ne dà notifica alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati. Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera informano la Commissione e il garante europeo della protezione dei dati qualora si verifichi un incidente di sicurezza relativo al VIS.

4. Le informazioni su un incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento del VIS o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati in esso conservati sono fornite alla Commissione e, se interessati da tali ripercussioni, agli Stati membri, a Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Tali incidenti sono altresì registrati secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito da eu-LISA.
5. Gli Stati membri, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, eu-LISA ed Europol cooperano in caso di incidente di sicurezza.
6. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio degli incidenti gravi e delle misure adottate per porvi rimedio. Tali informazioni sono classificate, se del caso, EU RESTRICTED/RESTREINT UE conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza.";

50) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Articolo 33

Responsabilità

1. Fatti salvi il diritto al risarcimento e la responsabilità da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2018/1725:
 - a) ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di un'operazione illecita di trattamento dei dati personali o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento compiuti da uno Stato membro ha diritto al risarcimento da parte di tale Stato membro;
 - b) ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di un atto incompatibile con il presente regolamento compiuto da un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione ha diritto al risarcimento da parte di tale istituzione, organo od organismo dell'Unione.

Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione in questione sono esonerati in tutto o in parte da tale responsabilità ai sensi del primo comma se provano che l'evento dannoso non è loro imputabile.

2. Uno Stato membro è ritenuto responsabile di ogni eventuale danno arrecato al VIS conseguente all'inosservanza degli obblighi del presente regolamento, fatto salvo il caso e nella misura in cui eu-LISA o un altro Stato membro che partecipa al VIS abbiano ommesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o ridurlo al minimo l'impatto.
3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dal diritto nazionale di tale Stato membro. Le azioni proposte contro un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggette alle condizioni previste dai trattati.";

51) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"Articolo 34

Registrazioni

1. Ciascuno Stato membro, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed eu-LISA conservano le registrazioni di tutte le loro operazioni di trattamento dei dati nell'ambito del VIS. Tali registrazioni indicano:
 - a) la finalità dell'accesso;
 - b) la data e l'ora;
 - c) il tipo di dati inseriti;
 - d) il tipo di dati utilizzati ai fini dell'interrogazione;
 - e) il nome dell'autorità che inserisce o estrae i dati.

Ciascuno Stato membro conserva altresì le registrazioni del personale debitamente autorizzato ad inserire o ad estrarre i dati.

2. Per le ricerche e le consultazioni di cui agli articoli da 9 bis a 9 octies e all'articolo 22 ter, è conservata una registrazione per tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nel VIS e, rispettivamente, nell'EES, nell'ETIAS, nel SIS, nell'ECRIS-TCN e nell'Eurodac in conformità del presente articolo e, rispettivamente, dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240, dell'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2018/1861, dell'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2018/1862, dell'articolo 31 bis del regolamento (UE) 2019/816 e dell'articolo 28 bis del regolamento (UE) n. 603/2013.
3. Per le operazioni di cui all'articolo 45 quater, è conservata una registrazione di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nel VIS e nell'EES in conformità di detto articolo e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226. Per le operazioni di cui all'articolo 17 bis, è conservato un registro di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nel VIS e nell'EES in conformità del presente articolo e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226.
4. Tali registrazioni possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio, a fini di protezione dei dati, dell'ammissibilità del trattamento dei dati e per garantire la sicurezza degli stessi. Tali registrazioni sono protette dall'accesso e dalla modifica non autorizzati con misure adeguate e sono cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 23, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate.";

52) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

"Articolo 36

Sanzioni

Fatti salvi il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento, anche nei casi in cui il trattamento dei dati personali viola il presente regolamento, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.";

53) è inserito il seguente articolo 36 bis:

"Articolo 36 bis
Protezione dei dati

1. Al trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di eu-LISA si applica il regolamento (UE) 2018/1725.
2. Il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti per i visti, delle autorità di frontiera e delle autorità competenti in materia di asilo e di immigrazione nello svolgimento dei compiti ai sensi del presente regolamento.
3. La direttiva (UE) 2016/680 si applica al trattamento dei dati personali conservati nel VIS, compreso l'accesso a tali dati, da parte delle autorità designate degli Stati membri in conformità del capo III ter e ai fini indicati in tale capo.
4. Il trattamento di dati personali da parte di Europol a norma del presente regolamento è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/794.";

54) l'articolo 37 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Fatto salvo il diritto all'informazione di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680, lo Stato membro competente informa i richiedenti e le persone di cui all'articolo[...] 9, punto 4, lettera f), in merito a quanto segue:";

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'identità del titolare del trattamento di cui all'articolo 29, paragrafo 3 bis, compresi i suoi estremi;"

iii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le categorie dei destinatari di tali dati, comprese le autorità di cui all'articolo 22 terdecies ed Europol;"

iv) è inserita la seguente lettera:

"c bis) il fatto che il VIS può essere consultato dagli Stati membri e da Europol a fini di contrasto;"

v) è inserita la seguente lettera:

"e bis) il fatto che i dati personali conservati nel VIS possono essere trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale conformemente all'articolo 31 e agli Stati membri conformemente alla decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio*;

* Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'*acquis* di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39).";

vi) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) l'esistenza del diritto di richiedere l'accesso ai dati che li riguardano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che li riguardano siano rettificati, che i dati personali incompleti che li riguardano siano completati, che i dati personali che li riguardano trattati illecitamente siano cancellati o che il loro trattamento sia limitato, nonché del diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi delle autorità di controllo o del garante europeo della protezione dei dati se del caso, cui rivolgersi in caso di reclami in materia di protezione dei dati personali;"

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al richiedente per iscritto in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, usando un linguaggio semplice e chiaro, all'atto dell'acquisizione dei dati, dell'immagine del volto e delle impronte digitali di cui agli articoli 9 e 22 bis. I minori devono essere informati in modo consono alla loro età, anche mediante strumenti visivi, per spiegare la procedura di rilevamento delle impronte digitali.";

c) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In mancanza di moduli a firma di dette persone, tali informazioni sono fornite ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/679.";

55) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

"Articolo 38

Diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limitazione del loro trattamento

1. Per esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679, chiunque ha il diritto di ottenere che gli siano comunicati i dati che lo riguardano registrati nel VIS con la menzione dello Stato membro che li ha trasmessi al VIS. Lo Stato membro che riceve la richiesta la esamina e risponde quanto prima e, in ogni caso, al più tardi entro un mese dal suo ricevimento.
2. Chiunque può richiedere che eventuali dati inesatti che lo riguardano siano rettificati e che i dati illegittimamente registrati siano cancellati.

Se la richiesta è indirizzata allo Stato membro competente e se si constata che i dati conservati nel VIS sono di fatto inesatti o sono stati registrati illegittimamente, lo Stato membro competente, conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, rettifica o cancella tali dati nel VIS senza indugio e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Lo Stato membro competente conferma per iscritto e senza indugio all'interessato di aver provveduto a rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.

Qualora la richiesta sia indirizzata a uno Stato membro diverso da quello competente, le autorità di quest'ultimo sono contattate dalle autorità dello Stato membro al quale la richiesta è stata indirizzata entro un termine di sette giorni. Lo Stato membro competente procede in conformità del comma precedente. Lo Stato membro che ha contattato l'autorità dello Stato membro competente informa gli interessati in merito alla trasmissione della loro richiesta, allo Stato membro destinatario e al prosieguo della procedura.

3. Qualora non concordi con l'affermazione secondo cui i dati registrati nel VIS sono di fatto inesatti o sono stati registrati illegittimamente, lo Stato membro competente adotta senza indugio una decisione amministrativa con la quale illustra per iscritto all'interessato la ragione per cui non intende rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.
4. Tale decisione fornisce inoltre all'interessato informazioni sulla possibilità di impugnare la decisione adottata sulla richiesta di cui al paragrafo 2 e, se del caso, informazioni su come intentare un'azione o presentare un reclamo dinanzi alle autorità o agli organi giurisdizionali competenti e su qualunque tipo di assistenza disponibile, anche da parte delle autorità di controllo nazionali competenti.
5. Qualsiasi richiesta presentata a norma del paragrafo 1 o 2 contiene le informazioni necessarie per identificare l'interessato. Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1 o 2.
6. Lo Stato membro competente conserva una registrazione, sotto forma di documento scritto, della presentazione di una richiesta ai sensi del paragrafo 1 o 2 e di come è stata trattata. Mette tale documento a disposizione delle autorità di controllo nazionali competenti per la protezione dei dati senza ritardo e, in ogni caso, non oltre sette giorni dalla decisione di rettificare o cancellare i dati di cui al paragrafo 2, secondo comma, o in seguito alla decisione di cui al paragrafo 3.
7. In deroga ai paragrafi da 1 a 6, e solo per quanto riguarda i dati contenuti nei pareri motivati registrati nel VIS conformemente all'articolo 9 sexies, paragrafo 6, all'articolo 9 octies, paragrafo 6, e all'articolo 22 ter, paragrafi 15 e 17, a seguito delle interrogazioni di cui agli articoli 9 bis e 22 ter, lo Stato membro può decidere di non fornire informazioni all'interessato, in tutto o in parte, in conformità del diritto nazionale o dell'Unione, nella misura e per il tempo in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato al fine di:

- a) non ostacolare indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- b) non compromettere la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- c) proteggere la sicurezza pubblica;
- d) proteggere la sicurezza nazionale; oppure
- e) proteggere i diritti e le libertà altrui.

Nei casi di cui al primo comma, lo Stato membro informa l'interessato, senza ingiustificato ritardo e per iscritto, di ogni rifiuto o limitazione dell'accesso e dei motivi del rifiuto o della limitazione. Dette informazioni possono essere omesse qualora la loro comunicazione rischi di compromettere una delle finalità di cui al primo comma, lettere da a) a e). Lo Stato membro informa l'interessato della possibilità di proporre un reclamo dinanzi a un'autorità di controllo o di proporre ricorso giurisdizionale.

Lo Stato membro fornisce i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione di non fornire le informazioni all'interessato. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità di controllo.

In tali casi, l'interessato deve poter esercitare i propri diritti anche tramite le autorità di controllo competenti.";

56) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

"Articolo 39

Cooperazione volta a garantire i diritti relativi alla protezione dei dati

1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano attivamente per far rispettare i diritti sanciti dall'articolo 38.

2. In ciascuno Stato membro l'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 fornisce, su richiesta, assistenza e consulenza agli interessati nell'esercizio del loro diritto di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati personali che li riguardano ovvero di limitazione del trattamento di tali dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.

L'autorità di controllo dello Stato membro competente che ha trasmesso i dati e l'autorità di controllo dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta cooperano per raggiungere gli obiettivi di cui al primo comma.";

57) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

"Articolo 40

Mezzi di ricorso

1. Fatti salvi gli articoli 77 e 79 del regolamento (UE) 2016/679, in ciascuno Stato membro chiunque ha il diritto di intentare un'azione o presentare un reclamo alle autorità o agli organi giurisdizionali competenti dello Stato membro che abbia negato il diritto, sancito dall'articolo 38 e dall'articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento, di accesso ai dati che lo riguardano ovvero il diritto di rettifica, di integrazione o di cancellazione degli stessi. Il diritto di intentare un'azione o presentare un reclamo di tal genere si applica inoltre nei casi in cui le richieste di accesso, rettifica, integrazione o cancellazione non abbiano ricevuto risposta entro i termini sanciti dall'articolo 38, oppure non siano mai state trattate dal titolare del trattamento.
2. L'assistenza dell'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 rimane disponibile durante l'intero procedimento.";

58) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

"Articolo 41

Controllo da parte delle autorità di controllo nazionali

1. Ciascuno Stato membro assicura che l'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 monitori autonomamente la legittimità del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento da parte dello Stato membro interessato.
2. L'autorità di controllo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 monitora la legittimità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri a norma del capo III ter, nonché l'accesso a tali dati da parte degli Stati membri e la trasmissione degli stessi al VIS e dal VIS.
3. L'autorità o le autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 provvedono affinché, almeno ogni quattro anni, sia svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati da parte delle autorità nazionali competenti, conformemente ai pertinenti principi internazionali di revisione. I risultati del controllo possono essere presi in considerazione nelle valutazioni effettuate nel quadro del meccanismo istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio. L'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 pubblica ogni anno il numero delle richieste di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati o di limitazione del loro trattamento, le conseguenti azioni intraprese e il numero delle rettifiche, integrazioni, cancellazioni e limitazioni del trattamento effettuate in seguito alle richieste degli interessati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2016/680 dispongano delle risorse sufficienti per assolvere i compiti a esse affidati dal presente regolamento e possano avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di dati biometrici.

5. Gli Stati membri comunicano qualsiasi informazione richiesta dall'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 o dall'autorità di controllo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 1026/680 e, in particolare, le forniscono informazioni sulle attività svolte conformemente alle loro responsabilità previste dal presente regolamento. Gli Stati membri permettono all'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'autorità di controllo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 1026/680 di accedere alle loro registrazioni e consentono loro l'accesso in qualsiasi momento a tutti i loro locali utilizzati per il VIS.";

59) l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

"Articolo 42

Controllo da parte del garante europeo della protezione dei dati

1. Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di monitorare le attività di trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA, di Europol e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera previste dal presente regolamento e di assicurare che tali attività siano effettuate in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1725 o, per quanto riguarda Europol, del regolamento (UE) 2016/794.
2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate da eu-LISA, conformemente ai pertinenti principi internazionali di revisione. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, a eu-LISA, alla Commissione e alle autorità di controllo nazionali. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione delle relazioni.
3. eu-LISA fornisce al garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, gli permette di consultare tutti i documenti e le registrazioni di cui agli articoli 22 octodecies, 34 e 45 quater, nonché di avere accesso, in qualsiasi momento, a tutti i suoi locali.";

60) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

"Articolo 43

Cooperazione tra le autorità di controllo nazionali e il garante europeo della protezione dei dati

1. Le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità per assicurare il controllo coordinato del VIS e dei sistemi nazionali.
2. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di controlli e ispezioni, esaminano ogni difficoltà relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente regolamento, valutano problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti degli interessati, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte a eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione sui diritti in materia di protezione dei dati, a seconda delle necessità.
3. Ai fini del paragrafo 2, le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono almeno due volte l'anno nell'ambito del comitato europeo per la protezione dei dati. I costi di dette riunioni sono a carico di tale comitato e la loro organizzazione è effettuata dallo stesso. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente a seconda delle necessità.
4. Una relazione congiunta sulle attività svolte è trasmessa ogni due anni dal comitato europeo per la protezione dei dati al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a Europol, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e a eu-LISA. Tale relazione comprende un capitolo su ciascuno Stato membro redatto dalla rispettiva autorità di controllo.";

61) l'articolo 44 è soppresso;

62) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

- "1. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le misure necessarie per lo sviluppo del sistema centrale del VIS, delle interfacce uniformi nazionali in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le interfacce uniformi nazionali riguardanti:
 - a) la progettazione dell'architettura fisica del sistema, compresa la relativa rete di comunicazione;
 - b) gli aspetti tecnici che influiscono sulla protezione dei dati personali;
 - c) gli aspetti tecnici con importanti implicazioni finanziarie per i bilanci degli Stati membri o con implicazioni tecniche di rilievo per i sistemi nazionali;
 - d) lo sviluppo dei requisiti di sicurezza, compresi gli aspetti biometrici.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le misure necessarie alla realizzazione tecnica delle funzionalità del sistema centrale del VIS, in particolare per quanto riguarda:
 - a) l'inserimento dei dati e il collegamento delle domande conformemente all'articolo 8, agli articoli da 10 a 14, all'articolo 22 bis e agli articoli da 22 quater a 22 septies;
 - b) l'accesso ai dati conformemente all'articolo 15, agli articoli da 18 a 22, agli articoli da 22 octies a 22 duodecies, agli articoli da 22 quindecies a 22 novodecies e agli articoli 45 sexies e 45 septies;
 - c) la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati conformemente agli articoli 23, 24 e 25;

- d) la conservazione delle registrazioni e il relativo accesso conformemente all'articolo 34;
 - e) il meccanismo di consultazione e le procedure di cui all'articolo 16;
 - f) l'accesso ai dati ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche conformemente all'articolo 45 bis.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nel VIS.
4. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.";
- 63) è inserito l'articolo 45 bis seguente:

"Articolo 45 bis

Uso dei dati per l'elaborazione di relazioni e statistiche

1. Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione, di eu-LISA, dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, compresa l'unità centrale ETIAS conformemente all'articolo 9 undecies, è abilitato a consultare i seguenti dati, unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza che sia possibile l'identificazione individuale e in conformità delle misure di salvaguardia relative alla non discriminazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2:
- a) informazioni sullo status;
 - b) autorità alla quale la domanda è stata presentata e relativa sede;
 - c) sesso, età e cittadinanza/cittadinanze del richiedente;
 - d) paese e città di residenza del richiedente, solo per i visti;

- e) attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative) del richiedente, solo per i visti;
- f) Stato membro o Stati membri di primo ingresso e di destinazione, solo per i visti;
- g) luogo e data di presentazione della domanda e della decisione concernente la domanda (rilasciata, ritirata, rifiutata, annullata, revocata, rinnovata o prorogata);
- h) tipo di documento richiesto o rilasciato, ossia visto di transito aeroportuale, visto uniforme o visto con validità territoriale limitata, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno;
- i) tipo di documento di viaggio e paese che lo ha rilasciato, solo per i visti;
- j) decisione concernente la domanda e, in caso di rifiuto, ritiro, annullamento o revoca, motivi addotti per tale decisione;
- k) riscontri positivi risultanti da interrogazioni dei sistemi di informazione dell'Unione, dei dati Europol o delle banche dati Interpol conformemente agli articoli 9 bis o 22 ter, differenziati per sistema o banca dati, o riscontri positivi rispetto a indicatori di rischio specifici conformemente all'articolo 9 undecies, e riscontri positivi ove, dopo verifica manuale a norma degli articoli 9 quater, 9 quinquies, 9 sexies o 22 ter, sia stata confermata la corrispondenza dei dati personali del richiedente con i dati presenti in uno dei sistemi o delle banche dati consultati;
- l) decisioni di rifiuto di un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno correlati a un riscontro positivo verificato manualmente e confermato in uno dei sistemi o delle banche dati consultati o a un riscontro positivo rispetto a indicatori di rischio specifici;
- m) autorità competente che ha deciso in merito alla domanda e relativa sede nonché data della decisione, solo per i visti;
- n) casi in cui lo stesso richiedente ha chiesto un visto a più di un'autorità competente per i visti, con indicazione di tali autorità e relative sedi nonché delle date delle decisioni;

- o) scopo/i principale/i del viaggio, solo per i visti;
- p) domande di visto trattate in rappresentanza a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 810/2009;
- q) dati inseriti riguardo ai documenti ritirati, annullati, revocati, rinnovati o la cui validità è prorogata, a seconda dei casi;
- r) data di scadenza del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno;
- s) numero di persone esentate dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 810/2009;
- t) casi in cui, per ragioni di fatto, i dati di cui all'articolo 9, punto 6, non hanno potuto essere forniti conformemente all'articolo 8, paragrafo 5;
- u) casi in cui, per motivi giuridici, la presentazione dei dati di cui all'articolo 9, punto 6, non era obbligatoria conformemente all'articolo 8, paragrafo 5;
- v) casi in cui è stato rifiutato il visto a una persona impossibilitata per ragioni di fatto a fornire i dati di cui all'articolo 9, punto 6, conformemente all'articolo 8, paragrafo 5;
- w) collegamenti con il precedente fascicolo dello stesso richiedente e collegamenti con i fascicoli delle persone che viaggiano insieme, solo per i visti.

Il personale debitamente autorizzato dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è abilitato a consultare i dati di cui al primo comma ai fini dell'esecuzione delle analisi del rischio e delle valutazioni delle vulnerabilità di cui agli articoli 29 e 32 del regolamento (UE) 2019/1896.

2. Ai fini del paragrafo 1, eu-LISA conserva i dati di cui a tale paragrafo nell'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, di tale regolamento, i dati statistici intersistemici e le relazioni analitiche permettono alle autorità elencate al paragrafo 1 del presente articolo di ottenere relazioni e dati statistici personalizzabili al fine di sostenere l'applicazione degli indicatori di rischio specifici di cui all'articolo 9 undecies, migliorare la valutazione del rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale e dell'alto rischio epidemico, migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera e assistere le autorità competenti per i visti nel trattamento delle domande di visto.
3. Le procedure poste in essere da eu-LISA per monitorare il funzionamento del VIS di cui all'articolo 50, paragrafo 1, comprendono la possibilità di produrre statistiche periodiche per assicurare tale monitoraggio.
4. Ogni trimestre eu-LISA compila statistiche basate sui dati del VIS sui visti che indichino in particolare, per ciascuna località in cui è stata presentata una domanda e per ciascuno Stato membro:
 - a) il numero dei visti A di transito aeroportuale richiesti; il numero dei visti A rilasciati, divisi per singolo transito aeroportuale e transito aeroportuale multiplo; il numero dei visti A rifiutati;
 - b) il numero dei visti C per soggiorni di breve durata richiesti (e divisi per scopo principale del viaggio); il numero dei visti C rilasciati, divisi per un ingresso, due ingressi o ingressi multipli e questi ultimi divisi per la durata di validità (6 mesi o inferiore, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni); il numero dei visti con validità territoriale limitata (VTL) rilasciati; il numero dei visti C rifiutati.

Le statistiche quotidiane sono conservate nell'archivio centrale di relazioni e statistiche.

5. Ogni trimestre eu-LISA compila statistiche basate sui dati del VIS sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno che indichino in particolare, per ciascuna località:
 - a) il totale dei visti per soggiorni di lunga durata richiesti, rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati e prorogati;
 - b) il totale dei permessi di soggiorno richiesti, rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati e rinnovati.
6. Alla fine di ogni anno i dati statistici sono raccolti in una relazione annuale per l'anno in questione. Le statistiche presentano dati disaggregati per località e Stato membro. La relazione è pubblicata e trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, al garante europeo della protezione dei dati e alle autorità nazionali di controllo.
7. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'attuazione della politica comune in materia di visti o della politica in materia di migrazione e asilo, compresi aspetti in applicazione del regolamento (UE) n. 1053/2013.";

64) è inserito l'articolo 45 ter seguente:

"Articolo 45 ter
Comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'autorità considerata titolare del trattamento di cui all'articolo 29, paragrafo 3 bis.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA le autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, che hanno accesso al VIS ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione o della consultazione dei dati e l'autorità designata per il VIS di cui all'articolo 9 quinquies, paragrafo 1, e all'articolo 22 ter, paragrafo 14.

Tre mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento, come previsto all'articolo 9 del regolamento XXX/XXX [che modifica il regolamento VIS], eu-LISA pubblica un elenco consolidato di tali autorità nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA senza indugio anche ogni modifica relativa a tali autorità. In caso di tali modifiche, eu-LISA pubblica una volta all'anno una versione consolidata aggiornata di tali informazioni. eu-LISA mantiene continuamente aggiornato il sito web pubblico che contiene tali informazioni.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA le loro autorità designate e i loro punti di accesso centrale di cui all'articolo 22 terdecies e comunicano senza indugio ogni relativa modifica.
4. La Commissione pubblica le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Se sono modificate, la Commissione pubblica una volta all'anno una versione consolidata aggiornata di tali informazioni. La Commissione mantiene continuamente aggiornato il sito web pubblico che contiene tali informazioni.";

65) sono inseriti gli articoli 45 quater, 45 quinquies, 45 sexies e 45 septies seguenti:

"Articolo 45 quater

Accesso ai dati per verifica da parte dei vettori

1. Al fine di adempiere al loro obbligo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, i vettori aerei, marittimi e internazionali stradali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman interrogano il VIS per verificare se i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto o per cui è previsto l'obbligo di visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno siano o meno in possesso, a seconda dei casi, di un visto per soggiorno di breve durata, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno valido.
2. L'accesso sicuro al portale per i vettori di cui all'articolo 2 bis, lettera h, con la possibilità di usare soluzioni tecniche mobili, permette ai vettori di procedere all'interrogazione di cui al paragrafo 1 prima che un passeggero salga a bordo.

A tal fine, per quanto riguarda i visti, il vettore fornisce i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a), b) e c), e, per quanto riguarda i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno, il vettore fornisce i dati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), contenuti nel documento di viaggio. Il vettore indica inoltre lo Stato membro di ingresso o, nel caso di un transito aeroportuale, lo Stato membro di transito.

In via derogatoria, nel caso di un transito aeroportuale, il vettore è tenuto a interrogare il VIS solo se per il cittadino di paese terzo è previsto l'obbligo di visto di transito aeroportuale a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 810/2009.

3. Il VIS risponde indicando se la persona è in possesso o meno di visto, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno valido, a seconda dei casi, fornendo ai vettori una risposta "OK/NON OK".

Qualora sia stato rilasciato un visto per soggiorno di breve durata con validità territoriale limitata a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009, la risposta fornita dal VIS tiene conto dello Stato membro o degli Stati membri per cui il visto è valido, nonché dello Stato membro di ingresso indicato dal vettore.

I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta in conformità del diritto applicabile. La risposta "OK/NON OK" non deve essere considerata un provvedimento di autorizzazione d'ingresso o di respingimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/399.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del portale per i vettori nonché la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

4. Qualora sia negato l'imbarco a cittadini di paesi terzi a seguito di un'interrogazione del VIS, i vettori li informano che il rifiuto è dovuto a informazioni conservate nel VIS e forniscono loro informazioni sui loro diritti in materia di accesso ai dati personali registrati nel VIS e di rettifica o cancellazione degli stessi.
5. È definito un metodo di autenticazione, riservato esclusivamente ai vettori, che consente a membri debitamente autorizzati del personale dei vettori di accedere al portale per i vettori ai fini del presente articolo. Nel definire il metodo di autenticazione, si tiene conto della gestione dei rischi relativi alla sicurezza delle informazioni e dei principi della protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Il metodo di autenticazione è adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

6. Il portale per i vettori fa uso di una banca dati distinta a sola lettura aggiornata quotidianamente mediante estrazione a senso unico del sottoinsieme minimo necessario di dati conservati nel VIS. eu-LISA è responsabile della sicurezza del portale per i vettori, della sicurezza dei dati personali in esso contenuti e del processo per l'estrazione dei dati personali nella banca dati distinta a sola lettura.
7. In deroga al paragrafo 1, per i vettori stradali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman, la verifica di cui al paragrafo 1 è facoltativa per i primi 18 mesi successivi all'inizio dell'applicazione del VIS riveduto, come previsto all'articolo 9 del regolamento xxx/xxx [che modifica il regolamento VIS].
8. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1 o al fine di risolvere eventuali controversie derivanti dalla sua applicazione, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate dai vettori nel portale per i vettori. Tali registrazioni riportano la data e l'ora di ciascuna operazione, i dati utilizzati per la consultazione, i dati trasmessi dal portale per i vettori e il nome del vettore in questione.

Le registrazioni sono conservate per due anni. Le registrazioni sono protette con misure adeguate dall'accesso non autorizzato.

Articolo 45 quinquies

Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati

1. Qualora sia tecnicamente impossibile procedere all'interrogazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 1, a causa di un guasto di una parte qualsiasi del VIS, i vettori sono esentati dall'obbligo di verificare il possesso di visto, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno valido dal portale per i vettori. Se a rilevare un tale guasto è eu-LISA, l'unità centrale ETIAS ne informa i vettori e gli Stati membri. Informa altresì i vettori e gli Stati membri dell'avvenuta riparazione del guasto. Se a rilevare un tale guasto sono i vettori, questi possono informarne l'unità centrale ETIAS. L'unità centrale ETIAS informa senza indugio gli Stati membri in merito alle comunicazioni ricevute dai vettori.

2. Qualora, per ragioni diverse da un guasto di una parte qualsiasi del VIS, sia tecnicamente impossibile per un vettore procedere all'interrogazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 1, per un lungo periodo, tale vettore ne informa l'unità centrale ETIAS. L'unità centrale ETIAS informa senza indugio gli Stati membri in merito alle comunicazioni ricevute dai vettori.
3. I dettagli delle procedure sostitutive sono stabiliti con un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Articolo 45 sexies

Accesso ai dati del VIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea

1. Per svolgere i compiti ed esercitare le competenze di cui all'articolo 82, paragrafi 1 e 10, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio*, i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea e di squadre di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio hanno, nell'ambito dei rispettivi mandati, il diritto di accedere ai dati inseriti nel VIS e di consultarli.

* Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

2. Per garantire l'accesso di cui al paragrafo 1, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera designa quale punto di accesso centrale un'unità specializzata composta di funzionari della guardia di frontiera e costiera europea debitamente autorizzati. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso al VIS di cui all'articolo 45 septies.

Articolo 45 septies

Condizioni e procedure di accesso ai dati del VIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea

1. In vista dell'accesso di cui all'articolo 45 sexies, paragrafo 1, una squadra della guardia di frontiera e costiera europea può presentare al punto di accesso centrale della guardia di frontiera e costiera europea di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo una richiesta per la consultazione di tutti i dati o una serie specifica di dati conservati nel VIS. La richiesta deve rimandare al piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e/o i rimpatri dello Stato membro in questione su cui si fonda. Quando riceve una richiesta di accesso, il punto di accesso centrale della guardia di frontiera e costiera europea verifica se siano soddisfatte le condizioni di accesso di cui al paragrafo 2. Se sono soddisfatte tutte le condizioni di accesso, il personale debitamente autorizzato del punto di accesso centrale tratta le richieste. I dati del VIS consultati sono trasmessi alla squadra in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.
2. L'accesso al VIS è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) lo Stato membro ospitante autorizza i membri della squadra a consultare il VIS al fine di conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri; e
 - b) la consultazione del VIS è necessaria per lo svolgimento dei compiti specifici affidati alla squadra dallo Stato membro ospitante.
3. In conformità dell'articolo 82, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1896, i membri delle squadre o di squadre di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio possono intervenire esclusivamente in risposta a informazioni ottenute dal VIS sotto il controllo e di norma in presenza di guardie di frontiera o di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio dello Stato membro ospitante in cui operano. Lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre ad agire per suo conto.

4. In caso di dubbio o qualora la verifica dell'identità del titolare del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non dia esito, il membro della squadra della guardia di frontiera e costiera europea indirizza la persona verso una guardia di frontiera dello Stato membro ospitante.
5. La consultazione dei dati del VIS da parte dei membri delle squadre è subordinata a quanto segue:
 - a) nello svolgere i compiti connessi alle verifiche di frontiera a norma del regolamento (UE) 2016/399, i membri delle squadre hanno accesso ai dati del VIS a fini di verifica ai valichi di frontiera esterni conformemente agli articoli 18 o 22 octies del presente regolamento, rispettivamente;
 - b) nel verificare se sussistono le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, i membri delle squadre hanno accesso ai dati del VIS a fini di verifica dei cittadini di paesi terzi all'interno del territorio conformemente agli articoli 19 o 22 nonies, rispettivamente;
 - c) nell'identificare le persone che potrebbero non soddisfare, o non soddisfare più, le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, i membri delle squadre hanno accesso ai dati del VIS a fini di identificazione conformemente agli articoli 20 e 22 decies.
6. Lo Stato membro ospitante è informato degli eventuali dati registrati nel VIS emersi a seguito di tale accesso e consultazione.
7. eu-LISA conserva, conformemente all'articolo 34, tutte le registrazioni delle operazioni di trattamento dei dati eseguite nell'ambito del VIS da un membro delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio.
8. Ogni richiesta di accesso e ogni interrogazione effettuata dalle squadre dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è registrata conformemente all'articolo 34 ed è registrato ogni uso dei dati cui hanno avuto accesso le squadre della richiamata Agenzia.

9. Ai fini dell'articolo 45 sexies e del presente articolo, nessuna parte del VIS è collegata a un sistema informatico di raccolta e trattamento di dati gestito da o presso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e non è trasferito a tale sistema nessun dato contenuto nel VIS cui ha accesso la richiamata Agenzia. Non può essere scaricata nessuna parte del VIS. La registrazione degli accessi e delle interrogazioni non è considerata scaricamento né duplicazione di dati del VIS.
10. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera adotta e applica le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati di cui all'articolo 32.";

66) gli articoli 46, 47 e 48 sono soppressi;

67) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 48 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, all'articolo 9 nonies, paragrafo 2, all'articolo 9 undecies, paragrafo 2, e all'articolo 22 ter, paragrafo 19, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 9, all'articolo 9 nonies, paragrafo 2, all'articolo 9 undecies, paragrafo 2, e all'articolo 22 ter, paragrafo 19, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, dell'articolo 9 nonies, paragrafo 2, dell'articolo 9 undecies, paragrafo 2, e dell'articolo 22 ter, paragrafo 19, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

68) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

"Articolo 49

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";

69) è inserito l'articolo 49 bis seguente:

"Articolo 49 bis
Gruppo consultivo

eu-LISA istituisce un gruppo consultivo per fornire consulenza tecnica relativa al VIS, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività." ;

70) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

"Articolo 50
Monitoraggio e valutazione

1. eu-LISA provvede affinché siano istituite le procedure volte a monitorare il funzionamento del VIS rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.
2. Ai fini della manutenzione tecnica, eu-LISA ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel VIS.
3. Ogni due anni eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del VIS, compresi la sua sicurezza e i suoi costi. Una volta la tecnologia in uso, la relazione contiene altresì una valutazione del ricorso alle immagini del volto per accertare l'identità delle persone, compresa una valutazione delle eventuali difficoltà incontrate.
4. Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, ciascuno Stato membro ed Europol predispongono relazioni annuali sull'efficacia dell'accesso ai dati del VIS a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su quanto segue:

- a) lo scopo esatto della consultazione, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave;
- b) i fondati motivi addotti per il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
- c) il numero di richieste di accesso al VIS a fini di contrasto e di accesso ai dati relativi a minori di età inferiore ai 14 anni;
- d) il numero e il tipo di casi in cui sono state utilizzate le procedure d'urgenza di cui all'articolo 22 quindicesimo, paragrafo 2, compresi i casi in cui il punto di accesso centrale non ha confermato l'urgenza dopo la verifica a posteriori;
- e) il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a un'identificazione.

Le relazioni annuali degli Stati membri e di Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Una soluzione tecnica è messa a disposizione degli Stati membri per agevolare la raccolta di tali dati a norma del capo III ter ai fini dell'elaborazione delle statistiche di cui al presente paragrafo. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta le specifiche della soluzione tecnica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

5. Tre anni dopo l'entrata in funzione del VIS riveduto, come previsto all'articolo 9 del regolamento XXX/XXX [che modifica il regolamento VIS], e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale del VIS. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e ai costi sostenuti, determina se i principi di base permangono validi, esamina l'impatto sui diritti fondamentali e valuta l'applicazione del presente regolamento con riguardo al VIS, la sicurezza del VIS, il ricorso fatto alle disposizioni di cui all'articolo 31 e le eventuali implicazioni per le future operazioni. Essa comprende inoltre un'analisi dettagliata dei dati forniti nelle relazioni annuali previste all'articolo 50, paragrafo 4, al fine di valutare l'efficacia dell'accesso ai dati del VIS a fini di contrasto, nonché una valutazione volta a stabilire se l'interrogazione di ECRIS-TCN da parte del VIS abbia contribuito a sostenere l'obiettivo di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Gli Stati membri comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.
7. eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5."

Articolo 2

Abrogazione della decisione 2004/512/CE

La decisione 2004/512/CE è abrogata. I riferimenti a detta decisione si intendono fatti al regolamento (CE) n. 767/2008 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato 1.

Articolo 3
Modifiche del regolamento (UE) n. 810/2009

Il regolamento (UE) n. 810/2009 è così modificato:

1) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. All'atto della presentazione della domanda, i richiedenti, ove richiesto a norma dell'articolo 13, si presentano di persona per fornire le loro impronte digitali o la loro immagine del volto. Fatto salvo quanto disposto alla prima frase del presente paragrafo e all'articolo 45, i richiedenti hanno la facoltà di presentare le loro domande elettronicamente, ove possibile.";

b) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) consente che la sua immagine del volto sia rilevata sul posto conformemente all'articolo 13 ovvero, qualora si applichino le esenzioni di cui all'articolo 13, paragrafo 7 bis, presenta una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95;"

c) alla fine del paragrafo 3 è inserita la frase seguente:

"Fatta salva la lettera c), gli Stati membri possono imporre al richiedente di presentare una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95 a ogni domanda.";

2) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del richiedente comprendenti un'immagine del volto e le impronte delle dieci dita, conformemente alle garanzie previste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Il richiedente che introduce la prima domanda, e successivamente almeno ogni 59 mesi, deve presentarsi di persona. In tale occasione sono rilevati i seguenti identificatori biometrici del richiedente:

- un'immagine del volto rilevata sul posto al momento della domanda;
- le impronte delle dieci dita prese a dita piatte, rilevate digitalmente.

2 bis. Tali immagini del volto e impronte digitali sono rilevate al solo scopo di registrarle nel VIS conformemente all'articolo 9, punti 5 e 6, del regolamento (CE) n. 767/2008 e nei sistemi nazionali per il trattamento dei visti.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se le impronte digitali e un'immagine del volto di qualità sufficiente sono state rilevate sul posto dal richiedente e inserite nel VIS nell'ambito di una domanda presentata meno di 59 mesi prima della data della nuova domanda, tali dati sono copiati nella domanda successiva.

Tuttavia, in caso di dubbi ragionevoli sull'identità del richiedente, il consolato rileva le impronte digitali e l'immagine del volto di tale richiedente entro il termine di cui al primo comma.

Inoltre, se al momento della presentazione della domanda non può essere confermato immediatamente che le impronte digitali sono state rilevate entro il termine di cui al primo comma, il richiedente può chiedere che siano rilevate.";

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'immagine del volto dei cittadini di paesi terzi di cui al paragrafo 2 è caratterizzata da sufficiente risoluzione di immagine e qualità per essere utilizzata nel confronto biometrico automatizzato. I requisiti tecnici dell'immagine del volto del richiedente di cui al paragrafo 2 sono conformi alle norme internazionali di cui al documento n. 9303, 8^a edizione, dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).";

e) è aggiunto il paragrafo seguente:

"6 bis All'atto del rilevamento degli identificatori biometrici dei minori sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il personale addetto al rilevamento degli identificatori biometrici dei minori è stato specificamente formato per effettuare il rilevamento dei dati biometrici di un minore con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, nel pieno rispetto dell'interesse superiore del minore e delle tutele previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;
- b) i minori sono accompagnati da un familiare adulto o dal tutore legale al momento del rilevamento degli identificatori biometrici;
- c) per il rilevamento degli identificatori biometrici non è esercitata alcuna forza.";

f) al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) minori di età inferiore ai 6 anni e persone di età superiore ai 75 anni;"

g) al paragrafo 7, è inserita la lettera seguente:

"e) persone che devono comparire in qualità di testimoni dinanzi a corti e tribunali internazionali nel territorio degli Stati membri e la cui presenza di persona per presentare la domanda di visto le metterebbe in grave pericolo.";

h) sono inseriti i paragrafi seguenti:

"7 bis. I richiedenti di cui al paragrafo 7, lettere c), d) ed e), possono anche essere esentati dal rilevamento sul posto dell'immagine del volto al momento della presentazione della domanda.

7 ter. In casi eccezionali, qualora non possano essere rispettate le specifiche in termini di qualità e risoluzione stabilite per l'inserimento nel VIS dell'immagine del volto rilevata sul posto, l'immagine del volto può essere estratta in formato elettronico dal chip degli eMRTD (*Machine Readable Travel Documents* - documenti di viaggio elettronici a lettura ottica). Prima dell'estrazione dei dati dal chip, l'autenticità e l'integrità dei dati ivi memorizzati sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi, a meno che ciò sia impossibile per motivi tecnici o per indisponibilità di certificati validi. In tali casi l'immagine del volto è inserita nel fascicolo relativo alla domanda nel VIS a norma dell'articolo 9 del regolamento VIS unicamente previa verifica elettronica che l'immagine del volto registrata nel chip dell'eMRTD corrisponda all'immagine del volto rilevata sul posto del cittadino di paese terzo interessato.";

i) il paragrafo 8 è soppresso;

3) l'articolo 21 è così modificato:

a) sono inseriti i paragrafi 3 bis, 3 ter e 3 quater seguenti:

"3 bis. Allo scopo di valutare le condizioni d'ingresso di cui al paragrafo 3, il consolato o le autorità centrali tengono conto, se del caso, del risultato delle verifiche dei riscontri positivi effettuate a norma dell'articolo 9 quater del regolamento (CE) n. 767/2008 o del parere motivato fornito dall'autorità designata per il VIS o dall'unità nazionale ETIAS conformemente agli articoli 9 sexies e 9 octies di tale regolamento.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, nel caso di domande per le quali l'autorità designata per il VIS o l'unità nazionale ETIAS hanno fornito un parere motivato, le autorità centrali sono abilitate a decidere autonomamente sulla domanda ovvero, previo esame del parere motivato, comunicano al consolato responsabile del trattamento della domanda che si oppongono al rilascio del visto.

3 ter. Allo scopo di valutare le condizioni d'ingresso di cui al paragrafo 3, il consolato o le autorità centrali, in presenza di un collegamento rosso a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/817, esaminano le differenze tra le identità oggetto del collegamento e ne tengono conto.

3 quater. I riscontri positivi rispetto agli indicatori di rischio specifici di cui all'articolo 9 undecies del regolamento (CE) n. 767/2008 conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 14, di tale regolamento sono presi in considerazione durante l'esame della domanda di visto. In nessun caso il consolato o le autorità centrali adottano una decisione automaticamente sulla base di un riscontro positivo fondato su indicatori di rischio specifici. Il consolato o le autorità centrali valutano individualmente, in tutti i casi, il rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale e l'alto rischio epidemico.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il consolato o le autorità centrali verificano, sulla base delle informazioni ottenute dall'EES, conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2226, se il richiedente non superi con il soggiorno previsto la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o a un titolo di soggiorno.";

c) è inserito il paragrafo 8 bis seguente:

"8 bis) I consolati prestano particolare attenzione alla corretta verifica dell'identità dei minori e al legame con la persona o le persone che esercitano la potestà genitoriale o la tutela legale al fine di prevenire la tratta di minori.";

4) all'articolo 25, il paragrafo 1, lettera a), è così modificato:

a) è inserito il seguente punto iv):

"iv) rilasciare un visto per motivi di urgenza benché non siano state completate le verifiche dei riscontri positivi a norma degli articoli da 9 bis a 9 octies del regolamento (CE) n. 767/2008;"

5) l'articolo 35 è così modificato:

a) è aggiunto il paragrafo 5 bis seguente:

"5 bis. Ai cittadini di paesi terzi per i quali non sono state completate le verifiche dei riscontri positivi a norma degli articoli da 9 bis a 9 octies del regolamento (CE) n. 767/2008 non è, in linea di principio, rilasciato un visto alla frontiera esterna.

Tuttavia, in casi eccezionali, per queste persone può essere emesso alla frontiera esterna un visto con validità territoriale limitata allo Stato membro di rilascio, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a).";

- 6) all'articolo 36, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 35, paragrafi 3, 4, 5 e 5 bis.";
- 7) all'articolo 39, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
- "2. Il personale consolare e delle autorità centrali, nell'esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana e i diritti e principi fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.
3. Nello svolgimento dei suoi compiti il personale consolare e delle autorità centrali non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale. È prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane e alle persone con disabilità. L'interesse superiore del minore è considerato preminente.";
- 8) l'articolo 46 è soppresso;
- 9) l'articolo 57 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Due anni dopo che tutte le disposizioni del presente regolamento sono diventate applicabili, la Commissione presenta una valutazione della sua applicazione. Tale valutazione globale include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e dell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento.";
- b) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;
- 10) all'allegato X, lettera C, punto b), è inserito un nuovo trattino dopo il secondo trattino:
- "- rispetti le disposizioni inerenti al rilevamento degli identificatori biometrici di cui all'articolo 13, e";

11) l'allegato XII è soppresso.

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226

Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato:

1) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) se l'identità del titolare del visto è verificata mediante le impronte digitali o l'immagine del volto, verificare, alle frontiere presso cui l'EES è operativo, l'identità del titolare del visto confrontando le impronte digitali o l'immagine del volto del titolare del visto con le impronte digitali o l'immagine del volto rilevate sul posto che sono registrate nel VIS, a norma dell'articolo 23, paragrafi 2 e 4, del presente regolamento e dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008. Solo le immagini del volto registrate nel VIS con l'indicazione che l'immagine del volto è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda sono utilizzate per tale confronto.";

b) è aggiunto il paragrafo 3 bis:

"3 bis. L'interoperabilità consente la cancellazione dell'immagine del volto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), dal fascicolo individuale qualora l'immagine del volto sia registrata nel VIS con l'indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda.";

c) è aggiunto il paragrafo 3 ter:

"3 ter. L'interoperabilità consente all'EES di comunicare automaticamente al VIS, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008, quando l'uscita di un minore di età inferiore a 12 anni è registrata nella cartella di ingresso/uscita in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del presente regolamento.";

d) è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. A decorrere dalla data di applicazione del VIS riveduto, come previsto all'articolo 9 del regolamento XXX/XXX [che modifica il regolamento VIS], l'EES è collegato al portale di ricerca europeo (ESP) istituito dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817 per consentire il trattamento automatizzato di cui agli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008.";

2) all'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"L'EES prevede la funzionalità per la gestione centralizzata di questo elenco. Norme dettagliate sulla gestione di tale funzionalità sono stabilite con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, del presente regolamento.";

3) all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di adempiere al loro obbligo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, i vettori utilizzano il servizio web al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi hanno già utilizzato il numero di ingressi autorizzati o se i titolari di un visto per soggiorno di breve durata hanno raggiunto la durata massima di soggiorno autorizzato.

I vettori forniscono i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento. Su tale base il servizio web fornisce ai vettori una risposta "OK/non OK". I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta in conformità del diritto applicabile. I vettori istituiscono un sistema di autenticazione per garantire che solo il personale autorizzato possa accedere al servizio web. Non è possibile considerare la risposta "OK/non OK" come un provvedimento di autorizzazione d'ingresso o di respingimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/399.

Qualora sia negato l'imbarco a cittadini di paesi terzi a seguito della risposta del servizio web, i vettori li informano che il rifiuto è dovuto a informazioni conservate nell'EES e forniscono loro informazioni sui loro diritti in materia di accesso ai dati personali registrati nell'EES e di rettifica o cancellazione degli stessi.";

4) l'articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se necessario per creare un fascicolo individuale o per aggiornare l'immagine del volto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), l'immagine del volto è rilevata sul posto. Tale disposizione non si applica ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto se l'immagine del volto è registrata nel VIS con l'indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda.";

b) il paragrafo 5 è soppresso;

5) l'articolo 16 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) l'immagine del volto di cui all'articolo 15, a meno che non sia registrata nel VIS con l'indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda.";

b) è inserito il paragrafo 1 bis:

"1 bis. Qualora, nel caso di un cittadino di paese terzo il cui fascicolo individuale contiene un'immagine del volto di cui al paragrafo 1, lettera d), un'immagine del volto sia registrata successivamente nel VIS con l'indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda, l'EES cancella l'immagine del volto dal fascicolo individuale.";

6) all'articolo 18, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), qualora il cittadino di paese terzo sia respinto per uno dei motivi di cui all'allegato V, parte B, lettere B o D, del regolamento (UE) 2016/399 e qualora sussistano dubbi circa l'autenticità dell'immagine del volto registrata nel VIS, l'immagine del volto di cui alla lettera a) è rilevata sul posto e inserita nel fascicolo individuale a prescindere da qualsiasi immagine del volto registrata nel VIS.";

7) all'articolo 23, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora dall'interrogazione dell'EES con i dati indicati nel primo comma del presente paragrafo risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, le autorità di frontiera:

- a) per i cittadini di paesi terzi non soggetti all'obbligo del visto, confrontano l'immagine del volto rilevata sul posto con l'immagine del volto di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), o procedono a una verifica delle impronte digitali nell'EES, e
- b) per i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto,
 - i) confrontano l'immagine del volto rilevata sul posto con l'immagine del volto registrata nell'EES di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento o con l'immagine del volto rilevata sul posto registrata nel VIS conformemente all'articolo 9, punto 5, del regolamento (CE) 767/2008, oppure
 - ii) procedono a una verifica delle impronte digitali direttamente nel VIS, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008.

Per la verifica delle impronte digitali o dell'immagine del volto rilevata sul posto dei titolari di visto nel VIS, le autorità di frontiera possono avviare l'interrogazione del VIS direttamente dall'EES in conformità dell'articolo 18, paragrafo 6, di tale regolamento.";

- 8) all'articolo 23, paragrafo 4, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) per i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, qualora dall'interrogazione del VIS con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 risulti che i dati del cittadino di paese terzo sono registrati nel VIS, è effettuata una verifica delle impronte digitali o dell'immagine del volto rilevata sul posto nel VIS conformemente all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008. A tal fine, l'autorità di frontiera può avviare un'interrogazione dall'EES verso il VIS in conformità dell'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 767/2008. Qualora una verifica su un cittadino di paese terzo di cui al paragrafo 2 non abbia dato esito, le autorità di frontiera accedono ai dati del VIS a fini di identificazione conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008.";
- 9) all'articolo 24 è inserito il seguente paragrafo:
- "5. Le autorità competenti per i visti e le autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno sono abilitate a consultare i pertinenti dati nell'EES allo scopo di verificare manualmente i riscontri positivi risultanti dalle interrogazioni dell'EES conformemente agli articoli 9 quater e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, nonché di esaminare e di decidere in merito alle domande.";
- 10) all'articolo 35, paragrafo 4, i termini "mediante l'infrastruttura del VIS" sono soppressi.

Articolo 5

Modifiche del regolamento (UE) 2016/399

Il regolamento (UE) 2016/399 è così modificato:

- 1) all'articolo 8, paragrafo 3, è aggiunta la lettera b bis) seguente:
- "b bis) Se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, le verifiche approfondite all'ingresso comprendono l'accertamento dell'identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata e del permesso di soggiorno e della loro autenticità e validità, tramite consultazione del sistema di informazione visti (VIS), conformemente all'articolo 22 octies del regolamento (CE) n. 767/2008;

Qualora la verifica del titolare del documento o la verifica del documento, a seconda dei casi, conformemente all'articolo 22 octies del richiamato regolamento non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l'identità del titolare o l'autenticità del documento e/o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato di quelle autorità competenti procede alla verifica del supporto di memorizzazione del documento.";

2) all'articolo 8, paragrafo 3, le lettere da c) a f) sono soppresse;

3) all'allegato VII, il punto 6. è sostituito dal seguente:

- "6.1. La guardia di frontiera presta particolare attenzione ai minori che viaggino accompagnati o senza accompagnatore. I minori che attraversano le frontiere esterne sono sottoposti alle stesse verifiche all'ingresso e all'uscita degli adulti, secondo le disposizioni del presente regolamento.
- 6.2. In caso di minori accompagnati, la guardia di frontiera verifica la sussistenza della potestà genitoriale o della tutela legale nei confronti del minore, soprattutto nel caso in cui il minore sia accompagnato da un adulto soltanto e vi siano seri motivi di ritenere che il minore sia stato illegalmente sottratto alla custodia della persona o delle persone che esercitano legalmente la potestà genitoriale o la tutela legale nei suoi confronti. In tale ultimo caso, la guardia di frontiera svolge ulteriori indagini, al fine di individuare incoerenze o contraddizioni nelle informazioni fornite.
- 6.3. In caso di minori che viaggiano senza accompagnatore, la guardia di frontiera deve assicurarsi, mediante verifiche approfondite dei documenti di viaggio e dei giustificativi, che il minore non lasci il territorio contro la volontà della persona o delle persone che esercitano la potestà genitoriale o la tutela legale nei suoi confronti.
- 6.4. Gli Stati membri designano punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori e ne informano la Commissione. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un elenco di questi punti di contatto nazionali.

- 6.5. In caso di dubbi quanto a una delle circostanze di cui ai punti 6.1., 6.2. e 6.3., le guardie di frontiera ricorrono all'elenco dei punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori.
- 6.6. Gli Stati membri provvedono affinché le guardie di frontiera che verificano i dati biometrici dei minori o utilizzano tali dati per identificare un minore siano specificamente formate per effettuare tali operazioni con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, nel pieno rispetto dell'interesse superiore del minore e delle tutele previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Se il minore è accompagnato da un genitore o da un tutore legale, tale persona è presente al momento della verifica dei dati biometrici o del loro utilizzo a fini di identificazione. Non è esercitata alcuna forza. Gli Stati membri provvedono, ove necessario, affinché le infrastrutture ai valichi di frontiera siano adattate all'uso di dati biometrici dei minori."

Articolo 6

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240

Il regolamento (UE) 2018/1240 è così modificato:

- 1) all'articolo 4 è inserita la lettera seguente:

"d bis) sostiene gli obiettivi del VIS di agevolare la procedura relativa alla domanda di visto e di contribuire alla prevenzione di minacce alla sicurezza interna degli Stati membri consentendo di interrogare l'ETIAS, incluso l'elenco di controllo di cui all'articolo 34;"

- 2) all'articolo 7, paragrafo 2, è inserita la lettera c bis):

"c bis) definisce, stabilisce, valuta preliminarmente, attua, valuta a posteriori, rivede ed elimina gli indicatori di rischio specifici di cui all'articolo 9 undecies del regolamento (CE) n. 767/2008 previa consultazione della commissione di esame VIS;"

3) all'articolo 7, paragrafo 2, le lettere e) e h) sono sostituite dalle seguenti:

"e) svolge verifiche regolari del trattamento delle domande e dell'attuazione dell'articolo 33 del presente regolamento e dell'articolo 9 undecies del regolamento (CE) n. 767/2008, con particolare riguardo all'impatto sui diritti fondamentali, segnatamente il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;

h) informa i vettori in caso di guasto del sistema d'informazione ETIAS ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, o del VIS ai sensi dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008;"

4) all'articolo 7, paragrafo 3, è inserita la lettera a bis) seguente:

"a bis) informazioni sul funzionamento degli indicatori di rischio specifici per il VIS;"

5) all'articolo 8, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:

"h) verificare manualmente i riscontri positivi nell'elenco di controllo ETIAS emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate attraverso il VIS conformemente agli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008 ed eseguire il follow-up di tali riscontri positivi conformemente all'articolo 9 sexies di tale regolamento.";

6) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 11 ter

Interoperabilità con il VIS

A decorrere dalla data di applicazione del VIS riveduto, come previsto all'articolo 9 del regolamento XXX/XXX [che modifica il regolamento VIS], il sistema centrale ETIAS e il CIR sono collegati al portale di ricerca europeo (ESP) istituito dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817 per consentire il trattamento automatizzato di cui agli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008.";

7) all'articolo 13 è inserito il seguente paragrafo:

"4 ter L'accesso delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno al sistema centrale ETIAS conformemente agli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008 si limita a verificare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno o il suo documento di viaggio corrisponda a un'autorizzazione ai viaggi rilasciata, rifiutata, revocata o annullata nel sistema centrale ETIAS e i motivi di tale decisione.";

8) è inserito il capo seguente:

"CAPO IX bis

UTILIZZO DI ETIAS DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER I VISTI E DELLE AUTORITÀ COMPETENTI A DECIDERE IN MERITO A UNA DOMANDA DI VISTO PER SOGGIORNO DI LUNGA DURATA O DI PERMESSO DI SOGGIORNO

Articolo 49 bis

Accesso ai dati da parte delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno

Per effettuare le verifiche di cui agli articoli 9 quater e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, le autorità competenti per i visti e le autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno hanno il diritto di accedere ai dati pertinenti nel sistema centrale ETIAS e nel CIR.";

9) all'articolo 69, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"h) i riscontri positivi emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate attraverso il VIS conformemente agli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, i dati trattati dalle autorità competenti per i visti e dalle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno al fine di verificare manualmente i riscontri positivi conformemente agli articoli 9 quater e 22 ter di tale regolamento, e i dati trattati dalle unità nazionali ETIAS conformemente all'articolo 9 sexies di tale regolamento.";

10) all'articolo 75, paragrafo 1, è inserita la lettera d):

"d) gli indicatori di rischio specifici di cui all'articolo 9 undecies del regolamento (CE) n. 767/2008."

Articolo 7

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1860

Il regolamento (UE) 2018/1860 è così modificato:

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Applicabilità delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1861

Nella misura in cui non siano stabiliti dal presente regolamento, l'inserimento, il trattamento e l'aggiornamento delle segnalazioni, le disposizioni riguardanti le competenze degli Stati membri e di eu-LISA, le condizioni relative all'accesso alle segnalazioni e ai termini del loro riesame, il trattamento dei dati, la protezione dei dati, la responsabilità e il monitoraggio e le statistiche, di cui agli articoli da 6 a 19, all'articolo 20, paragrafi 3 e 4, agli articoli 21, 23, 32 e 33, all'articolo 34, paragrafo 5, all'articolo 36 quater e agli articoli da 38 a 60 del regolamento (UE) 2018/1861, si applicano ai dati inseriti e trattati nel SIS ai sensi del presente regolamento."

Articolo 8

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1861

Il regolamento (UE) 2018/1861 è così modificato:

1) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 18 bis

Tenuta dei registri ai fini dell'interoperabilità con il VIS

I registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel SIS e nel VIS ai sensi dell'articolo 36 quater sono tenuti in conformità dell'articolo 18 del presente regolamento e dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008.";

2) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 36 quater
Interoperabilità con il VIS

A decorrere dalla data di applicazione del VIS riveduto, come previsto all'articolo 9 del regolamento XXX/XXX [che modifica il regolamento VIS], il sistema centrale del SIS è collegato al portale di ricerca europeo (ESP) istituito dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817 per consentire il trattamento automatizzato di cui agli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008."

Articolo 9
Modifiche del regolamento (UE) 2019/817

Il regolamento (UE) 2019/817 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti è così modificato:

1) all'articolo 4, il punto 20 è sostituito dal seguente:

"20) "autorità designate": le autorità designate dagli Stati membri, quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 4, punto 3 bis), del regolamento (CE) n. 767/2008, e all'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2018/1240;"

2) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i dati di cui all'articolo 9, punto 6), e all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (CE) n. 767/2008 e all'articolo 9, paragrafo 5, e all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j), di tale regolamento, a condizione che l'immagine del volto sia stata registrata nel VIS con l'indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda;"

3) all'articolo 18, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i dati di cui all'articolo 9, punto 4), lettere da a) a c bis), all'articolo 9, punti 5) e 6), e all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), j) e k), del regolamento (CE) n. 767/2008;"

4) all'articolo 26, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

"b) alle autorità competenti per i visti e alle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 quando creano o aggiornano un fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente a tale regolamento;

b bis) alle autorità designate per il VIS di cui agli articoli 9 quinquies e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008 all'atto della verifica manuale dei riscontri positivi emersi da interrogazioni automatizzate del VIS all'ECRIS-TCN, conformemente a tale regolamento;"

5) all'articolo 27, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) cognome; nome o nomi; data di nascita; luogo di nascita; sesso e cittadinanza o cittadinanze, conformemente all'articolo 9, punto 4), lettere a) e a bis), e all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 767/2008;"

6) all'articolo 29, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

"b) le autorità competenti per i visti e le autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008, per le corrispondenze emerse durante la creazione o l'aggiornamento di un fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente a tale regolamento, ad eccezione dei casi di cui alla lettera b bis);

b bis) le autorità designate per il VIS di cui agli articoli 9 quinquies e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, solo per i collegamenti gialli creati tra dati nel VIS e nell'ECRIS-TCN durante la creazione o l'aggiornamento di un fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente a tale regolamento;"

7) all'articolo 39, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. eu-LISA istituisce, attua e ospita nei suoi siti tecnici il CRRS contenente, separati logicamente per sistema di informazione dell'UE, i dati e le statistiche di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 45 bis del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240, all'articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1861 e all'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1860. L'accesso al CRRS è concesso mediante un accesso controllato, sicuro e specifici profili di utente, unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche, alle autorità di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 45 bis del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240 e all'articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1861.";

8) all'articolo 72 è inserito un nuovo paragrafo 1 bis:

"1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, ai fini del trattamento automatizzato di cui agli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, l'ESP entra in funzione, limitatamente a tali fini, a decorrere dalla data di applicazione del VIS riveduto, come previsto all'articolo 9 del regolamento XXX/XXX [che modifica il regolamento VIS]."

Articolo 10

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1896

Il regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 è così modificato:

all'articolo 10, paragrafo 1, è inserita la lettera af bis):

"af bis) adempie ai compiti e agli obblighi affidati all'Agenzia dal regolamento (CE) n. 767/2008;"

Articolo 11

Abrogazione della decisione 2008/633/GAI

La decisione 2008/633/GAI è abrogata. I riferimenti alla decisione 2008/633/GAI si intendono fatti al regolamento (CE) n. 767/2008 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato 2.

Articolo 12

Entrata in funzione

1. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che fissa la data in cui il VIS entra in funzione a norma del presente regolamento. La Commissione adotta tale decisione una volta soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) sono state adottate le misure di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 9, secondo comma, all'articolo 9 nonies, paragrafo 2, all'articolo 9 undecies, paragrafi 2 e 3, all'articolo 22 ter, paragrafo 19, all'articolo 29, paragrafo 2 bis, all'articolo 29 bis, paragrafo 3, all'articolo 45, all'articolo 45 quater, paragrafi 3 e 5, all'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, all'articolo 48 bis, all'articolo 49 e all'articolo 50, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 767/2008;
 - b) eu-LISA ha notificato alla Commissione il positivo completamento di tutte le attività di collaudo;
 - c) gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver preso le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati a norma del presente regolamento e hanno notificato alla Commissione e a eu-LISA le informazioni di cui all'articolo 45 ter del regolamento (CE) n. 767/2008.
2. La Commissione monitora da vicino il processo di graduale soddisfacimento delle condizioni di cui al paragrafo 1 e informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'esito delle attività di collaudo di cui alla lettera b) di tale paragrafo.

3. Entro ... [un anno dopo la data di entrata in vigore del regolamento modificativo] e successivamente ogni anno fino all'adozione della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento dei preparativi per la piena attuazione del presente regolamento. La relazione include informazioni dettagliate sui costi sostenuti e informazioni sui rischi che possono incidere sui costi complessivi del VIS che sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

In caso di ritardi nella piena attuazione del presente regolamento, la Commissione informa il prima possibile il Parlamento europeo e il Consiglio dei motivi dei ritardi, nonché del loro impatto in termini di tempo e costi.

4. La decisione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 13

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in conformità dell'articolo 12, ad eccezione di quanto segue:

- a) l'articolo 1, punti da 53 a 61, che si applica a decorrere dal ... [un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo];
- b) l'articolo 1, punto 65, relativamente agli articoli 45 sexies e 45 septies del regolamento (CE) n. 767/2008, che si applica a decorrere dal ... [2 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo];

c) l'articolo 1, punto 8, relativamente all'articolo 5 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008, l'articolo 1, punto 9, lettera f), relativamente all'articolo 6, paragrafo 5, di tale regolamento, l'articolo 1, punto 14, lettera f), relativamente all'articolo 9, secondo comma, di tale regolamento, il punto 15 relativamente all'articolo 9 nonies, paragrafo 2, all'articolo 9 undecies, paragrafo 2, e all'articolo 9 sexies, paragrafo 3, di tale regolamento, il punto 35 relativamente all'articolo 22 ter, paragrafo 19, di tale regolamento, il punto 44, lettera d), relativamente all'articolo 29, paragrafo 2 bis, di tale regolamento, il punto 45 relativamente all'articolo 29 bis, paragrafo 3, di tale regolamento, il punto 62, il punto 65 relativamente all'articolo 45 quater, paragrafo 3, quarto comma, all'articolo 45 quater, paragrafo 5, e all'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, di tale regolamento, i punti 67 e 68, il punto 70 relativamente all'articolo 50, paragrafo 4, di tale regolamento, l'articolo 4, punto 2, relativamente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/2226, che si applicano a decorrere dal ...[la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO 1

Tavola di concordanza per la decisione 2004/512/CE del Consiglio

Decisione 2004/512/CE del Consiglio	Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 2 bis
Articolo 2	-
Articoli 3 e 4	Articolo 45
Articolo 5	Articolo 49
Articolo 6	-

ALLEGATO 2

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio	Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 4
Articolo 3	Articoli 22 terdecies e 22 quaterdecies Articolo 45 ter
Articolo 4	Articolo 22 quindecies
Articolo 5	Articolo 22 sexdecies
Articolo 6	Articolo 22 unvicies
Articolo 7	Articolo 22 quaterdecies Articolo 22 novodecies
Articolo 8	Articolo 28, paragrafo 5, articolo 31, paragrafi 4 e 5, e Capo VI
Articolo 9	Articolo 32
Articolo 10	Articolo 33
Articolo 11	Articolo 35
Articolo 12	Articolo 36
Articolo 13	Articolo 30
Articolo 14	Articolo 38
Articolo 15	-
Articolo 16	Articolo 22 vicies
Articolo 17	Articolo 50

Progetto

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 e 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema di informazione visti (VIS) è stato istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio³ per fungere da soluzione tecnologica allo scambio di dati sui visti tra gli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ (il "regolamento VIS") fissa lo scopo, le funzionalità e le responsabilità del VIS e definisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorno di breve durata e alle decisioni adottate al riguardo, al fine di agevolare l'esame di tali domande e le relative decisioni. Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ stabilisce norme per la registrazione degli identificatori biometrici nel VIS. L'accesso al VIS delle autorità di contrasto degli Stati membri e di Europol è disciplinato dalla decisione 2008/633/GAI del Consiglio⁶. Il contenuto di tale decisione dovrebbe essere integrato nel regolamento VIS per essere allineato all'attuale quadro del trattato.
- (2) L'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE è stata istituita con i regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 affinché tali sistemi e i relativi dati si integrino reciprocamente per migliorare la gestione delle frontiere esterne, contribuire a prevenire e contrastare l'immigrazione illegale e concorrere ad assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri.

³ Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

⁴ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

⁵ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

⁶ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

- (3) L'interoperabilità consente ai sistemi di informazione dell'UE di integrarsi reciprocamente al fine di facilitare la corretta identificazione delle persone, contribuire alla lotta contro la frode d'identità, migliorare e uniformare i requisiti in materia di qualità dei dati dei rispettivi sistemi di informazione dell'UE, agevolare l'attuazione tecnica e operativa dei sistemi di informazione dell'UE attuali e futuri da parte degli Stati membri, rafforzare e semplificare le garanzie in materia di sicurezza e protezione dei dati che presiedono ai rispettivi sistemi di informazione dell'UE, razionalizzare l'accesso all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'Eurodac a fini di contrasto e sostenere le finalità dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e di ECRIS-TCN.
- (4) Le componenti dell'interoperabilità includono l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac, il SIS ed ECRIS-TCN, nonché i dati Europol, e rendono possibile la consultazione simultanea di detti sistemi di informazione dell'UE e dei dati Europol; pertanto è opportuno usare tali componenti per eseguire le verifiche automatizzate e quando si accede al VIS a fini di contrasto. Il portale di ricerca europeo (ESP), istituito mediante regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbe essere utilizzato a questo scopo per accedere in modo rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato ai sistemi di informazione dell'UE, ai dati Europol e alle banche dati Interpol necessari per svolgere i compiti assegnati, conformemente ai rispettivi diritti di accesso, e per sostenere gli obiettivi del VIS.
- (5) Tramite il portale di ricerca europeo (ESP), istituito mediante regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, effettuando una sola interrogazione sarà possibile confrontare i dati conservati nel VIS con quelli conservati in tutti gli altri sistemi di informazione.
- (6) Il confronto con altre banche dati dovrebbe essere automatizzato. Se da tale confronto emerge una corrispondenza (riscontro positivo) con uno dei dati personali o una combinazione dei dati personali contenuti nelle domande e in una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente nei suddetti sistemi di informazione, o con i dati personali dell'elenco di controllo ETIAS, è opportuno che la domanda sia trattata manualmente da un operatore dell'autorità responsabile. La valutazione svolta dall'autorità responsabile dovrebbe condurre alla decisione di rilasciare o meno il visto per soggiorno di breve durata, il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno.

- (7) Il presente regolamento stabilisce in che modo devono essere attuate l'interoperabilità e le condizioni per la consultazione dei dati conservati nell'Eurodac, nel SIS e in ECRIS-TCN e dei dati Europol mediante il processo automatizzato del VIS ai fini dell'individuazione di riscontri positivi. Di conseguenza, è necessario modificare i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818, allo scopo di collegare il VIS agli altri sistemi di informazione dell'UE e ai dati Europol.
- (8) È opportuno garantire le condizioni alle quali, da un lato, le autorità competenti per i visti possono consultare i dati conservati nell'Eurodac e, dall'altro, le autorità designate per il VIS possono consultare i dati Europol, alcuni dati SIS e i dati conservati in ECRIS-TCN ai fini del VIS mediante norme chiare e precise riguardanti le modalità del loro accesso ai suddetti dati, il tipo di interrogazioni consentite e le categorie di dati consultabili, nei limiti di quanto strettamente necessario per l'assolvimento dei loro compiti. Analogamente, i dati conservati nel fascicolo relativo alla domanda VIS dovrebbero essere visibili solo per gli Stati membri che utilizzano i sistemi di informazione sottostanti secondo le modalità della loro partecipazione.
- (9) Il regolamento (UE) XXXX/XXX [che modifica il regolamento VIS] assegna nuovi compiti all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), come la formulazione di pareri in seguito a richieste di consultazione da parte delle autorità designate per il VIS e delle unità nazionali ETIAS. Per assolvere tali compiti, è pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.

⁷ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

- (10) Al fine di sostenere l'obiettivo del VIS di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, il VIS dovrebbe essere in grado di verificare se esistano coincidenze tra i dati contenuti nei fascicoli relativi alla domanda VIS e i dati di ECRIS-TCN conservati nell'archivio comune di dati di identità (CIR) in relazione agli Stati membri che sono in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi per un reato di terrorismo o altri reati gravi elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240 qualora tali reati siano punibili a norma del diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni.
- (11) Un riscontro positivo rilevato dal sistema ECRIS-TCN non dovrebbe di per sé implicare che il cittadino di paese terzo interessato sia stato condannato negli Stati membri che sono indicati. La conferma che esistono precedenti condanne dovrebbe risultare unicamente dalle informazioni ricevute dai casellari giudiziari degli Stati membri interessati.
- (12) Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2004/38/CE⁸.
- (13) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

⁸ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

- (14) Nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, l'Irlanda partecipa al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁹. Inoltre, nella misura in cui le sue disposizioni riguardano Europol, l'Eurodac ed ECRIS-TCN, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (15) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento, nella misura in cui si riferisce al SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹⁰, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio¹¹.

⁹ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

¹⁰ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

¹¹ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

- (16) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento, nella misura in cui si riferisce al SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹², uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio¹³.
- (17) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento, nella misura in cui si riferisce al SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹⁴, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio¹⁵.
- (18) Per integrare il presente regolamento nel quadro giuridico esistente, è opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio,

¹² GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

¹³ Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

¹⁴ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

¹⁵ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 603/2013

Il regolamento (UE) n. 603/2013 è così modificato:

1) è inserito un nuovo capo:

"CAPO VI bis

ACCESSO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER I VISTI

Articolo 22 bis

Accesso all'Eurodac delle autorità competenti per i visti

Allo scopo di verificare manualmente le risposte pertinenti generate dalle interrogazioni automatizzate effettuate attraverso il VIS conformemente all'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 767/2008, nonché di esaminare e di decidere in merito alle domande di visto in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009, le autorità competenti per i visti hanno accesso all'Eurodac per consultare i dati in modalità di sola lettura.

Articolo 22 ter

Interoperabilità con il VIS

A decorrere dalla data di applicazione del VIS riveduto, come previsto all'articolo 9 del regolamento XXX/XXX [che modifica il regolamento VIS], l'Eurodac è collegato al portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818 per consentire il trattamento automatizzato di cui all'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.";

2) è inserito [...] il nuovo articolo seguente:

"Articolo 28 bis

Conservazione delle registrazioni ai fini dell'interoperabilità con il VIS

Allorché si consulta l'Eurodac conformemente all'articolo 22 bis del presente regolamento è conservata una registrazione di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nell'Eurodac e nel VIS, in conformità dell'articolo 28 del presente regolamento e dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008."

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2016/794

Il regolamento (UE) 2016/794 è così modificato:

1) all'articolo 4, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

"q) formulare un parere a seguito di una richiesta di consultazione di cui all'articolo 9 sexies, paragrafo 4, all'articolo 9 octies, paragrafo 3, e all'articolo 22 ter, paragrafi 12 e 14, del regolamento (CE) n. 767/2008.";

2) l'articolo 21 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

Accesso di Eurojust, dell'OLAF e, ai soli fini dell'ETIAS, dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e, solo ai fini del VIS, delle autorità designate per il VIS, alle informazioni conservate da Europol";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"1 ter. Europol adotta tutte le misure opportune affinché le autorità designate per il VIS ai fini del regolamento (CE) n. 767/2008 abbiano accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo (*hit/no hit*), ai dati forniti per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, fatte salve eventuali limitazioni indicate dallo Stato membro, dall'organismo dell'Unione, dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale che ha fornito le informazioni in questione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento.

In caso di riscontro positivo, Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che ha generato tale riscontro può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore dell'informazione a Europol e solo nella misura in cui i dati che hanno generato il riscontro positivo siano necessari per lo svolgimento dei compiti delle autorità designate per il VIS relativi al VIS.

I paragrafi da 2 a 7 del presente articolo si applicano di conseguenza."

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1862

Il regolamento (UE) 2018/1862 è così modificato:

1) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 18 bis

Tenuta dei registri ai fini dell'interoperabilità con il VIS

I registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nel SIS e nel VIS ai sensi dell'articolo 50 bis del presente regolamento sono conservati in conformità dell'articolo 18 del presente regolamento e dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008.";

2) all'articolo 44, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"g) della verifica manuale dei riscontri positivi generati da interrogazioni automatizzate del VIS e della valutazione se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, in conformità degli articoli 9 quater bis e 9 quater bis ter o dell'articolo 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008.";

3) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 50 bis
Interoperabilità con il VIS

A decorrere dalla data di applicazione del VIS riveduto, come previsto all'articolo 9 del regolamento XXX/XXX [che modifica il regolamento VIS], il sistema centrale del SIS è collegato al portale di ricerca europeo (ESP) istituito dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818 per consentire il trattamento automatizzato di cui agli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008."

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) 2019/816

Il regolamento (UE) 2019/816 è modificato come segue:

1) all'articolo 1 è aggiunta la lettera seguente:

"d) le condizioni alle quali i dati inclusi nel sistema ECRIS-TCN possono essere utilizzati dalle autorità designate per il VIS al fine di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 767/2008.";

2) all'articolo 2 è aggiunto il comma seguente:

"Il presente regolamento sostiene inoltre l'obiettivo del VIS di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008.";

3) all'articolo 3, il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6) "autorità competenti", le autorità centrali, Eurojust, Europol ed EPPO, nonché le autorità designate per il VIS di cui all'articolo 9 quinquies e all'articolo 22 ter, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 767/2008, che sono competenti per accedere a ECRIS-TCN o per interrogarlo a norma del presente regolamento;"

4) l'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

"c) un indicatore che segnali, ai fini del regolamento (CE) n. 767/2008, che il cittadino di paese terzo interessato è stato condannato per un reato di terrorismo o altri reati gravi elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240 qualora tali reati siano punibili a norma del diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni, e in tali casi il codice dello Stato membro o degli Stati membri di condanna.";

b) il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. Il CIR contiene i dati di cui al paragrafo 1, lettera b), e i seguenti dati di cui al paragrafo 1, lettera a): cognome; nome o nomi; data di nascita; luogo di nascita (città e paese); la o le cittadinanze; sesso; se del caso, nomi precedenti e, ove disponibili, pseudonimi, come pure, ove disponibili, tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio dell'interessato, nonché denominazione dell'autorità di rilascio. Il CIR può inoltre contenere i dati di cui al paragrafo 3, nonché, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), il codice dello Stato membro o degli Stati membri di condanna. I rimanenti dati di ECRIS-TCN sono conservati nel sistema centrale.";

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

"7. Qualora siano identificati riscontri positivi risultanti dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 27 bis del regolamento (CE) n. 767/2008, gli indicatori e il codice dello Stato membro o degli Stati membri di condanna di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono accessibili e consultabili solo dal sistema centrale del VIS ai fini delle verifiche a norma dell'articolo 7 bis del presente regolamento in combinato disposto con l'articolo 9 bis, paragrafo 3 bis, lettera e), o l'articolo 22 ter, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 767/2008.

Fatto salvo il primo comma, gli indicatori e il codice dello Stato membro o degli Stati membri di condanna di cui al paragrafo 1, lettera c), non sono visibili a nessun'altra autorità a eccezione dell'autorità centrale dello Stato membro di condanna che ha creato la registrazione oggetto di un indicatore.";

5) all'articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. In caso di riscontro positivo il sistema centrale o il CIR trasmette automaticamente all'autorità competente informazioni sugli Stati membri in possesso di informazioni sul casellario giudiziale del cittadino di paese terzo, insieme con i numeri di riferimento associati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e alle corrispondenti informazioni sull'identità. Tali informazioni sull'identità sono utilizzate al solo scopo di verificare l'identità del cittadino di paese terzo interessato. Il risultato di un'interrogazione del sistema centrale può essere utilizzato soltanto:

- a) allo scopo di rivolgere una richiesta ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro 2009/315/GAI;
- b) allo scopo di presentare una richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del presente regolamento; oppure
- e) allo scopo di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008.";

6) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 7 bis

Utilizzo del sistema ECRIS-TCN per le verifiche VIS

1. A decorrere dalla data di applicazione del VIS riveduto, come previsto all'articolo 9 del regolamento XXX/XXX [che modifica il regolamento VIS], ECRIS-TCN è collegato al portale di ricerca europeo (ESP) istituito dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818 per consentire il trattamento automatizzato di cui agli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008 per interrogare ECRIS-TCN e confrontare i dati pertinenti nel VIS con i dati pertinenti di ECRIS-TCN conservati nel CIR, corredati di indicatori ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.
2. Le autorità designate per il VIS di cui all'articolo 9 quinquies e all'articolo 22 ter, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 767/2008 dispongono, ai fini dell'adempimento dei compiti previsti da tale regolamento, del diritto di accesso ai dati di ECRIS-TCN conservati nel CIR. Tuttavia hanno accesso solo alle registrazioni di dati cui è stato aggiunto un indicatore conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.";

7) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- "2. Allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna cancella dal sistema centrale e dal CIR la registrazione di dati, inclusi i dati relativi alle impronte digitali, le immagini del volto o gli indicatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Qualora dal casellario giudiziale nazionale siano cancellati i dati relativi a una condanna per un reato di terrorismo o qualsiasi altro reato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), ma siano conservate informazioni su altre condanne pronunciate a carico della stessa persona, è unicamente rimosso dalla registrazione di dati l'indicatore di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Tale cancellazione avviene automaticamente, se possibile, e in ogni caso non oltre un mese dalla scadenza del periodo di conservazione.";

8) all'articolo 8 è inserito il paragrafo 3:

"3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli indicatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), sono cancellati automaticamente 25 anni dopo la creazione dell'indicatore, in merito a condanne per reati di terrorismo, e 15 anni dopo la creazione dell'indicatore, in merito a condanne per altri reati gravi.";

9) all'articolo 24, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I dati inseriti nel sistema centrale e nel CIR sono trattati ai soli fini di individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi o di sostenere l'obiettivo del VIS di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica a norma del regolamento (CE) n. 767/2008. ";

10) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 31 bis

Registri ai fini dell'interoperabilità con il VIS

Per le consultazioni di cui all'articolo 7 bis del presente regolamento è conservato un registro di ciascun trattamento dei dati di ECRIS-TCN eseguito nel CIR e nel VIS, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008."

Articolo 5

Modifiche del regolamento (UE) 2019/818

Il regolamento (UE) 2019/818 è modificato come segue:

1) all'articolo 4, il punto 20 è sostituito dal seguente:

"20) "autorità designate": le autorità designate dagli Stati membri, quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 4, punto 3 bis), del regolamento (CE) n. 767/2008, e all'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2018/1240;"

2) all'articolo 18 è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. Ai fini degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, il CIR conserva inoltre, separati per logica dai dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816. I dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816 sono accessibili unicamente nel modo indicato all'articolo 5, paragrafo 7, di tale regolamento.";

3) all'articolo 68 è aggiunto un nuovo paragrafo:

"1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, ai fini del trattamento automatizzato di cui agli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, l'ESP entra in funzione, limitatamente a tali fini, a decorrere dalla data di applicazione del VIS riveduto, come previsto all'articolo 9 del regolamento XXX/XXX [che modifica il regolamento VIS]."

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 13[, secondo comma,] del regolamento XXX/XXX [che modifica il regolamento VIS].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.